

250.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|---------------|---|---------------|
| Mozioni: | | Saia | 5-02955 12074 |
| Ranieri | 1-00191 12063 | Gramazio | 5-02956 12075 |
| Scoca | 1-00192 12064 | Giannotti | 5-02957 12076 |
| Morselli | 1-00193 12064 | Garra | 5-02958 12076 |
| | | Rossi Edo | 5-02959 12077 |
| Risoluzioni in Commissione: | | Procacci | 5-02960 12077 |
| Galati | 7-00331 12066 | Conte | 5-02961 12078 |
| Fabris | 7-00332 12067 | Gnaga | 5-02962 12078 |
| | | Interrogazioni a risposta scritta: | |
| Interpellanza: | | Iacobellis | 4-12780 12080 |
| Giovanardi | 2-00682 12068 | Marinacci | 4-12781 12080 |
| | | Lucchese | 4-12782 12080 |
| Interrogazioni a risposta orale: | | Pecoraro Scanio | 4-12783 12080 |
| Bova | 3-01515 12069 | Ascierto | 4-12784 12081 |
| Gramazio | 3-01516 12069 | Rubino Paolo | 4-12785 12082 |
| Maiolo | 3-01517 12069 | Urso | 4-12786 12082 |
| Gramazio | 3-01518 12071 | Lucchese | 4-12787 12083 |
| | | Lucidi | 4-12788 12083 |
| Interrogazioni a risposta in Commissione: | | Pezzoni | 4-12789 12084 |
| Schmid | 5-02952 12072 | Lucidi | 4-12790 12085 |
| Bova | 5-02953 12073 | Menia | 4-12791 12085 |
| Bova | 5-02954 12073 | Faggiano | 4-12792 12087 |

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1997

| | PAG. | | PAG. | | |
|--|---------|-------|-----------------------|---------|---------|
| Faggiano | 4-12793 | 12088 | Gatto | 4-03084 | XXVI |
| Borrometi | 4-12794 | 12089 | Gerardini | 4-08807 | XXVIII |
| Giacco | 4-12795 | 12089 | Giacco | 4-08564 | XXIX |
| Pecoraro Scanio | 4-12796 | 12089 | Lenti | 4-06934 | XXXI |
| Apposizione di una firma ad una interpellanza | | 12089 | Leone | 4-10402 | XXXIII |
| Apposizione di firme a interrogazioni . | | 12089 | Losurdo | 4-09450 | XXXIV |
| Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo | | 12090 | Lumia | 4-04709 | XXXV |
| Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza: | | | Malavenda | 4-02484 | XXXVI |
| Bampo | 4-05739 | III | Malavenda | 4-06358 | XXXVIII |
| Bergamo | 4-07066 | IV | Mastella | 4-03326 | XXXIX |
| Berselli | 4-09006 | V | Migliori | 4-03420 | XL |
| Bicocchi | 4-06836 | V | Molinari | 4-06683 | XLI |
| Boghetta | 4-05573 | VII | Napoli | 4-01371 | XLIII |
| Cangemi | 4-06614 | VIII | Napoli | 4-06201 | XLIV |
| Cardiello | 4-11899 | X | Nardini | 4-04329 | XLVI |
| Caveri | 4-07474 | XI | Pagliuzzi | 4-06024 | XLVII |
| Cennamo | 4-08802 | XII | Pecoraro Scanio | 4-06084 | XLVIII |
| Cento | 4-05585 | XIV | Ruzzante | 4-07943 | XLIX |
| Cicu | 4-08882 | XV | Schmid | 4-11554 | LI |
| Colucci | 4-07339 | XVI | Stefani | 4-06265 | LII |
| Colucci | 4-08089 | XVIII | Stefani | 4-06274 | LIII |
| Corsini | 4-08601 | XVIII | Stefani | 4-06279 | XLIV |
| Costa | 4-07983 | XX | Strambi | 4-08072 | LV |
| Danese | 4-07015 | XX | Stucchi | 4-09367 | LVII |
| Delmastro delle Vedove | 4-07397 | XXI | Stucchi | 4-10164 | LVII |
| Detomas | 4-08420 | XXII | Tremaglia | 4-07200 | LVIII |
| Frattini | 4-10445 | XXIII | Tremaglia | 4-07927 | LIX |
| Gasperoni | 4-10555 | XXV | Tremaglia | 4-09493 | LIX |
| | | | Tremaglia | 4-09913 | LIX |
| | | | Tremaglia | 4-10528 | LX |
| | | | Tremaglia | 4-10873 | LX |
| | | | Vascon | 4-07148 | LXI |
| | | | Zacchera | 4-02781 | LXII |
| | | | Zacchera | 4-06822 | LXII |

MOZIONI

La Camera,

consapevole che una tragedia di proporzioni immense sta devastando l'Algeria e che il conflitto in corso in quel Paese ha assunto ormai le proporzioni di una guerra civile che ha causato quasi 100.000 morti in cinque anni: è un lutto collettivo che colpisce e ferisce nel profondo il popolo algerino;

valutato che l'insediamento dell'Assemblea nazionale legislativa eletta il 5 giugno 1997 purtroppo non ha né interrotto né rallentato la violenza brutale del terrorismo, che invece ha assunto un carattere ancora più feroce e ripugnante scatenandosi contro le fasce più deboli della società, come i bambini, le donne e gli anziani, in un crescendo di violenza in cui — come sostengono alcuni osservatori — non è possibile escludere il manifestarsi di rappresaglie indiscriminate e vendette tra clan;

considerato che la comunità internazionale non può assistere silenziosa e impotente d'innanzi a un conflitto che insanguina un Paese come l'Algeria e che, soprattutto, non può tacere l'Italia, Paese amico, legato all'Algeria non solo da comuni interessi economici, ma anche da una solidarietà sincera e concreta, diffusa e capillare: la nostra amicizia ha radici profonde e si è espressa nella storia recente dell'Algeria ancor prima della sua indipendenza;

ritenendo analogamente che neppure l'Europa può stare a guardare, mentre, al contrario, nel nostro continente, le forze democratiche hanno taciuto e hanno sottovalutato la gravità di questo conflitto già troppo a lungo;

valutando che non è più sufficiente soltanto la ferma condanna della violenza terrorista, ma che occorre un'iniziativa

della comunità internazionale così come ha auspicato in un suo appello straordinario il segretario generale delle Nazioni unite Kofi Annan: in situazioni drammatiche, nel corso di conflitti che insanguinano e devastano interi paesi, la comunità internazionale ha il diritto, come ha ricordato anche il Pontefice, di far sentire la propria voce, di avere una propria iniziativa e tutto questo non può essere liquidato con l'accusa di ingerenza;

sostenendo le proposte avanzate dal Parlamento europeo, tese ad avviare colloqui e incontri tra il nuovo Parlamento di Algeri e il Parlamento europeo sulla situazione algerina;

impegna il Governo

a ribadire la condanna già espressa ripetutamente, con la massima fermezza, degli attentati e dei massacri contro la popolazione civile dell'Algeria ed a riconfermare la propria solidarietà al popolo algerino, sostenendo tutti coloro che in Algeria, in condizioni difficilissime, si battono per porre termine alla violenza e per la democrazia, in particolare le donne algerine che sentono, più di altri, la necessità della pace e che pagano il prezzo più elevato alla violenza;

a raccogliere e supportare in tutte le sedi internazionali l'invito rivolto da Kofi Annan al dialogo e alla riconciliazione, valutando la possibilità della nomina di un inviato speciale delle Nazioni unite per l'Algeria;

a sollecitare il Governo algerino ad una linea politica ispirata al dialogo tra tutte le componenti politiche e religiose del Paese presenti dentro o fuori il Parlamento e che respingono il ricorso alla violenza e al terrore;

a richiedere, da parte delle autorità algerine, il rispetto dei diritti dell'uomo e la libertà di manifestazione e stampa affinché la realtà dei fatti algerini sia conosciuta e non deformata e le iniziative rivolte alla pace e alla riconciliazione che

esistono all'interno dell'Algeria siano conosciute e assecondate e non ignorate o, peggio, soffocate.

(1-00191) « Ranieri, Mussi, Pezzoni, Bartolich, Di Bisceglie, Evangelisti, Gambale, Francesca Izzo, Jotti, Lento, Leoni, Olivo, Ruberti, Ruffino, Ruzzante ».

La Camera,

considerato che:

l'Algeria è da anni teatro di spietate carneficine che si sono accentuate in maniera drammatica negli ultimi mesi, portando il numero delle vittime ad almeno sessantamila;

l'ennesima barbarie perpetrata sabato scorso da un commando di presunti terroristi islamici in una scuola elementare di un villaggio dell'entroterra, Sfisef, fa inorridire tutta la comunità internazionale, soprattutto perché le vittime rappresentano il ceto più debole e indifeso: i bambini e le donne;

questi barbari massacri, che sono vere e proprie esecuzioni, non possono far rimanere insensibili, soprattutto il nostro Paese, indicato tra i convinti assertori della solidarietà sociale ed umana e legato da antichi vincoli di amicizia;

non basta a far diminuire orrore e preoccupazione la tregua dichiarata dall'Ais (esercito islamico di salvezza);

impegna il Governo

ad intervenire presso il segretario generale dell'Onu perché l'assemblea generale, così come previsto dall'articolo 13 e dall'articolo 55 dello statuto delle Nazioni unite promuova in Algeria il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo;

a proporre l'istituzione di una commissione speciale dell'Onu che, nel rispetto dell'autonomia dello stato algerino, indivi-

dui gli strumenti più idonei per porre fine agli orrendi massacri.

(1-00192) « Scoca, Fabris, Teresio Delfino, Marinacci, Michielon, Follini, Carlo Pace, Lucchese, Peretti, Manzione, Miraglia Del Giudice ».

La Camera,

premessò:

che l'Algeria che è sconvolta da anni da inaudite barbarie ed efferati eccidi che insanguinano il territorio;

che il fondamentalismo islamico, facendo presa nelle fasce più povere e diseredate, attua la sua sanguinaria lotta sconvolgendo i già delicatissimi equilibri medio orientali, mettendo in crisi la possibilità a divenire ad una pace stabile e duratura in tutta l'area;

che la comunità mondiale, a tutti i livelli, ha assistito impotente ad una ferocia assassina senza precedenti, esprimendo esecrazione e preoccupazione, senza riuscire minimamente a fermare il bagno di sangue in atto;

che è indilazionabile un risoluto intervento e che l'Italia deve promuovere energiche iniziative in sede Europea e di Nazioni Unite, per scongiurare altresì una più vasta destabilizzazione del Medio oriente;

impegna il Governo:

a concordare in sede europea linee di intervento idonee per porre fine agli orrendi massacri;

ad intervenire presso il Segretario delle Nazioni Unite al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali;

a sollecitare l'invio di una delegazione di osservatori ONU che possa predisporre, in accordo con il governo algerino e con tutte le altre forze politiche algerine che condannano la violenza e il terrorismo, la messa in atto di un fattivo piano di inter-

vento che possa consentire di porre fine ai massacri e giungere a garantire il ripristino di un pacifico dialogo;

a meglio garantire l'incolumità e il lavoro delle maestranze italiane (circa 600)

che in terra algerina si distinguono per qualità e coraggio.

(1-00193) « Morselli, Selva, Tremaglia, Trantino, Amoruso, Fei, Rallo, Zacchera, Butti, Foti ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

il Consiglio dei ministri ha deliberato il 30 luglio 1997 un decreto legislativo che delega alle province autonome di Trento e Bolzano tutte le funzioni in materia di viabilità stradale e trasferisce alle province medesime beni, personale e risorse finanziarie;

su tale provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1997, nessuna comunicazione preventiva è stata fornita al Parlamento ed anzi la sua pubblicazione è avvenuta in data 23 settembre 1997 stessa giornata in cui era stata fissata presso la Commissione ambiente una audizione per una informativa sull'argomento;

il comportamento del Governo conferma la volontà di far passare sotto silenzio questa vicenda, impedendo al Parlamento di esercitare le sue primarie prerogative di controllo sull'operato dell'esecutivo;

appare chiaro che il provvedimento, per contenuti e finalità, esula dalla mera attuazione in via amministrativa di dettati normativi, eccedendo pertanto i limiti della delega legislativa al Governo contenuti nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché nell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini); per di più esso, definendosi come norma d'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, aggira il disposto dell'articolo 76 della Costituzione che prevede limiti temporali precisi per l'esercizio della delega;

il provvedimento pone le premesse per iniziative analoghe, contrabbandate come « decentramento » o, peggio, « federalismo », fuori di ogni principio e criterio deliberato dal Parlamento e fuori della sua

sede naturale, che è la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali;

non sono chiari motivazioni e fini di un simile provvedimento, adottato mentre è in pieno corso il dibattito sulla revisione della Costituzione; vi è il sospetto pertanto che il provvedimento medesimo possa ispirarsi a logiche di opportunismo politico e prestarsi, da parte di una maggioranza miope, a soddisfare comitati di affari locali;

i problemi delle infrastrutture non possono e non debbono essere considerati solo in riferimento agli interessi, più o meno legittimi, delle comunità locali, dovendosi invece distinguere con estrema chiarezza le tematiche gestionali, economiche e finanziarie, secondo il livello nazionale, regionale e locale;

tale era il senso di una precedente risoluzione approvata dalla VIII Commissione della Camera il 18 febbraio 1997 (risoluzione Vigni), e accolta dal Governo, che si era impegnato a ridisegnare ruoli e competenze in materia di viabilità, con criteri di organicità e in accordo con il Parlamento;

il provvedimento citato appare pertanto illegittimo;

appare pertanto necessario ricondurre tutta l'operazione nell'alveo dell'attuazione armonica ed omogenea delle norme approvate dal Parlamento e che costituiscono ad oggi le linee guida cogenti per la realizzazione di un vero decentramento in grado di dare risposta alle esigenze dell'organizzazione e del finanziamento, senza creare o accentuare squilibri tra le diverse aree del Paese;

pertanto occorre aprire con estrema urgenza un dibattito reale sulle riforme di decentramento, che tenga conto anche delle tendenze europee, affinché si creino effettivamente aperture e non chiusure al mercato, occasioni di investimento e di sviluppo per nuovi investitori e nuove fonti di finanziamento, alternative a quelle pubbliche;

impegna il Governo:

a soprassedere all'attuazione del decreto legislativo in questione e ad aprire un dibattito politico sul contenuto dello stesso, atto da introdurre quelle modifiche che il Parlamento riterrà necessarie;

ad astenersi dall'adottare qualsiasi iniziativa di trasferimento o delega di funzioni da un'amministrazione od ente centrale ad autorità od enti locali in materia di infrastrutture che non sia preventivamente discussa in Parlamento e che non sia fondata sui principi e criteri direttivi contenuti nella legge Bassanini ai fine di evitare che attraverso l'esercizio del potere legislativo delegato senza limiti di principi e senza vincoli temporali lo Stato venga « svenduto ».

(7-00331) « Galati, Saraca, Martinat ».

La VIII Commissione,

premessi che:

nel corso dell'audizione presso l'VIII commissione dell'amministratore dell'Anas, Giuseppe D'Angiolino del 23 settembre 1997 sulla delega delle province di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di strade statali, sono emerse alcune forzature nell'applicazione della legge n. 549 del 1995, che prevedeva il trasferimento di talune funzioni in materia di viabilità;

con l'applicazione della stessa legge n. 549, e del conseguente decreto legislativo n. 320 del 2 settembre 1997, sono state

trasferite a livello locale le strutture compartimentali dell'Anas di Trento e di Bolzano;

nel corso della stessa audizione sono emerse indicazioni pressoché unanimi per rivedere l'attuazione delle norme che impongono all'Anas una diffusa regionalizzazione delle competenze in tema di viabilità;

lo stesso amministratore dell'Anas ha rappresentato i ritardi nell'accoglimento di un piano all'uopo predisposto per il decentramento delle competenze in tema di viabilità per una tratta complessiva di quindicimila chilometri;

sono altresì emerse preoccupazioni diffuse in ordine alle competenze trasferite alle province autonome, riguardanti tutti i valichi dell'Alto Adige ed alle possibili tensioni sociali che potrebbero nascere per le problematiche connesse al trasferimento del personale;

impegna il Governo:

a definire un indirizzo generale di regole prima di procedere al decentramento delle competenze Anas;

a verificare i riflessi in termini di sicurezza del trasferimento dei valichi di frontiera;

a precisare l'ambito delle competenze spettanti all'Anas, una volta avviato il processo di regionalizzazione;

a verificare la reale capacità delle regioni ad assumersi le competenze, garantendo l'efficienza di gran parte della rete stradale.

(7-00332) « Fabris, Galati, Baccini ».

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

la catastrofe del terremoto di venerdì 26 settembre 1997 ha così tragicamente colpito Assisi, l'Umbria, le Marche, mettendo a dura prova quelle popolazioni che, oltre alla perdita dei loro beni, ora si trovano a dover fronteggiare il freddo e, per alcuni, anche la carenza dei soccorsi -:

per quali motivi in un regione ad elevatissimo rischio sismico non vi sia stato

un controllo al fine della prevenzione e della protezione;

se sia altrettanto vera l'affermazione secondo cui presunte interferenze politiche avrebbero ostacolato i soccorsi;

perché in considerazione dei gravi ritardi registrati, non sia stato chiesto immediatamente all'esercito di intervenire nelle zone terremotate.

(2-00682) « Giovanardi, Casini, Mastella, Manzione, Baccini, Nocera, Peretti, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Ostilio, Pagano, Scoca ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al Sindaco di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Aldo Alessio, il 26 settembre 1997 è stato recapitato, tramite posta, un plico contenente un proiettile di pistola calibro 38;

il grave atto intimidatorio assume il significato di un vero e proprio messaggio terroristico-mafioso, tendente a creare un clima di tensione nella città di Gioia Tauro e a destabilizzare e intimidire, oltre al sindaco, la coalizione che governa la città;

l'episodio si inquadra in un più generale disegno criminale teso a intimidire e colpire quelle amministrazioni comunali che hanno avviato, nella provincia di Reggio e in Calabria, un processo di risanamento e di ripristino delle regole per affermare la legalità nella gestione amministrativa e nell'uso delle risorse —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché siano identificati e assicurati alla giustizia i responsabili del vile atto intimidatorio, e per stroncare questa strategia criminale che, nei fatti, punta a mettere in discussione le basi stesse della convivenza civile e della democrazia a Gioia Tauro e nel resto della provincia di Reggio Calabria. (3-01515)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal giugno 1997 è in corso una grande battaglia sociale che vede protagonista e finora « vittima » il giovane Jonathan, studente di 13 anni presso l'Istituto « Carlo Cattaneo » di Via A. Pisano a Roma;

l'interrogante è in possesso di tutta la corrispondenza a firma del padre del giovane, inviata al comune di Roma, alla 12^a Circoscrizione, al provveditore agli studi, all'Azienda Usl RM/C, alla provincia di Roma, al ministero della pubblica istruzione diretta ad ottenere il risarcimento dell'accompagnato;

nonostante il rilievo dato dalla stampa il comune di Roma continua a non assumersi le responsabilità di sua competenza, « scaricandole » su altri enti ed istituzioni;

solo l'associazione per la tutela del minore sta portando avanti il riconoscimento dell'accompagnato secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali interventi urgenti, ognuno per le proprie competenze, intendano attuare per porre fine alla situazione di grave disagio nella quale versa il giovane Jonathan e per dare applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, legge dello Stato rimasta finora solo lettera morta.

(3-01516)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 21 settembre 1997, il quotidiano *Il Giornale* pubblicava alle pagine 4 e 5 un ampio servizio a firma Sabrina Cottone dedicato a una conferenza dell'ex magistrato dottor Antonio Di Pietro, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano;

secondo quanto riportato nel servizio giornalistico, non smentito dal dottor Di Pietro, quest'ultimo avrebbe illustrato a una platea di avvocati i metodi utilizzati dalla procura della Repubblica di Milano nel corso delle indagini sulla corruzione politica che quella procura ha svolto dal 1992 a oggi;

in particolare il dottor Di Pietro avrebbe illustrato una serie di artifici utilizzati dalla procura della Repubblica di Milano per aggirare gli obblighi e i limiti imposti dal codice di procedura penale;

il dottor Di Pietro — nello spiegare che il termine di sei mesi per le indagini preliminari decorre dal momento dell'iscrizione dell'indagato nel modello 21, il registro degli indagati (in cui vanno iscritte le notizie di reato e gli eventuali autori) — avrebbe sostenuto che tale termine può essere aggirato senza conseguenze utilizzando il modello 44, il registro delle altre notizie di reato (in cui vanno iscritte le notizie di reato di autore ignoto). Poiché tale iscrizione non fissa un termine di decorrenza delle indagini, la procura può svolgere accertamenti senza limiti di tempo. Il dottor Di Pietro avrebbe aggiunto che la procura di Milano avrebbe iscritto il nome di Bettino Craxi. Il dottor Di Pietro avrebbe spiegato un'altra tecnica adottata per il proseguimento delle indagini oltre il limite di sei mesi, attraverso la comunicazione al Procuratore generale dell'intenzione della procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio, e avrebbe aggiunto: « Era la controtecnica che usavamo a Milano per non farci scoprire le nostre carte »;

il dottor Di Pietro ha quindi fatto sapere che la procura della Repubblica di Milano avrebbe in altre occasioni protratto artificiosamente i termini di indagine dando incarico alla polizia giudiziaria, dopo cinque mesi e ventinove giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati, di compiere accertamenti a tutto campo sugli indagati;

il dottor Di Pietro avrebbe illustrato il metodo con il quale la procura della Repubblica di Milano avrebbe aggirato l'obbligatorietà dell'azione penale attraverso l'archiviazione, tramite l'iscrizione sul modello 45, di una indagine da parte della stessa procura della Repubblica, senza il passaggio del fascicolo al giudice delle indagini preliminari. Il dottor Di Pietro avrebbe detto che così sarebbe stata ar-

chiviata l'indagine sulla supervalutazione Enimont;

il dottor Di Pietro avrebbe testualmente affermato: « Questa storia dei modelli è importantissima, non avete idea di come ci giocavamo a Milano. Questi giochi li facevo anch'io »;

notizie di utilizzo anomalo dei registri a disposizione delle procure della Repubblica erano emerse anche in passato e sono state ampiamente diffuse dai mezzi di informazione (tra gli altri il quotidiano *Il Foglio* e il TG5 nel corso del mese di gennaio 1996);

in particolare tali notizie erano riferite alla procura della Repubblica di Palermo che, in data ancora imprecisata nella seconda metà del 1993 avrebbe iscritto a modello 44 cinque nominativi in codice (i codici prescelti erano M, MM, MMM, MMMM, MMMMM) di cui due corrispondenti all'onorevole Silvio Berlusconi e all'onorevole Marcello Dell'Utri;

tali notizie non risultano mai state smentite dalla procura della Repubblica di Palermo, che anzi poco tempo dopo confermava l'esistenza di indagini a carico dei due deputati, chiedendo il rinvio a giudizio di uno di essi;

grazie a tale utilizzo illegittimo dei registri la procura della Repubblica di Palermo avrebbe artatamente prolungato i termini delle indagini preliminari, eludendo e violando la norma del codice di procedura che fissa termini tassativi —:

se ritenga tali notizie necessarie di ulteriori accertamenti e intenda disporre una ispezione nei confronti della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo;

se, qualora tali accertamenti diano esito affermativo, intenda avviare l'azione disciplinare nei confronti del procuratore della Repubblica di Milano e dei sostituti che avessero eventualmente adottato gli artifici illustrati dal dottor Di Pietro e nei

confronti del procuratore della Repubblica di Palermo e dei sostituti che avessero adottato tali artifici;

se ritenga che tali artifici, se effettivamente utilizzati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo o da qualunque procura della Repubblica, costituiscano grave violazione delle norme del codice di procedura penale, dei limiti posti ai poteri di indagine, del diritto di difesa degli indagati.

(3-01517)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione detta un principio in base al quale l'assunzione presso una pubblica Amministrazione avviene mediante il superamento di un concorso pubblico salvo i casi stabiliti della legge;

nonostante tale principio, il concorso per collaboratori di cancelleria è stato riservato esclusivamente a coloro che hanno già svolto mansioni presso l'Amministrazione giudiziaria a tempo determinato (i cosiddetti trimestrali);

la legge n. 276 del 22 luglio 1997 prevede la possibilità di assunzione di personale da parte di una pubblica Amministrazione senza concorso, non solo per la IV qualifica funzionale, quella per la quale è previsto il titolo di studio della licenza media, ma anche per la V qualifica funzionale;

l'attuazione di tale legge creerebbe, nell'ambito della V qualifica funzionale, impiegati di serie «A» e di serie «B», dovuti al fatto che mentre i primi hanno sostenuto varie prove d'esame, per le quali sono richieste specifiche conoscenze delle materie giuridiche, i secondi hanno soste-

nuto la sola prova di dattilografia o inserimento dati al computer con un periodo di lavoro svolto che non compensa in alcun modo la mancanza di conoscenze giuridiche;

l'assunzione degli ex trimestrali, effettuata in deroga a molte leggi vigenti, viene giustificata dall'Amministrazione giudiziaria con la necessità di porre fine, in cinque anni, all'arretrato presente presso le cancellerie giudiziarie;

alla fine del quinquennio o del carico di lavoro da svolgere, il personale trimestrale, come già avvenuto, si troverà assorbito all'organico del personale di ruolo sia per far fronte alla vacanza di posti creatisi, sia per motivi prettamente economici, essendo certamente vantaggioso per l'Amministrazione tenere del personale già munito della necessaria esperienza lavorativa;

la pubblica Amministrazione ha sempre bandito un interpello rivolto ai propri dipendenti prima di assumere nuovo personale —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

per quali motivi l'Amministrazione giudiziaria, che ha sempre bandito un interpello prima di assumere nuovo personale, nega tale interpello al personale in attesa di trasferimento, creando non pochi danni visto che i nuovi assunti andranno a coprire posti vacanti che renderanno ancora più difficile, anche dopo i sette anni previsti, la possibilità di rientrare nelle sedi di residenza;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare per disporre la sospensione del vincolo dei sette anni, così come avvenuti di recente sia per gli operatori Unep, del tutto equiparati alla V qualifica funzionale del personale giudiziario, sia per gli assistenti giudiziari.

(3-01518)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SCHMID. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ancora oggi il cancro è generalmente considerato una malattia per la quale non esiste guarigione;

solo la chirurgia è universalmente considerata l'unico mezzo capace di eliminare la parte affetta dal tumore. Ma una guarigione chimica del tumore è considerata ancora di là da venire;

le statistiche ufficiali riconoscono che la chemioterapia rappresenta una cura definitiva solo per il 4 per cento dei casi;

è noto che le terapie ospedaliere a cui vengono sottoposti tutti i pazienti sono quelle chemioterapiche, i cui devastanti effetti sono spesso un inutile calvario per i malati; infatti, oltre ai casi di successo terapeutico, vi sono però numerosissime forme tumorali nelle quali le sofferenze provocate dalla chemioterapia superano a volte quelle dovute al cancro;

siccome a tutt'oggi non esiste alcuna sostanza capace di colpire le cellule cancerose, senza colpire anche quelle sane, occorre promuovere la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche da adottare in oncologia, in modo tale che un oncologo possa, in un prossimo futuro scegliere tra diverse metodologie di cura adatte, caso per caso, dal momento che non c'è un tumore uguale all'altro, (chirurgica, radioterapica, chemioterapica e, anche, il metodo Di Bella);

fra le ricerche effettuate in questi ultimi trent'anni vi sono infatti anche quelle condotte dal professor Luigi Di Bella, scienziato e medico di straordinaria capacità ed esperienza clinica;

il professor Di Bella, partendo dalla scoperta del dermatologo statunitense Lerner, già nel 1963, intuendo le enormi

potenzialità terapeutiche della melatonina, la iniziò a sperimentare su di sé, assumendone dosi crescenti sino a raggiungere livelli elevatissimi, ma perfettamente tollerati;

numerose sono ormai le testimonianze a favore della terapia sperimentata del professor Di Bella, tanto che attorno a lui si muove oggi un'organizzazione di ex pazienti e medici con diramazioni in tutto il Paese (Associazione nazionale famiglie contro il cancro);

visto che nel corso degli ultimi vent'anni il professor Di Bella ha potenziato il suo impegno di ricerca destando l'ammirato interesse del mondo scientifico straniero e conducendo illustri luminari a dichiarare che le sue ricerche, per le elevatissime e innovative implicazioni terapeutiche, avrebbero meritato i riconoscimenti più prestigiosi proprio dal suo stesso Paese;

per interessamento del Ministro della sanità la Commissione unica del farmaco ha avuto all'ordine del giorno la discussione sul riconoscimento del metodo sin dal mese di settembre 1997 senza aver ancora preso alcuna decisione, neppure quella di sentire il professor Di Bella, insieme con i suoi due aiuti, che hanno a disposizione una casistica unica e assolutamente straordinaria;

nonostante tutto ciò, rimangono pesanti resistenze da parte di forti centri di potere economico, che si camuffano dietro l'affermazione di voler salvaguardare la salute del cittadino, mantenendo quanto già esiste, anche se inefficace, addirittura, doloroso —:

quali iniziative concrete intenda intraprendere per riconoscere al professor Di Bella la paternità di un metodo per la cura chimica del cancro, il cosiddetto metodo Di Bella e di un farmaco, la melatonina coniugata, un galenico, così come messo a punto dopo anni di studi compiuti insieme ad un farmacista di Bologna, dottor Ferrari;

che cosa intenda fare di più e con maggior convinzione nei confronti della Commissione unica del farmaco, per dare ufficialità a questo metodo di oncologia moderna che vede l'applicazione dei concetti sull'interazione fra la melatonina, la somatostatina ed i diversi fattori di crescita (Igf, I, II, somatomedine) e che rappresenta l'unica razionale e sicura via adatta a dominare la crescita, lo sviluppo e la disseminazione dei tumori, così come nelle malattie della serie rossa, anemie, talassemie, leucemie linfatiche e mieloidi, piastrinopenie;

che cosa intenda fare per sottoporre ad esame approfondito, onesto e urgente, l'insieme delle tesi scientifiche a cui è pervenuto il professor Di Bella, per dare speranza e serenità a molte famiglie di italiani, che hanno un ammalato così grave nelle loro case. (5-02952)

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sin dall'anno 1967 esiste nel comune di Caulonia (Reggio Calabria) l'istituto tecnico agrario;

tale scuola è stata ed è una sezione staccata dell'Itas di Palmi (Reggio Calabria) distante circa 80 chilometri;

non si sono mai create le condizioni per un effettivo decollo della scuola stessa, non essendo stata dotata di strumenti indispensabili quali l'azienda agraria;

solo da alcuni anni si registra una diversa sensibilità intorno alla scuola, tant'è che essa è stata collocata in nuovi e più idonei locali con un terreno attiguo per i lavori agricoli, alcuni tunnel per lavori protetti ed un campo per la sperimentazione;

funziona da due anni il laboratorio di chimica che effettua gratuitamente analisi del terreno agricolo e dei concimi per i contadini della zona;

il numero delle preiscrizioni alla scuola è in aumento, tant'è che per l'anno scolastico 1997-1998 risultano ben 24 preiscritti;

tale istituto agrario potrebbe essere un punto di riferimento per gli agricoltori della zona e un'opportunità d'occupazione per i futuri diplomati;

il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha decretato la progressiva chiusura della scuola stessa a partire dall'anno scolastico in corso;

tale decisione appare in aperto contrasto tanto con gli orientamenti del Ministro, che con propria lettera invitava a rivedere la decisione presa, quanto con la decisione del TAR di Reggio, che con sentenza ha decretato la sospensione del decreto del Provveditore, e soprattutto con gli interessi degli studenti della zona Jonica reggina essendo, quello di Caulonia, l'unico istituto tecnico agrario tra Reggio Calabria e Catanzaro —:

quali interventi urgentissimi intenda adottare affinché venga subito riaperta la prima classe dell'Itas di Caulonia. (5-02953)

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del provveditore agli studi di Reggio Calabria del 19 giugno 1997 n. 124-2 si sopprimeva la sezione staccata della scuola media di Careri-RC dipendente dalla scuola media di Natile RC;

avverso a tale provvedimento è stato proposto, dal comune di Careri, ricorso al Tar di Reggio Calabria;

Il Tar di Reggio Calabria nella seduta del 30 luglio 1997, accoglieva l'istanza del comune di Careri, decretando la sospensione al provvedimento di soppressione;

il provveditore di Reggio Calabria non ha dato corso al provvedimento del Tar, ricorrendo invece al Consiglio di Stato in data 25 settembre 1997;

tale decisione ha determinato grave disagio tra i ragazzi e le rispettive famiglie;

i genitori degli alunni giornalmente presidiano i locali del municipio di Careri per protesta verso la ingiusta soppressione -:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché sia modificata la decisione del provveditore di Reggio Calabria, che in ogni caso non raggiungerebbe l'obiettivo di realizzare un'unica sezione a Natile poiché il decreto ministeriale del 15 marzo 1997, all'articolo 4 comma 1, non prevede la possibilità di costituzione di classi con un numero di alunni superiore a 28 unità, come avverrebbe con il trasferimento degli otto alunni di Careri alla scuola media di Natile, trasferimento che porterebbe quella classe a 33 alunni. (5-02954)

SAIA, VALPIANA, NARDINI e MALENTACCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

si va diffondendo in tutta Italia, tra i cittadini affetti da forme tumorali, il ricorso a nuovi sistemi di cura identificabili come « metodo Di Bella », dal nome del medico che per primo lo ha usato e che direttamente o tramite altri colleghi che ne condividono l'impostazione, lo prescrivono ai pazienti che ad essi si rivolgono;

tale metodo, che sino ad oggi non ha avuto ancora conferme nelle sedi scientifiche ufficiali, si basa sulla somministrazione di farmaci ad altissimo costo (« stiamin », melatonina, eccetera), che sono classificati nella classe C del prontuario farmaceutico nazionale, per cui non sono prescrivibili a carico del servizio sanitario nazionale per la cura di affezioni neoplastiche;

tutto ciò comporta che i pazienti che si rivolgono al professor Di Bella e ai medici che seguono il suo metodo sono costretti ad affrontare spese ingentissime, il più spesso insostenibili, per cui a volte

devono interrompere la cura o sono costretti, per poterla continuare, ad indebitarsi;

pur troppo si deve prendere atto del fatto che, anche se non vi sono dimostrazioni scientifiche sull'efficacia della cura, il numero di pazienti che ad essa ricorrono va aumentando rapidamente in tutta Italia;

va altresì detto che tra questi pazienti ve ne sono molti per i quali la cura è stata inefficace, ma ve ne sono alcuni che, al contrario, ritengono di aver avuto notevoli giovamenti se non addirittura delle guarigioni definitive;

in ogni caso è preoccupante constatare che di fronte al dilagare di tale fenomeno il ministero della sanità non assuma alcuna iniziativa volta a mettere sotto controllo il fenomeno sì che i medici che credono in queste terapie continuano a prescriverle ed i pazienti che ad essi si affidano, gravemente ammalati, vengano abbandonati a sé stessi e sono lasciati soli ad affrontare le forti spese che le cure comportano;

di fronte a questa situazione molti pazienti e loro familiari si stanno rivolgendo all'autorità giudiziaria, per chiedere che venga loro garantita la cura per malattie così gravi;

tutto ciò comporterebbe, ad avviso degli interpellanti, l'esigenza di individuare delle sedi scientifiche nelle quali selezionare alcuni casi di pazienti cui somministrare le cure, in via sperimentale, con criteri di selezione che tengano conto della libera scelta dei pazienti, della corretta informazione preventiva, della certezza che non vi siano cure alternative in grado di indurre guarigione definitiva della malattia;

è evidente che tale decisione dovrebbe anche essere imposta ai medici che seguono il metodo Di Bella, in quanto non è concepibile che, in mancanza di una seria documentazione scientifica e di dimostrazioni inequivocabili, possano essere pre-

scritte cure che ingenerano ingiustificate aspettative e speranze di guarigione in soggetti già tanto duramente colpiti;

è altrettanto evidente che anche i pazienti che vogliono sottoporsi a detta cura a qualunque titolo (compassionevole, sperimentale, eccetera) dovrebbero essere vincolati alla necessità di sottoporsi a periodici controlli, secondo rigidi criteri scientifici, onde non prestarsi essi stessi e diventare i vettori di una disinformazione o di una informazione scarsamente verificata che rischia di ingenerare in tanti altri pazienti ingiustificate speranze e, soprattutto, sfiducia nella scienza e nella medicina ufficiale, il che potrebbe causare guai molto seri alla loro salute —:

quali valutazioni dia del « metodo Di Bella » e del fatto che esso si va estendendo molto rapidamente in tutto il territorio nazionale, sia attraverso i pazienti che ne fanno uso, sia anche attraverso regolari conferenze che vengono organizzate allo scopo di diffonderne la conoscenza;

quali provvedimenti intenda assumere in merito al problema denunciato;

se non ritenga necessario, a questo punto, onde evitare irreparabili danni ai pazienti, sia fisici sia economici, individuare dei centri nei quali autorizzare la sperimentazione controllata di questi sistemi terapeutici;

se non ritenga altresì urgente individuare subito una sede di confronto tra il professor Di Bella e i suoi seguaci e la scienza medica ufficiale;

come intenda il Governo venire incontro ai gravissimi problemi economici che derivano ai pazienti dall'acquisto a costi elevatissimi dei farmaci che fanno parte degli schemi terapeutici del « metodo Di Bella »;

se non ritenga che solo una trattativa che coinvolga scienziati, medici, pazienti, parti politiche e case farmaceutiche potrebbe trovare una via di soluzione a tale ultimo problema, di certo non secondario per molte famiglie italiane. (5-02955)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sono apparse sulla stampa numerose notizie circa il cosiddetto « Metodo Di Bella » per l'approccio terapeutico di alcuni tipi di neoplasie;

la CUF (Commissione unica per i farmaci), in una recente decisione, ha respinto la possibilità di utilizzo di somatostatina in « terapia compassionevole » di alcuni tumori in regime di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale;

sempre secondo notizie apprese da organi di informazione, esisterebbe una differenza di prezzo tra la somatostatina in confezione ospedaliera e quella in vendita nelle farmacie dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di lire a svantaggio dei cittadini che l'acquistano in farmacia;

non risultano all'interrogante essere state avviate dalle competenti autorità sperimentazioni controllate della terapia del dottor Di Bella, né sia stata fatta una valutazione esaustiva della casistica che egli riferisce ventennale ed ammontante ad oltre diecimila casi clinici;

tale valutazione è stata fatta in passato per altre terapie inerenti la stessa patologia;

contro la possibilità di valutazione circa l'efficacia della terapia sembrano essersi costituiti interessi potenti, mentre si sono organizzati in associazione pazienti affetti da neoplasie nonché numerosi medici che riferiscono risultati incoraggianti;

la sperimentazione di terapie anti-neoplastiche riveste, per la diffusione e la gravità di tali patologie, un preminente interesse per la collettività e che essa, in nessun caso, deve subordinarsi ad interessi costituiti —:

quali iniziative il Ministro interessato abbia intrapreso o intenda intraprendere affinché sia obiettivamente valutata presso le idonee istanze scientifiche e, previo approfondimento del protocollo e della casi-

stica del dottor Di Bella nonché idonea sperimentazione controllata, la validità di tale terapia antineoplastica;

quali siano le motivazioni che giustifichino l'attuale enorme differenza di prezzo della somatostatina tra confezione uso ospedaliero e quella disponibile in farmacia. (5-02956)

GIANNOTTI, GIULIETTI e RAFFAELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da quanto è apparso sulla stampa in questi giorni, risulta che la somatostatina, un farmaco utilizzato per la cura del cancro, non è più concesso gratuitamente ai malati di alcuni tipi di tumore;

per i malati affetti da tumori non compresi all'interno delle indicazioni terapeutiche della somatostatina, e quindi non ammessi alla fascia A, il costo mensile del ciclo terapeutico pare essere di sei milioni di lire —;

se risulti al Ministro interrogato e alla Cuf che la casa distributrice del farmaco operi trattamento differenziato del prezzo della somatostatina; il prezzo in ospedale sembra infatti essere di lire ottantamila a confezione, mentre in farmacia la medesima confezione è venduta a lire cinquecentoventimila;

quali motivi abbiano indotto la Cuf a limitare la distribuzione gratuita di tale farmaco ai soli due tipi di tumore previsti dal foglietto illustrativo;

se l'azienda abbia provveduto, nell'ambito delle indicazioni terapeutiche previste per l'omologazione del farmaco, a segnalare altri tumori oltre i due citati;

se ritenga medicalmente opportuno che venga adottato tale criterio discriminativo e, se non ritenga invece prioritario adottare un criterio più razionale nel rispetto della condizione dei malati di cancro, estendendo, previa verifica della vali-

dazione della terapia Di Bella, la fascia A anche coloro che effettuano quest'ultimo trattamento terapeutico;

quale orientamento intenda assumere al riguardo il ministro interrogato, a seguito anche all'incontro con una delegazione dell'Aimn tenutosi in data 30 luglio 1997. (5-02957)

GARRA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e che, in particolare, ha interessato i titolari di laboratori (ad esempio quelli di odontotecnico), ha previsto agli articoli 11 e 13 adempimenti dei predetti titolari da effettuarsi entro e non oltre il 21 settembre 1997;

la divulgazione delle istruzioni e della modulistica — ad opera del Ministro della sanità — ha avuto luogo in maniera insoddisfacente ed incompleta, favorendo alcune organizzazioni di categoria (ad esempio la Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato) a scapito di altre organizzazioni, anch'esse a carattere nazionale (ad esempio la Claii - Confederazione libere associazioni artigiane italiane);

i tesserati della Claii hanno dovuto rivolgersi ad altre organizzazioni sindacali, le quali hanno fatto pagare ad essi la tessera per l'iscrizione (come nel caso della Cna) dal costo assai oneroso, o, in altri casi, hanno acquistato a prezzi speculativi gli stampati delle schede da compilare;

molti tecnici di laboratorio non hanno avuto alcuna informazione e solo con ritardo rispetto alla scadenza del 21 settembre 1997 sono venuti a conoscenza del pericolo di una sanzione per il mancato adempimento;

la distorta diramazione delle istruzioni e della modulistica ministeriale si è, pertanto, risolta in misura discriminante nei confronti di talune organizzazioni di categoria a tutto vantaggio delle organiz-

zazioni destinarie di quelle che all'interrogante paiono le attenzioni ministeriali, con vivo malcontento dei titolari di laboratorio iscritti all'artigianato -;

se le notizie sopra ricordate siano venute a conoscenza del Ministro interrogato;

se il Ministro interrogante non ritenga di promuovere ogni iniziativa di competenza per una riapertura del termine, scaduto il 21 settembre 1997;

se non ritenga di impartire, all'interno delle strutture burocratiche del ministero della sanità, disposizioni volte a evitare discriminazioni tra organizzazioni di categoria e, in particolare, a discapito della Claii. (5-02958)

EDO ROSSI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

il fiume Po nella tratta del comune di Quingentole (Mantova), in particolare in località Sabbioncello, raggiunge in prossimità degli argini la profondità di 26 metri;

le aree golenali di Sabbioncello sono interessate da un forte fenomeno d'erosione a seguito della costruzione del « pennello » di Sacchetta: tale opera è servita a modificare la direzione della corrente ma, nel frattempo, ha velocizzato il corso delle acque;

già in data 15 giugno 1995 fu svolto un incontro presso la sede del magistrato per il Po tra una delegazione d'amministratori del comune di Quingentole e il presidente dell'ente, ingegner Cerchia: in tale incontro si prese atto della necessità di provvedere ad effettuare lavori di rafforzamento degli argini;

il sindaco del comune di Quingentole in data 13 gennaio 1996, in data 28 agosto 1996 e in data luglio 1997 interveniva presso il magistrato per il Po per sollecitare gli interventi di pulizia degli argini, di adeguamento delle sagome arginali del fiume Po, che nel territorio del comune di

Quingentole presentano un'altezza inferiore di circa 1 metro rispetto a quella dei comuni limitrofi, di rafforzamento delle rive in località Sabbioncello -;

se si intenda intervenire, preso atto della gravità della situazione, per sollecitare interventi di difesa dei fianchi arginali del fiume Po in località Sabbioncello, al fine di prevenire i rischi di possibili inondazioni per le popolazioni e le produzioni del posto in prossimità dell'arrivo dell'inverno;

quali siano state le cause che hanno impedito dal 1995 ad oggi tali interventi di rafforzamento e se non vi siano delle oggettive responsabilità da parte dell'autorità deputata alla tutela del territorio e dell'ambiente del fiume. (5-02959)

PROCACCI, TURRONI e PECORARO SCANIO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il professore Luigi Di Bella da anni si dedica alla ricerca per la cura e la terapia di molti tipi di tumore e, sembra, con un certo successo;

il cosiddetto « protocollo Di Bella », una metodologia certamente innovativa, consiste in un metodo biologico che sembra sfruttare la forza delle cellule neoplastiche per condurle all'autodistruzione, utilizzando sostanze (già in uso per altre patologie) quali la somatostatina - costosissima -, melatonina, retinoidi, bromocriptina, complessi vitaminici, talvolta uniti a taluni chemioterapici -;

se non ritenga di esaminare rapidamente la possibilità di poter praticare, su base sperimentale, il cosiddetto « protocollo Di Bella » nelle strutture pubbliche al fine di una buona pratica sotto controllo sanitario pubblico, con il « consenso informato » di quei pazienti che vogliano sottoporsi a questo tipo di terapia piuttosto che a quella squisitamente chimica, peraltro anch'essa in taluni casi di tipo sperimentale;

se non ritenga in tal modo di acquisire correttamente quegli elementi utili e necessari per verificare la validità dell'esperienza scientifica e metodologica del professor Di Bella in questo settore, senza lasciare soli i pazienti che a questa terapia si sottopongono o vogliono sottoporsi.

(5-02960)

CONTE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

con apposito ordine del giorno presentato nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997 il 14 novembre 1996, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare idonei provvedimenti per consentire l'accesso alla dirigenza da parte di quegli impiegati che avevano conseguito l'idoneità in esito a concorsi speciali pubblici per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301;

si tratta, nella quasi totalità, di dipendenti - circa 45 - molti dei quali già svolgono funzioni dirigenziali in qualità di reggente di ufficio;

l'esiguo numero di destinatari non comporta alcuna riduzione dei posti già destinati a procedure concorsuali ed in fase di espletamento, quale quella, in particolare, per la copertura di 999 posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

l'opportunità dell'iniziativa è dimostrata dalla circostanza che altre amministrazioni hanno già provveduto nel senso auspicato, in applicazione di disposizioni normative di carattere speciale (a tale riguardo, si segnala la legge 7 agosto 1985, n. 420, e la legge 10 agosto 1988, n. 353, con riferimento, rispettivamente, al personale amministrativo delle amministrazioni periferiche della pubblica istruzione, del tesoro e della Corte dei conti);

nel corso del 1995, il consiglio di amministrazione del Ministero delle fi-

nanze, a seguito anche dell'istruzione nel proprio ambito di un gruppo di lavoro con l'incarico di esaminare la possibilità di una soluzione, sul piano normativo, della questione, al fine di ristabilire un identico trattamento tra situazioni soggettive simili, nonché al fine di operare un adeguato riconoscimento della professionalità dei citati dipendenti, già dimostrata anche attraverso il superamento di procedure concorsuali di accesso alla dirigenza, ritenne che anche presso il Ministero delle finanze potesse procedersi in conformità;

conseguentemente, la direzione generale degli affari generali e del personale, con le note n. 17803 del 20 aprile 1995 e n. 80364 del 26 febbraio 1997, ha trasmesso all'ufficio per il coordinamento legislativo uno schema di proposta, accompagnato da specifica relazione illustrativa;

va rilevato che il relativo provvedimento normativo non comporta in alcun modo oneri finanziari aggiuntivi, dal momento che esso si limita ad attribuire posti già previsti in organico dalla legge di riforma n. 358 del 1991 e la copertura finanziaria è espressamente prevista all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1997, con l'estensione ai reggenti del contratto dei dirigenti relativamente agli aspetti retributivi -:

quali motivi impediscono di procedere alla definizione di un apposito provvedimento normativo in proposito.

(5-02961)

GNAGA e COMINO. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

in piena estate il ministero per le politiche agricole, su chiara indicazione di esponenti politici di maggioranza, ha nominato il professor Franco Busoni vice-commissario dell'Unire;

senza voler entrare nel merito dei requisiti professionali del professor Busoni e della sua partecipazione alla vita attiva di un partito politico (scelta peraltro legitti-

ma), è però opportuno ricordare che il professor Busoni ricopre un incarico rappresentativo della Cia presso il Copa a Bruxelles;

subito dopo la nomina, lo stesso professore firmò le proprie immediate dimissioni;

se queste circostanze risultassero confermate, sembrerebbe emergere che, fra i requisiti necessari per nominare il vicecommissario dell'Unire ci sia l'iscrizione ad un preciso partito della maggioranza di Governo —:

se, prima della nomina, il ministero fosse stato pienamente a conoscenza di tutte le attività, soprattutto quelle svolte in provincia di Grosseto, del professor Busoni, e se, subito dopo la nomina, lo stesso

ministero fosse stato informato delle vibranti proteste degli allevatori di fronte a questa vicenda;

come mai il professor Busoni abbia presentato le proprie dimissioni nell'immediatezza della nomina e quali siano stati i motivi addotti dal ministero interrogato per respingerle subito;

se tale scelta sia dovuta a supportare ormai in modo definitivo quella politica allevatoriale equina che da tempo in Italia vede favorire l'uso e l'acquisto di cavalli provenienti dall'esterno dei confini nazionali, discriminando così l'intero settore allevatorio, compreso quello toscano che, quindi, conseguentemente, troverebbe necessario rivolgere il proprio interesse verso il mercato del Nord. (5-02962)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

IACOBELLIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio 1997 negli uffici della Corte di appello di Bari è stata eseguita una inchiesta ispettiva volta ad accertare la sussistenza di pretese inosservanze da parte di magistrati all'obbligo di risiedere nel Comune sede dell'ufficio — sancito dall'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario — nonché di illecite utilizzazioni, per esigenze personali, di autovetture dell'ufficio;

nonostante l'acquisizione di prove documentali di anomali comportamenti, tra cui principalmente l'utilizzo nell'anno 1996, di autovetture dell'ufficio di presidenza nel tratto Bari-Candela e viceversa, non si ha notizia di doverose iniziative di competenza ministeriale;

quali provvedimenti di sua competenza intenda adottare per far cessare l'abuso accertato. (4-12780)

MARINACCI, VOLONTÉ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica è finanziato ed amministrato dal comune con criteri gestionali che appaiono non trasparenti né corretti come si è constatato anche di recente nella sessione di esami estiva, in cui è stato nominato quale commissario d'esame di storia della musica un consigliere comunale, presidente della commissione cultura dello stesso comune, e componente di una associazione musicale che gestisce una scuola privata con sede presso il medesimo edificio in cui è ubicata la scuola di musica comunale; detta scuola privata, inoltre, usufruirebbe dei locali di proprietà comunale in forma gratuita mentre la sua ge-

stione risponderebbe a fini di lucro vista la richiesta di somme per l'iscrizione ai corsi senza che, tra l'altro, venga corrisposta alcuna quietanza dei versamenti effettuati;

nonostante la cattedra di organo e composizione e la cattedra di flauto non figurino tra le cattedre pareggiate della scuola comunale risulta che vengono accettate iscrizioni per tali insegnamenti —:

se e quali interventi intenda assumere per riportare ad una conduzione corretta l'istituto musicale comunale di Ceglie Messapica e, in particolare, se ritenga trasparente in termini gestionali che un consigliere comunale, e quindi dell'ente controllante l'istituto musicale possa essere anche parte controllata e per di più legato ad altra scuola a questa concorrente. (4-12781)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quando intenda intervenire per porre fine ad un fenomeno che l'interrogante ritiene vergognoso, relativo al fatto che i consorzi di bonifica continuino a chiedere ai proprietari di appartamenti ogni anno una determinata somma;

se non ritenga assurda tale richiesta attesa che sulla questione è intervenuta una sentenza della Corte di cassazione, e se ritenga si possa ammettere che il consorzio di bonifica, sorto decine di anni or sono, quando non esistevano i palazzi, chieda oggi delle somme ai proprietari di casa;

se non ritenga illogico, ingiusto e una vera e propria sopraffazione tale richiesta di denaro ai soliti cittadini-contribuenti, per tenere in piedi « carrozzoni », che — ad avviso dell'interrogante — servono solo a sistemare i portaborse degli uomini di Governo. (4-12782)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come si è appreso da agenzie di stampa, il *leader* dell'opposizione ha affer-

mato, durante una conferenza stampa, che « Molti nostri candidati, guardando a esempi molto precisi come quello del nostro presidente della provincia di Palermo, temono di avere addosso la procura di Palermo e hanno paura di non potere arrivare neppure al giorno delle elezioni »;

ancora, nelle ulteriori dichiarazioni riportate da agenzie stampa, si afferma, con riferimento a un candidato che avrebbe chiesto l'assenso per la propria candidatura al procuratore Caselli, che « ...era stato poi raggiunto dai pareri di altri sostituti procuratori che egli hanno fatto capire che non era il caso di candidarsi e per questo ha perciò disdetto la candidatura con noi »;

sia il procuratore Caselli che il possibile candidato alla poltrona di sindaco di Palermo, Puglisi, hanno smentito nella maniera più assoluta di avere avuto colloqui o scambi di opinioni sulla candidatura;

tali smentite, ad avviso dell'interrogante, conducono ad ipotizzare che quanto dichiarato dal *leader* delle opposizioni potrebbe in qualche modo condizionare l'attività di questi uffici giudiziari;

in ogni caso il procuratore Caselli da tempo è fatto oggetto di attacchi da parte di altri esponenti di alcune forze politiche —:

quali interventi intenda adottare per accertare la veridicità di quanto citato in premessa;

se, in caso di veridicità delle dichiarazioni di smentita del candidato Puglisi, si possa ipotizzare che quanto dichiarato dal leader dell'opposizione possa condizionare l'attività di quegli uffici giudiziari.

(4-12783)

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 3 agosto 1997 si sono riuniti i rappresentanti dei sindacati di base della

polizia di Stato per analizzare e tentare di risolvere le problematiche relative ai gruppi sportivi Fiamme Oro;

negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo decadimento di quello che rappresentava l'orgoglio dell'amministrazione per i brillanti risultati ottenuti dagli atleti: basti pensare alle gare internazionali vinte, alle medaglie olimpiche ottenute ed agli ottimi risultati nelle varie competizioni nazionali;

attualmente esiste una oggettiva difficoltà ad arruolare atleti, poiché gli stessi non hanno garanzie sufficienti di tutela nella loro attività sportiva in quanto dal momento in cui effettuano la domanda al momento in cui vengono chiamati, passano diversi mesi e non esiste nessuna certezza che poi vengano assegnati ai gruppi sportivi;

tale lasso di tempo (circa un anno) per un atleta in piena attività è fisiologicamente un danno e, pertanto, gli atleti d'interesse nazionale non si avvicinano alla polizia di Stato, preferendo altre amministrazioni, che offrono maggiori garanzie;

i continui tagli sul personale tra gli atleti, tecnici ed addetti agli uffici competenti mettono in crisi l'organizzazione, tanto che alcuni settori sono stati eliminati; esempi pratici di ciò sono il tentativo di scindere gli atleti dalla parte logistica (uffici competenti) e la soppressione, già avvenuta, della squadra calcio, nuoto *master* e *rally*;

il dipartimento di pubblica sicurezza tramite l'ufficio di coordinamento delle attività sportive, stava tentando di impiantare un centro sportivo presso il Forte Ostiense di Roma, che tra l'altro è già in uso alla stessa amministrazione, poi, a seguito di impedimenti burocratici non ha continuato l'opera, costringendo l'amministrazione a prendere in affitto impianti sportivi privati:

nella convenzione stipulata tra Coni e forze armate era prevista la possibilità di svolgere l'attività con i giovani, non solo

con fini sociali e di prevenzione, ma anche come indispensabile serbatoio per i vivai dei vari settori sportivi;

non vi è continuità direttiva, poiché coloro che sono demandati a dirigere gli uffici vengono alternati con troppa frequenza senza avere il tempo necessario per comprendere le problematiche relative allo specifico settore e non tutti possiedono la necessaria competenza -:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere al fine di sanare tale situazione, così da consentire ai gruppi sportivi Fiamme Oro di svolgere proficuamente il loro lavoro. (4-12784)

PAOLO RUBINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

lo scorso 14 settembre 1997, in Palagianello, piccolo centro della provincia di Taranto, una vecchietta, tale Lucia Nico, è stata sgozzata nella sua abitazione;

indagato di tale reato è un certo Mohamed Ezzedine Ben Sbai, di nazionalità tunisina, immediatamente catturato grazie al pronto intervento dei carabinieri di Castellaneta coordinati dal capitano Giovanni Spirito ed alla collaborazione del finanziere Francesco Guida, dell'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Santoro, dei vigili urbani e dei cittadini di Palagianello;

come si apprende dagli organi di stampa, dall'aprile dello scorso anno, il soggetto in questione si sarebbe reso responsabile anche degli omicidi di Maria Totaro e Angela Schiavone, rispettivamente, di Cerignola (Foggia) e Spinazzola (Bari), perciò le procure di Bari, Foggia e Taranto hanno deciso di lavorare in stretto collegamento;

in relazione all'omicidio del 14 settembre, il tunisino è detenuto presso la casa circondariale di Taranto e risulta che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei sostituti procuratori del tribunale di Foggia, abbia confermato la misura detentiva cui si trova sottoposto l'indagato, sostanzialmente, per tre motivi: a)

gravità d'indizi di colpevolezza; b) inattendibilità delle giustificazioni fornite; c) salvaguardia delle esigenze di natura cautelare che può essere soddisfatta soltanto con il mantenimento della misura cautelare in carcere -:

se sia a conoscenza di come e per quali motivi tale pericoloso soggetto, gravemente indiziato di tre omicidi, possa aver circolato liberamente nel nostro Paese dall'aprile del 1996 al settembre di quest'anno;

quali iniziative intenda assumere in merito a tale situazione, tenuto conto che, se non fosse stato lasciato in assoluta libertà, probabilmente il killer non avrebbe commesso il secondo e terzo omicidio, al fine di evitare che tali incresciosi eventi possano ancora verificarsi. (4-12785)

URSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *La Stampa* ha pubblicato il 24 settembre 1997 un articolo dal titolo «La denuncia di Curzi. Ritirati, e potrai lavorare alla Rai»;

nell'articolo si legge testualmente che «certo, finito con il Mugello non farò più niente, visto il clima che si è creato... Altro che lavorare in Rai... Dovevo fare una collaborazione con la Rai... Avevo allo studio un programma sui cinquant'anni che hanno sconvolto il mondo. Pensavo: il 9 novembre si vota e l'11 comincio a lavorare... E invece un autorevole dirigente della Rai mi ha fatto capire che se mi ritiravo dalla corsa del Mugello avrei potuto lavorare anche il giorno dopo, ma in queste condizioni... Il programma non lo farò... C'è chi chiama questo stato di cose regime. Non ha tutti i torti...»;

in Italia, purtroppo, sembra si stia lentamente ma inesorabilmente creando un vero e proprio regime, dove piano piano tutti sono «costretti» a pensare nello stesso modo, dove tutti devono essere al-

lineati perché se non ci si allinea, se non « si sta » con il Pds, non si riesce a trovare un posto di lavoro;

le istituzioni rischiano di divenire la struttura organizzativa del potere politico del Pds, dal momento che tale partito, oltre a selezionare la classe dirigente, sta assegnando a vari personaggi, sempre di stretta osservanza pidiessina, incarichi in vari enti e aziende pubbliche, e che questi stessi personaggi successivamente potrebbero impegnarsi nella stessa lotta politica, finendo per ricoprire ruoli chiave all'interno dello Stato —:

se il Governo non ritenga necessario valutare i criteri seguiti nelle nomine e nelle assegnazioni degli incarichi presso enti e aziende pubbliche, al fine, in particolare, di accertare se essi non siano volti a condizionare il processo di formazione della volontà politica dei cittadini;

se non ritenga che tali criteri manifestino la tendenza verso una « occupazione » delle istituzioni, strumentale ad interessi di parte, lesiva dei diritti dei cittadini sanciti dalla nostra Costituzione. (4-12786)

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

i motivi per cui all'inizio dell'anno scolastico vi sia stato un disordine generale nelle scuole, dove è stata vistosa l'assenza di insegnanti, a causa di cattedre prive di titolari;

se non ritenga illogico che inizi l'anno scolastico senza che sia al completo l'organico dei docenti;

se non ritenga di disporre che l'anno scolastico, come in passato, abbia inizio il 1° ottobre di ciascun anno, ma con la piena funzionalità delle scuole, garantendo lo svolgimento delle lezioni, e l'organico completo del personale docente; è infatti inutile iniziare il 15 settembre per poi consentire o giustificare scioperi per circa un mese l'anno;

se il Governo non ritenga di riconsiderare la data di inizio delle lezioni, consentendo così alle imprese turistiche di potere prolungare l'attività nel mese di settembre; l'inizio delle lezioni a settembre ha determinato infatti la chiusura dell'attività turistica in tutti i centri, dando un duro colpo all'economia turistica, che dal mese di settembre traeva linfa vitale.

(4-12787)

LUCIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la durata massima dell'orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali venne disciplinata dalla legge 16 marzo 1933, n. 527, che più adeguatamente regolava norme già previste dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. Successivamente la suddetta legge venne abrogata dal regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768. Tale decreto venne abrogato, a sua volta, « fino a diversa disposizione », dalla legge 16 maggio 1940, n. 1109, che ha riportato di fatto in vigore le norme di cui al citato regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 437;

l'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, prevede una durata massima dell'orario « normale » di lavoro pari a 48 ore settimanali e otto ore giornaliere;

l'articolo 5 della vigente legge prevede che in aggiunta al normale orario si possa far ricorso ad un periodo « straordinario » che « non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali »;

all'articolo 5-bis, il citato regio decreto-legge vieta l'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere « meramente saltuario », salvo nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possano essere fronteggiate attraverso l'assunzione di altri lavoratori. L'ispettore del lavoro competente per territorio, a cui va indirizzata comunicazione entro le 24 ore, può ordinare la cessazione o la

limitazione del lavoro straordinario quando « ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma del citato articolo 5-bis;

nella provincia di Roma operano circa 5.800 guardie particolari giurate. Si apprende da fonte sindacale che le ore di lavoro ammontano a circa 17.000.000 annue di cui oltre 5.000.000 di ore straordinarie;

da questi numeri appare evidente come, se tali informazioni rispondessero al vero, si sarebbe in presenza di una palese violazione delle norme vigenti in materia d'orario di lavoro. Infatti, dividendo le 17.000.000 di ore per il numero degli operatori, saremmo non solo di gran lunga al di là delle 12 ore straordinarie per settimana consentite dalla legge, ma anche delle 48 ore limite massimo consentito per le ore ordinarie settimanali —:

se non intenda disporre un'indagine affidandola agli organi centrali del ministero;

se non intenda sollecitare un'iniziativa di verifica e, se del caso, di repressione dei comportamenti in palese violazione di legge al competente ispettorato del lavoro;

se non intenda, stante la complessa normativa del settore, inviare i risultati di dette indagini alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (4-12788)

PEZZONI, LEONI, BARTOLICH, EVANGELISTI, RUBERTI, RUZZANTE, CHIAVACCI e DI BISCEGLIE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1986 il cittadino israeliano Mordechai Vanunu, un tecnico nucleare che aveva lavorato ai progetti atomici nel deserto del Neghev, scompariva all'aeroporto di Fiumicino;

immediatamente il fatto veniva denunciato come rapimento da parte dei servizi segreti israeliani, in quanto il signor

Vanunu aveva deciso, per ragioni di coscienza, di rendere note le notizie in suo possesso sull'esistenza, in stato di avanzata preparazione, dei programmi per la realizzazione di armamenti nucleari da parte di Israele, fino a quel momento sempre negati ufficialmente dal Governo di Tel Aviv;

nel 1998, dopo un primo processo a porte chiuse, il signor Vanunu riappariva in pubblico in Israele, durante un processo (cosa che, tra l'altro, confermava la tesi del rapimento) al termine del quale veniva condannato a diciotto anni di carcere, che sta scontando in condizioni di isolamento e di particolare durezza, giudicate da *Amnesty International* « crudeli, inumane e degradanti »;

il suo caso ha destato scalpore nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica ed ha portato, tra l'altro, ad una petizione sottoscritta, in tutto il mondo ed in Italia, da centinaia di scienziati, ricercatori, tecnici, tra cui diciotto premi Nobel;

il Parlamento europeo ha ripetutamente stigmatizzato il comportamento delle autorità israeliane e ha chiesto il rilascio del signor Vanunu, mentre vari organismi internazionali lo hanno ripetutamente proposto per il premio Nobel per la pace;

in Italia, paese direttamente coinvolto, suo malgrado, nella vicenda, si è costituito un comitato italiano libertà per Vanunu, collegato all'Associazione per la pace, che in questi giorni sta assumendo varie iniziative —:

quali iniziative vennero prese, a suo tempo, dal Governo italiano per protestare, con quello israeliano, contro quella che pare agli interroganti la violazione delle leggi internazionali e della nostra sovranità, violazione che, alla luce della successione degli avvenimenti, appare indubbio che sia stata perpetrata;

se non ritenga di unirsi alle varie voci internazionali che chiedono la liberazione del signor Vanunu o, in via subordinata,

almeno condizioni più accettabili e rispettose di diritti umani. (4-12789)

LUCIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 giugno 1931, n. 773 Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede che la concessione della licenza a svolgere attività di vigilanza privata sia affidata al prefetto competente nel territorio rispetto al quale l'istituto di vigilanza svolge la propria azione;

l'articolo 257 della legge 6 maggio 1940, n. 635 prevede, in applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che la domanda per la concessione della licenza debba contenere, oltre all'indicazione del consumo o dei comuni in cui l'istituto intende svolgere la sua azione, l'entità dell'organico previsto, la tariffa, l'indicazione del riposo settimanale e l'orario di lavoro previsto. Lo stesso articolo prevede che ogni variazione o modificazione debba essere autorizzata dal prefetto;

l'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che la licenza possa essere riusata da parte del prefetto a chi dimostri incapacità tecnica ai servizi che intende esercitare. La stessa può essere negata in considerazione del numero o dell'importanza degli istituti già esistenti;

nella circolare n. 559 del 28 luglio 1988 il Ministero dell'interno segnalava che la «...concessione d'un numero d'autorizzazioni superiore a quello corrispondente alle effettive esigenze riscontrabili sul territorio può comportare un accentuarsi del normale regime di concorrenza inducendo gli istituti che operano con il minimo di utili ad assicurare la propria sopravvivenza ricorrendo ad espedienti al margine della correttezza e della liceità», dando indicazione di sospendere la concessione di ulteriori licenze;

a Roma, nel luglio del 1988, erano in attività diciassette istituti di vigilanza,

mentre a tutt'oggi, nonostante l'indicazione del Ministero dell'interno, ne operano quarantatré;

nella provincia di Roma operano, nei quarantatré istituti di vigilanza, circa cinquemilaottocento guardie particolari giurate. Si apprende da fonte sindacale che le ore di lavoro ammontano a circa diciassettemilioni annue, di cui oltre cinquemilioni di ore di straordinario;

da questi numeri appare evidente come, se tali informazioni rispondessero al vero, si sarebbe in presenza di una palese violazione delle norme vigenti per il funzionamento degli istituti di vigilanza oltre che di quelle in materia d'orario di lavoro. Infatti dividendo le diciassettemilioni di ore per il numero degli operatori saremmo non solo di gran lunga al di là delle dodici ore straordinarie per settimana consentite dalla legge, ma anche delle quarantotto ore limite massimo consentito per le ore ordinarie settimanali;

non risulta, peraltro, all'interrogante alcuna autorizzazione rilasciata, da parte dell'ispettorato del lavoro, per il superamento dei limiti consentiti dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 15 marzo 1925, n. 692, né risulta essere stata data alcuna comunicazione di variazione e modificazione del funzionamento dei servizi al prefetto —:

se non intenda disporre un'indagine, affidandola agli organi centrali del Ministero, per verificare tale situazione;

quali iniziative intenda assumere per riportare a norma i comportamenti che risultassero in palese contrasto con la normativa vigente. (4-12790)

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

mentre continuano le trattative diplomatiche italo-slovene e italo-croate a proposito dei diritti delle minoranze e, a quanto affermato ultimamente dai ministri Maccanico e Fassino, a proposito dei diritti

degli esuli istriani espropriati dei loro beni, risultano essere stati adottati da parte delle autorità dei due paesi confinanti atti incompatibili con una reale volontà di positiva risoluzione delle questioni in oggetto;

risulta, in particolare che, le autorità della Repubblica di Croazia avallino l'insediamento ed il possesso, se non proprio un singolare diritto di proprietà senza titolo alcuno, di un cittadino croato su beni in libera disponibilità di cittadini italiani;

i fratelli Umberto Madalen, Giovanni e Renata Carciotti, residenti a Trieste, risultano proprietari in parti uguali dei beni immobili siti ad Umago, c.c.s. Lorenzo costituiti da: P.c. 1579/ 4 seminativo alberato e vigneto di mq. 7872; P.c. 1579/13 orto e frutteto di mq. 1095; P.ed. 231 fabbricato di mq. 82, come da estratto tavolare dd. 15 agosto 1964 F.P. 590, rilasciato dall'ufficio tavolare di Buie e sottoscritto dal residente di quell'ufficio giudiziario - Zuvale Augustin - estratto ottenuto su richiesta del Consolato generale italiano di Capodistria con nota dd. 22 giugno 1964 - n. 07956 Pos. C.9/549/59;

detti beni risultavano essere in libera disponibilità dei detti proprietari, come da nota dd. 2 marzo 1968 - n. 343368 del ministero del tesoro - direzione generale del tesoro - I.g.b.i.e. di Roma;

sino dal 1954, data di esodo, l'abitazione ed i beni sono stati utilizzati dalla madre dei succitati proprietari, Giovanna Zacchigna vedova Madalen, quale legittima usufruttuaria, delle proprietà lasciate dal defunto marito Madalen Antonio;

con l'esodo è stato dato incarico, con atto notarile, di amministrare i beni a Doz Giovanni - abitante ad Umago - S. Giovanni ed immesso per la gestione Zacchigna Feruccio, con il consenso degli aventi titolo;

nel 1961 il Zacchigna Feruccio è stato estromesso d'autorità, senza il consenso dei legittimi proprietari e vi è subentrato certo Visentin Romano Luciano - abitante ad Umago - S. Lorenzo. Quest'ultimo ha usufruito in proprio di ogni avere, pren-

dendo possesso sia dello stabile che delle aree pertinenti, senza versare alcun compenso ai legittimi proprietari;

risulta avere il predetto inoltre frazionato la proprietà cedendo la particella edificio n. 231 e la catastale 1579/13 a certa Visintin Bruna moglie di Livio Dieghi - abitante a Vienna, e iscritto all'ufficio tavolare - certa Elvira Pisteli, dietro compenso che viene indicato in lire 1.500.000 - per la quota parte;

visto il perdurare di una situazione del genere e considerato che i subentranti si sono installati sui beni menzionati, i proprietari si sono rivolti all'ufficio giudiziario di Buie nella persona del suo presidente - Zuvale Augustin - per ottenere la libera disponibilità dei propri beni usurpati con azione forzosa e senza nessun assenso né compenso;

il detto magistrato, firmatario del foglio di possesso ricordato agli inizi, di fronte alla nuova situazione ha tergiversato, adducendo poi quale giustificazione, che i nuovi (sembra proprietari) sono subentrati in base a un decreto della Commissione locale di riforma dd. 8 maggio 1961, che porta il numero 3.6.III/4258/2144/1961, convalidata dal suo ufficio e trascritto sui libri tavolari;

c'è in merito un'evidente contraddizione tra l'estratto tavolare rilasciato, su richiesta del Consolato italiano in data 20 luglio 1964, che conferma che i tre predetti sono proprietari delle realtà descritte e il decreto di riforma del 8 maggio 1961 che compensa il Visentin, con beni di proprietà privata e non soggetti comunque a clausole restrittive di riforma, sia pure in base alle norme instaurate dagli amministratori dell'ex zona « B »;

trattasi, infatti, di una piccola proprietà immobiliare con uno stabile e non di latifondo, circoscritta da altre piccole proprietà, rimaste tuttora a disposizione dei legittimi proprietari, per cui non poteva trovare applicazione il decreto di riforma menzionato. La verità è che il Visentin, abitante nelle adiacenze, si era proposto di

carpire i beni altrui, tra l'altro a fini speculativi e di conseguenza, aveva predisposto un'azione concordata per entrare in possesso e cedere parte, per poi con il ricavato, realizzare una villetta su altra area limitrofa; va sottolineato ancora che la parte ceduta veniva utilizzata nella stagione estiva dal Dieghi viennese;

quanto tutto ciò abbia a che fare con eventuali riforme agrarie, possono capirlo solo quanti erano interessati alla cosa. Da notare, che in un secondo tempo, il Dieghi e moglie Visentin Bruna sono stati estromessi per cui dal 1983 la proprietà si è resa libera;

il 16 marzo 1978, in base al trattato di Osimo - articolo n. 4 - i fratelli Madalen hanno presentato domanda per avere la libera disponibilità dei beni nella ex zona « B ». Il 21 agosto 1984, il ministero degli affari esteri, D.G.A.E. II ha comunicato che i loro nominativi non comparivano nella lista di coloro ai quali le autorità jugoslave avevano accordato la libera disponibilità dei beni, invitandoli a presentare domanda di indennizzo al ministero del tesoro - D.G. tesoro - div. XIX - Roma facendo riferimento alla posizione: Osimo n. 203;

lo stesso ministero degli affari esteri - D.G.A.E. II - ha provveduto, in data 20 agosto 1984, con telexpresso - n. 072/14412 - a trasmettere la documentazione della sopracitata pratica al predetto dicastero;

in data 1° febbraio 1985, in riscontro al telexpresso del ministero degli affari esteri D.G.A.E., i fratelli Madalen rispondevano di non avere intenzione di presentare domanda di indennizzo vista la loro posizione di legittimi proprietari di diritto; in un secondo tempo, gli stessi, scoraggiati dall'inerzia delle autorità italiane e nel timore di perdere ogni diritto, in data 10 agosto 1985, ai sensi della legge n. 269 del 1958 e decreto del Presidente della Repubblica n. 772, hanno presentato domanda di indennizzo, della quale però non hanno avuto alcuna notizia o seguito;

infine, nel corso del 1993, potevano constatare l'esecuzione di scavi intorno al fabbricato (fino ad allora sigillato), il dragaggio del molo antistante e l'occupazione della casa da parte di un'« importante personalità croata » -:

quali iniziative abbia promosso il ministero degli affari esteri in seguito alle segnalazioni dei legittimi proprietari dei beni di cui sopra;

quale risulti essere lo stato attuale delle pratiche ad oggi senza risposta;

se, in particolare, risponda al vero, che l'immobile « rapinato » ai fratelli Madalen risulti abusivamente occupato dal fratello del presidente croato Franjo Tudjman o se si tratti solo di vociferazioni degli abitanti del luogo, peraltro riportate al di qua del confine; in caso affermativo, come si intenda attivarsi in conseguenza. (4-12791)

FAGGIANO. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

con decreto ministeriale del 21 febbraio 1997, applicativo dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 1995, si stabilisce che l'abilitazione alla radiodiagnostica, alla radioterapia ed alla medicina nucleare è da attribuirsi ai soli medici in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina;

tale disposto consente comunque per un periodo limitato a dieci anni l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare ai dirigenti di ruolo che abbiano cinque anni di attività già svolta nella corrispondente disciplina;

il conseguimento del diploma di specializzazione è possibile solo presso università ed attraverso corsi a numero chiuso molto impegnativi, ma soprattutto di lunga durata;

conseguenzialmente i dirigenti non in possesso del diploma troverebbero grosse difficoltà di accesso al corso per la limitata

disponibilità dei posti e ove l'ingresso avvenisse sarebbero costretti a sacrificare il proprio lavoro;

l'attività svolta dai dirigenti di ruolo è iniziata in un periodo in cui non esisteva l'obbligo del possesso del titolo e pertanto non si può loro imputare il fatto di trovarsi in una situazione che non gli permette più di continuare la propria professione se non per un periodo limitato;

considerate le motivazioni pregresse e pur condividendo la necessità della specializzazione sarebbe stato opportuno prevedere una corsia preferenziale di accesso ai corsi presso le sedi universitarie territoriali come fuori quota, e rendere compatibile la frequenza del corso con il lavoro, riconoscendo l'attività lavorativa debitamente documentata, come periodo di pratica valutabile ai fini della specializzazione;

le attuali modalità di accesso rendono incompatibile la frequenza del corso con l'attività professionale per i suddetti dirigenti di ruolo non in possesso di diploma e quindi abilitati a termine, nonostante di fatto svolgano le loro mansioni complessivamente per almeno 15 anni rappresentando comunque un patrimonio di professionalità e competenza la cui formazione ha richiesto impegno di risorse pubbliche -:

se rientrano nell'indirizzo del Ministro della sanità obiettivi di modifica della normativa vigente e comunque quali provvedimenti si intendano assumere per rispondere alle legittime aspettative degli interessati anche in considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento di tali richieste non comporterebbe aumenti di spesa. (4-12792)

FAGGIANO. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

con legge n. 124 del 1970 fu istituito il primo corso di riqualificazione del personale infermieristico « infermieri generici », il quale fu espletato in un anno;

con legge n. 243 del 1980 (legge straordinaria per la riqualificazione, durata cinque anni) fu istituito un secondo corso con sbarramento per coloro che non avessero due anni di anzianità e continuassero ad essere in servizio, e ciò ha rappresentato un limite oggettivo alla possibilità di partecipazione al suddetto corso da parte degli infermieri generici;

con legge n. 502 del 1992 sono state istituite le nuove figure professionali nell'ambito universitario/sanitario nelle quali si ricade dopo un tirocinio della durata di tremila ore divise in tre anni di corso e pertanto gli infermieri generici, non potendo trascurare il proprio lavoro, sono posti di fatto nell'impossibilità di partecipare al suddetto corso universitario, pur avendone i requisiti;

con il contratto nazionale della sanità privata in vigore, la norma contenuta nell'articolo 24 prevede la possibilità di riqualificazione degli infermieri generici su tutto il territorio nazionale, ma puntualmente le regioni, le province, e le Ausl hanno disatteso tale norma;

il mancato ottemperamento dell'articolo 24 mette in grossa difficoltà i circa 82 mila infermieri generici che risultano operare sul territorio nazionale, dei quali 3.500 presenti in Puglia ed oltre 400 nella sola provincia di Brindisi;

appare del tutto evidente e necessario applicare quanto previsto dall'articolo 24 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori n. 94 del 1997 e quindi, a tale riguardo, che tale orientamento possa essere ribadito con apposita circolare ministeriale rivolta a tutti gli enti inadempienti -:

se rientri negli indirizzi del Ministro della sanità l'istituzione di corsi di riqualificazione finalizzati a consentire ai circa 82 mila infermieri generici presenti sul territorio nazionale di partecipare ed ottenere il debito diploma e comunque quali provvedimenti si intendano assumere per dare soluzione adeguata alla situazione in premessa evidenziata. (4-12793)

BORROMETI e CARUANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Enichem SpA ha posto in vendita l'Ibla SpA, azienda con sede a Ragusa, che opera nel settore della detergenza;

tale decisione è l'ulteriore prova dell'atteggiamento di grave sottovalutazione della provincia di Ragusa che ha caratterizzato e, soprattutto da ultimo, caratterizza le scelte dell'Enichem;

tale comportamento non può, comunque, costituire l'ennesima penalizzazione per la presenza industriale nella provincia di Ragusa;

di conseguenza, vanno evitate operazioni di mera speculazione in danno di tale provincia ed in ogni caso, deve essere garantito il prosieguo dell'attività dell'industria Ibla SpA, con il correlativo mantenimento dei livelli occupazionali —

se rispondano al vero le notizie in ordine alla definizione delle trattative di vendita della Ibla SpA;

quali iniziative intenda assumere per evitare ulteriori penalizzazioni della provincia di Ragusa da parte di Enichem ed in particolare per assicurare il prosieguo dell'attività industriale dell'Ibla SpA, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. (4-12794)

GIACCO, CESETTI, GASPERONI, DUCA e POLENTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel giorno 26 settembre 1997 alcune zone delle Regioni Marche e Umbria sono state colpite da un gravissimo sisma del 9° grado della scala Mercalli, che ha arrecato ingenti danni alla popolazione e alle abitazioni;

se non ritenga doveroso disporre, tenuto conto dell'importanza della presenza e dell'impegno dei giovani per la ricostruzione, la fine del servizio militare obbligatorio ed il rientro presso i paesi di origine per i militari di leva residenti nelle

zone dichiarate terremotate delle Marche e dell'Umbria. (4-12795)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dopo il terremoto che ha colpito gravemente alcune zone umbro-marchigiane, il sottosegretario di Stato per l'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile, Barberi, ha denunciato pressioni da parte di alcuni politici in ordine alla gestione dei fondi destinati alle vittime del sisma —

di quali notizie disponga relativamente ai tentativi denunciati dal sottosegretario Barberi;

se non ritenga che questi problemi debbano essere discussi in maniera trasparente in Parlamento, piuttosto che sui *media*. (4-12796)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza Volontè ed altri n. 2-00680, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 29 settembre 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sanza.

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione Valpiana n. 5-01371, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 gennaio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Nardini.

L'interrogazione Aprea n. 5-02525, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 19 giugno 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Michelini.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interpellanza Saia n. 2-00568 del 20 giugno 1997, in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02955;

interrogazione a risposta orale Gramazio n. 3-01461 del 15 settembre 1997, in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02956;

interrogazione a risposta scritta Giannotti n. 4-12262 del 15 settembre 1997, in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02957.

*SEGUONO INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BAMPO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia sta provvedendo alla sostituzione degli apparati telefonici a gettone con analoghi predisposti con pagamento a tessera pre-acquistata;

tali tessere hanno una scadenza preordinata;

la cabina telefonica è utilizzata quasi esclusivamente da persone che non possono permettersi il telefonino portatile ed in molti casi risultano essere studenti, stranieri e anziani che non possono permettersi il pagamento di un canone mensile;

la scadenza della tessera fa perdere all'utente la quota di pagamento rimasto inutilizzato;

ad ogni pagamento effettuato contro resa di un servizio deve necessariamente e realmente corrispondere il servizio medesimo;

al tempo in cui esistevano solo i gettoni telefonici il cittadino non perdeva mai il proprio denaro —:

se qualora quanto su esposto corrisponda a verità, la Telecom Italia sia in qualche modo vincolata alla restituzione della quota di denaro inutilizzata ed eventualmente in quale maniera il cittadino possa accedere alla resa;

come intenda eventualmente tutelare il cittadino qualora la Telecom Italia non avesse previsto di restituire il denaro impropriamente trattenuto;

se non ritenga di dover prevedere l'obbligo per la Telecom Italia dell'emissione di tessere prive di scadenza, al fine di evitare che proprio i cittadini meno

abbienti debbano essere penalizzati dalle innovazioni tecnologiche. (4-05739)

RISPOSTA. — *Al riguardo la concessionaria Telecom Italia S.p.A. ha precisato che gli apparecchi telefonici a scheda accettano sia le schede telefoniche prepagate, sia la carta di credito telefonica, nonché — in alcune postazioni (aeroporti, stazioni, alberghi) — anche le più diffuse carte di credito commerciali.*

La concessionaria ha inoltre osservato che, a livello nazionale, su circa 384.000 telefoni pubblici installati, soltanto 60.000 apparecchi stradali accettano esclusivamente le schede telefoniche e le carte di credito; i rimanenti 324.000 apparecchi funzionano anche con moneta.

Le schede telefoniche prepagate, ha precisato la Telecom hanno, attualmente, una validità media di due anni e mezzo; che consente al cliente un ampio margine di utilizzo; oltre detto periodo non è tecnicamente possibile garantire il mantenimento del segnale magnetico impresso sulla banda, necessario per una corretta accettazione della scheda stessa da parte degli apparecchi telefonici.

La disabilitazione periodica risponde, tra l'altro, all'esigenza tecnica di semplificare e rendere più rapide le procedure di controllo che consentono di prevenire eventuali frodi a danno dei clienti e della concessionaria.

Nell'interesse della clientela ed al passo con le esigenze del mercato, Telecom Italia sta studiando le modalità operative che consentiranno alla clientela di ottenere il rimborso o la sostituzione della scheda telefonica scaduta sia presso ogni filiale Telecom che presso il corrispondente negozio sociale.

La concessionaria ha sottolineato, infine, che l'utilizzo delle schede telefoniche risulta particolarmente comodo e gradito alla clientela ed ha consentito alla società di limitare i continui atti vandalici ed i furti perpetrati su telefoni a disposizione del pubblico con conseguente maggiore disponibilità operativa degli apparecchi stessi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

BERGAMO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1985 il signor Vincenzo Osso, nato a Cosenza il 6 settembre 1966 e residente a San Lucido (Cosenza), strada H n. 11, subiva un grave infortunio sul lavoro;

il signor Osso prestava attività lavorativa presso la vetreria della ditta Spada, avente sede in San Lucido;

durante il trasposto di materiale vario per conto della ditta, eseguito con un ciclomotore messogli a disposizione dal datore di lavoro, il predetto giovane, cadendo, si procurava la frattura scomposta di tibia e perone;

a causa di tale sfortunata evenienza gli veniva asportata parte del perone e, a seguito di laboriosa operazione chirurgica, gli veniva fissata sull'arto destro una piastra metallica, applicata per mezzo di dodici bulloni;

tale operazione, eseguita presso l'ospedale civile di Cetraro (Cosenza) necessitava di un anno di degenza per il paziente;

a seguito di ciò, il signor Osso veniva chiamato a visita dall'Inail di Cosenza, che gli assegnava una invalidità del 22 per cento, con conseguente indennizzo di lire 4.500.000 e di lire 187.000 mensili;

nel corso degli anni lo sfortunato lavoratore, non essendo in grado di utilizzare perfettamente l'arto destro e poggiando, invece, il peso del corpo sull'arto sinistro, si procurava una sclerosi delle vene degli arti inferiori; a ciò si aggiungeva un vistoso gonfiore delle vene e delle caviglie durante la deambulazione; al signor Osso era pertanto impedita qualsiasi attività lavorativa;

inoltre l'arto sinistro presentava scarsa mobilità delle dita del piede, a causa di tutto ciò al paziente è stato consigliato l'uso di calze ortopediche e fastidiosi collant, onde preservare da altri eventuali danni inguine, arti inferiori e reni;

il 16 settembre 1996 il signor Osso veniva convocato presso la stessa sede Inail di Cosenza per essere sottoposto a visita di controllo per valutare l'invalidità assegnatagli;

il giovane si presentava al medico dell'Inail con nuovi accertamenti, che evidenziavano i peggioramenti predetti e sottolineavano la gravità degli esiti dell'infortunio sul lavoro del 1985;

di fronte a tale quadro clinico il medico dell'Inail valutava la precedente percentuale d'invalidità del 22 per cento eccessiva ed assegnava, invece, una invalidità pari all'undici per cento, con conseguente assegno mensile decurtato a lire 98.000;

il signor Osso, gravemente turbato da tali accadimenti e profondamente scoraggiato, non procedeva neanche alla presentazione del ricorso previsto dalla normativa vigente, ciò, soprattutto, a causa della totale sfiducia nutrita, dopo tali episodi, nei confronti della pubblica amministrazione —:

quali urgenti ed improcastinabili provvedimenti intenda assumere in merito a tale triste situazione e se non ritenga doveroso riesaminare il caso in oggetto, visto che appare, *prima facie*, trattarsi di un errore di clamorosa entità. (4-07066)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato quanto segue.

Il Sig. Vincenzo OSSO, in data 8 luglio 1985, subì un infortunio per cause ed in circostanze lavorative.

Da parte della sede INAIL di Cosenza fu riconosciuto all'interessato, in base ai postumi all'epoca accertati, un grado d'inabilità pari al 22% e venne costituita la relativa rendita.

Successivamente, nel 1996, l'interessato veniva sottoposto a visita medica di revisione, disposta a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30.6.1965, n. 1124, durante la quale veniva

rilevata una modificazione migliorativa dei postumi dell'incidente.

Tale valutazione ha comportato, necessariamente, una diversa valutazione del danno con il riconoscimento del grado di inabilità pari all'11% e conseguente riduzione della rendita.

Quanto sopra, in ragione dei principi che regolano la disciplina in tema di tutela antinfortunistica che, attraverso il citato istituto della « revisione », prevede il costante adeguamento dell'indennizzo erogato ai lavoratori infortunati, all'aggravamento o al miglioramento delle condizioni fisiche degli stessi.

Secondo le notizie fornite dalla Sede INAIL di Cosenza, non risultano prodotte ed acquisite agli atti le risultanze dei « nuovi accertamenti che evidenziano i peggioramenti » dello stato invalidante del Sig. Osso.

L'Istituto ha tenuto a precisare che la mancata opposizione da parte dell'interessato al provvedimento di riduzione della rendita a termini dell'articolo 104 T.U. n. 1124/1965, non ha consentito l'espletamento della visita collegiale medica, strumento sia pure informale adottato nella prassi operativa per la definizione dei casi controversi, attraverso il confronto fra la valutazione operata dal sanitario dell'Ente e quella del medico di fiducia del lavoratore assicurato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERSELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ex dipendente delle poste e delle telecomunicazioni signor Ubaldo Lanciotti, in servizio presso l'ex ufficio quinto automezzi di Bologna, fu collocato in pensione con anni 20 di servizio in data 1° luglio 1985; lo stesso dipendente, con domanda del 9 aprile 1979, chiese la ricongiunzione dei periodi assicurativi, come disposto dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, articolo 2/6 per anni otto e mesi tre;

risulta, a tutt'oggi, non essere stato conteggiato, ai fini pensionistici, un pe-

riodo complessivo di quindici mesi dal 1° aprile 1964 al 31 dicembre 1964 e dal 1° gennaio 1965 al 30 giugno 1965 —:

quali iniziative intenda adottare affinché al signor Lanciotti venga riconosciuto e retribuito il rimanente periodo di ricongiunzione. (4-09006)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487) — tutti gli adempimenti concernenti l'erogazione della liquidazione, nonché la corresponsione dei ratei di pensione e della buonuscita a favore del personale dell'ente medesimo sono stati trasferiti — a decorrere dal 1° agosto 1994 — all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) il quale, pur sotto la vigilanza di questo Ministero, come disposto dal regolamento adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329, dispone di autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile.

Ciò premesso, si significa che il citato Istituto, interpellato sulla posizione pensionistica del sig. Ubaldo Lanciotti, ha precisato che la sede INPS di Bologna ha inviato con molto ritardo il modello suppletivo comprendente il periodo mancante (pari a 1 anno, 3 mesi e 7 giorni), necessario per la sua definizione.

A completamento di informazione il ripetuto IPOST ha comunicato che quanto prima la delibera di concessione del trattamento di quiescenza definitivo sarà inviata al Ministero del tesoro, il quale provvederà a versare al Lanciotti il conguaglio spettantegli.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

BIOCCHI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

il professor Fabrizio Monaco, ordinario di endocrinologia presso l'università

« G. D'Annunzio » di Chieti dal 1986, si è ripresentato al concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia gruppo n. F0750, titolo endocrinologia, decreti ministeriali 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992, per sei posti, ed è risultato non idoneo;

il concorso si è concluso il 28 luglio 1994 ed è stato approvato dal Cun nell'adunanza del 12-16 settembre 1994 (malgrado la precedente delibera del Cun stesso, prot. Fo 3877, che richiedeva l'annullamento del concorso di otorinolaringoiatria, successivamente annullato dal Ministro, poiché erano stati giudicati non idonei tre professori ordinari;

il 10 novembre 1994 il professor Monaco ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il 16 novembre 1994 ha ricevuto una raccomandata espresso con avviso di ricevuta dal ministero dell'università e della ricerca scientifica — dipartimento istruzione universitaria, ufficio VII — con allegato un decreto ministeriale del 16 novembre 1994 in cui si dichiara che il professor Monaco è stato escluso dal concorso ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza 9 febbraio 1993;

nel corso della XII legislatura, con interrogazione parlamentare dell'onorevole Carla Mazzuca, allora deputato del Patto Segni e membro della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, all'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica Podestà, è stata più volte richiesta, senza successo, l'esibizione dell'ordinanza al ministero;

il Cun, nell'adunanza del 15 luglio 1994, prot. Fo/3877, chiedeva al Ministro l'annullamento del concorso di prima fascia n. F1500, titolo otorinolaringoiatria, e deliberava che non potevano essere dichiarati non idonei « (...) tre candidati (Arslan, Quaranta e Sanna); questi, essendo già professori universitari di discipline comprese nel raggruppamento concorsuale in oggetto, avrebbero potuto essi stessi divenire commissari, in quanto detentori del diritto di elettorato passivo (...) »;

il concorso di otorinolaringoiatria è stato annullato dal Cun, in seguito al parere richiesto dal dipartimento istruzione universitaria, ufficio VII (lettera ministeriale n. PO/2814 del 7 giugno 1994, lo stesso dipartimento che, invece, nel caso del concorso in oggetto, ha emesso il decreto ministeriale 16 novembre 1994 con il quale il professor Fabrizio Monaco « viene escluso dal concorso medesimo e il giudizio, espresso nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice, deve intendersi come *tamquam non esset* », quattro mesi dopo la conclusione del concorso —:

perché il Cun abbia espresso due pareri contrastanti nei confronti di due situazioni esattamente sovrapponibili (concorso di otorinolaringoiatria esaminato nell'adunanza del 15 luglio 1994 e quello di endocrinologia esaminato nell'adunanza del 12-16 settembre 1994), in cui i professori ordinari ripresentatisi al concorso sono stati giudicati non idonei in entrambi i casi, ma nel caso di otorinolaringoiatria il concorso è stato annullato mentre nel caso di endocrinologia è stato approvato;

perché il dipartimento dell'istruzione universitaria, ufficio VII (lettera ministeriale n. PO/2814 del 7 giugno 1994), nel caso del concorso di otorinolaringoiatria abbia chiesto al Cun il parere circa la regolarità degli atti della commissione, mentre ciò non è stato fatto dal medesimo dipartimento nel caso del concorso in oggetto;

perché sia stato emanato il decreto ministeriale del 16 novembre 1994, con il quale il professor Fabrizio Monaco viene escluso dal concorso, solo quattro mesi dopo la conclusione del concorso e solo una settimana dopo la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio da parte dello stesso professor Monaco. (4-06836)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si precisa quanto segue.*

Anzitutto risulta improponibile il confronto che l'On.le interrogante pone tra il concorso in « endocrinologia » a cui ha partecipato il prof. Fabrizio Monaco, già ordinario nella stessa materia, presso l'Università « Gabriele D'Annunzio » di Chieti e quello in « otorinolaringoiatria ».

Ogni concorso infatti, pur seguendo la medesima procedura — compresa quindi la sottoposizione degli atti delle Commissioni giudicatrici all'organo consultivo (C.U.N.) affinché vengano esaminati sotto il profilo della regolarità (procedurale) — segue una propria e distinta vicenda.

Conseguentemente rientra nei canoni della normalità che un concorso risulti approvato ed un altro annullato.

Ora gli atti del concorso gruppo F1500, titolo « otorinolaringoiatra » cui parteciparono tre ordinari, non furono approvati dal CUN in quanto la Commissione esaminatrice era incorsa in valutazioni contraddittorie. Infatti pur avendo incluso tra i criteri di giudizio la valutazione dell'attività didattica, ha dichiarato idonei alcuni tecnici laureati e inidonei alcuni professori già ordinari di cattedra.

Inoltre è stata giudicata insufficiente anche la loro produzione scientifica, produzione che, come direttori di gruppo di ricerca, doveva venire valutata anche in relazione all'attività scientifica degli allievi.

Dinanzi alla contraddizione della Commissione il C.U.N. non poteva che esprimere il proprio negativo avviso sulla approvabilità degli atti.

Le incongruenze sopra rilevate non sono state invece rilevate nei riguardi del concorso FO750 - titolo « endocrinologia », a cui ha partecipato il prof. Fabrizio Monaco.

Quanto alla « tardiva emanazione » (rispetto alla pronuncia di parere favorevole all'approvazione da parte del CUN) del provvedimento ministeriale e cioè del decreto ministeriale 16.11.1994, con cui il prof. Monaco è stato escluso dal concorso, per effetto della sottoposizione degli atti concorsuali del visto della Ragioneria Centrale, tale « tardiva emanazione » non inficia

comunque la legittimità del provvedimento stesso di cui al citato decreto ministeriale 16.11.1994.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

BOGHETTA e STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se corrisponda al vero che l'Inps ha proceduto alla stipula di una convenzione con il Politecnico di Milano (Scuola formazione) sul programma di formazione dirigenti e quadri, per un valore di dieci miliardi di lire, evitando di sottoporre la delibera al consiglio di amministrazione e, quindi, conseguentemente, al controllo del collegio dei sindaci e del consiglio d'indirizzo e vigilanza;

se intenda accertare e vigilare affinché la convenzione medesima venga direttamente gestita dal Politecnico e non venga, viceversa, girata a società private (quali la Isvor Fiat o altre), poiché, se ciò avvenisse, si tratterebbe, nella pratica, di un gravissimo aggiramento della norma che prevede l'obbligatorietà della gara per convenzioni stipulate dall'Inps con società private. (4-05573)

RISPOSTA. — In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare presentato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto quanto segue.

L'INPS, nel quadro dell'attività di formazione manageriale per i dirigenti e i direttori dei Centri Operativi dell'Istituto, ha preso contatti, nel mese di novembre del 1996, con il Politecnico di Milano per individuare i contenuti di due progetti formativi di particolare complessità.

Ciò in linea con quanto previsto dalle modalità di realizzazione delle iniziative di formazione previste nel « Piano di formazione » dell'Ente per il 1996, il quale, nel-

privilegiare i rapporti con le strutture pubbliche, prevedeva il ricorso a:

professionalità interne;

convenzioni con Istituzioni universitarie;

società di consulenza e formazione, tramite licitazione privata.

In particolare si ipotizzava di stipulare una convenzione con il Politecnico di Milano per la realizzazione di due progetti di formazione per 650 dirigenti e per 290 direttori di centri Operativi dell'Ente nel quadro delle iniziative formative volte a supportare l'evoluzione del modello organizzativo dell'Istituto con l'introduzione di nuovi e più efficienti metodi e strumenti gestionali.

La convenzione avrebbe comportato la spesa complessiva prevista nell'ordine di 2 miliardi di lire.

La gestione dei suddetti progetti formativi sarebbe stata affidata alla diretta responsabilità del Politecnico con interventi da parte del MIP (Consorzio Universitario per la Gestione di Impresa), diretta emanazione del Politecnico e dall'apporto professionale di strutture di formazione facenti parte del Consorzio MIP stesso, tra le quali l'ISVOR FIAT.

Tali contatti, peraltro, non si sono successivamente concretizzati nella stipula effettiva della convenzione.

Si fa presente, da ultimo, che l'Istituto per la realizzazione dei due progetti in questione ha emesso un bando di licitazione privata, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee del 10 luglio 1997 e sulla G.U. della Repubblica Italiana del 17 luglio 1997.

Del suddetto bando è stato dato annuncio su vari quotidiani nazionali nel luglio u.s.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CANGEMI, STRAMBI e GIORDANO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

una situazione di diffusa illegalità e di pesantissimo ricatto pesa ogni giorno di più su migliaia di lavoratori del comparto agrumicolo in ampie fasce delle province di Catania e di Siracusa, dove si concentra parte consistente della produzione nazionale del settore;

la violazione costante delle leggi sul lavoro, delle norme contrattuali e persino degli accordi di gradualità, stipulati a norma dell'articolo 123 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la pratica generalizzata di costringere i lavoratori a firmare buste-paga con importi superiori alle somme effettivamente percepite, la dilagante evasione contributiva, l'inasprirsi delle condizioni di lavoro oltre i limiti di un inaccettabile sfruttamento: sono questi i termini che caratterizzano il mondo del lavoro nelle aree agrumetate;

in questo contesto e di fronte all'inefficacia dell'azione degli apparati preposti a far rispettare le leggi, si insediano nel territorio gravissime forme di organizzazione di intermediazione illegale della manodopera. — il caso della società Adda, con sede nel comune di Scordia (Catania), indicata dalle organizzazioni sindacali con esposti all'ispettorato del lavoro di Catania, come organizzatrice appunto di una estesa attività di intermediazione illegittima nei rapporti di lavoro nel comparto agrumicolo;

l'Ispettorato del lavoro di Catania, con nota del 29 marzo 1996, indirizzata alla Camera del lavoro di Caltagirone, comunicava di aver eseguito gli accertamenti e, constatando le violazioni delle norme vigenti, di aver redatto notizia di reato e di averla inviata in data 29 gennaio 1996, alla competente procura della Repubblica presso la pretura di Caltagirone;

ad oggi, nonostante questa conferma ufficiale delle denunce delle organizzazioni dei lavoratori, non si è verificato nessun intervento in grado di sanzionare e di far cessare le attività illegittime di intermediazione e reclutamento della manodopera che continuano a svilupparsi, rappresentando non solo un'inaccettabile violazione

dei diritti dei lavoratori, ma una profondissima ferita alla vita democratica e civile delle comunità interessate —:

quali iniziative immediate si intendano assumere per garantire il rispetto delle leggi e delle norme contrattuali.

(4-06614)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato, è opportuno precisare, in via preliminare, che gli uffici del lavoro in Sicilia dipendono funzionalmente dalla Regione Siciliana. Pertanto, il Ministero ha richiesto, a titolo meramente informativo, elementi conoscitivi all'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale di Palermo, al fine di soddisfare le richieste formulate dalla S.V.

Le risultanze degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che viene esercitata, nel settore agricolo, una costante attività di vigilanza, come, d'altro canto, avviene per gli altri settori, che meritano la medesima attenzione.

In particolare, per quanto concerne la provincia di Catania, il locale Ispettorato del lavoro ha fatto presente che, nel mese di ottobre u.s., durante una riunione alla quale hanno partecipato le OO.SS. dei coltivatori e le organizzazioni datoriali del comparto agricolo, sono stati esaminati i problemi del settore, soprattutto in relazione all'intensificarsi dell'attività di raccolta degli agrumi nel periodo invernale. In tale occasione sono state individuate le più efficaci modalità di intervento ispettivo.

Sono stati, quindi, organizzati gruppi di vigilanza formati da ispettori del lavoro e dell'INPS che svolgono costante opera di controllo, sia nel corso della raccolta che della lavorazione e commercializzazione dei prodotti. Inoltre, sono state contattate le forze dell'ordine, che hanno fornito il necessario apporto di uomini e mezzi.

Per quanto concerne la ditta « Adda », cui si fa riferimento nella interrogazione, l'ufficio periferico ha reso noto di essersi occupato della stessa già negli anni 1995-96.

A conclusione degli accertamenti, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Caltagirone gli illeciti di natura penale riscontrati. Da notizie acquisite successivamente presso gli uffici giudiziari, è stato accertato che, in data 25.10.96, il G.I.P. ha disposto l'archiviazione della notizia criminis, non riscontrando ipotesi di reato.

Per quanto concerne, invece, la provincia di Siracusa, il locale Ispettorato ha assicurato di aver sempre svolto attività di vigilanza nel settore agricolo ed, in particolare, nel comparto agrumicolo. I casi accertati, comportanti violazioni alle norme sul collocamento, evasione contributiva e prestazioni fittizie, sono stati regolarmente contestati secondo le disposizioni legislative e denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Non risultano accertati, sempre secondo le dichiarazioni dell'organo ispettivo, casi in cui i lavoratori hanno dichiarato o denunciato di aver ricevuto paghe inferiori a quelle indicate nei prospetti paga, né tantomeno sono emersi casi di lavoratori che sarebbero stati costretti a firmare buste paga riportanti importi superiori alla retribuzione effettivamente percepita.

Sono stati, invece, riscontrati casi di lavoratori che hanno dichiarato di percepire retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali.

A tale riguardo l'Ispettorato ha attivato la procedura diretta al disconoscimento degli sgravi contributivi e di eventuali benefici governativi o regionali.

Relativamente, poi, alla già citata ditta « Adda » lo stesso organo ispettivo ha fatto presente che, a seguito di accertamenti mirati, è stato denunciato, in data 18/12/96, alla locale Procura della Repubblica, il responsabile della ditta predetta, nonché il legale rappresentante della ditta appaltante, « Oranfrizer », per violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 1369/60 (Divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro).

In particolare è stato accertato che la ditta in questione, « società in accomandita semplice », con un capitale irrisorio di dieci milioni, si è costituita come società di servizi, priva di ogni mezzo e attrezzatura

necessaria per lo svolgimento dell'attività predetta. La stessa opera nei territori di Lentini e Carlentini e si limita a fornire semplice manodopera agricola, per la raccolta di agrumi, tutte le volte in cui è richiesta dalla società Oranfrizer, con la quale ha stipulato un contratto di appalto generico, per la raccolta di agrumi.

In particolare, la ditta «Adda» si è assunta l'onere di fornire mere prestazioni di lavoro, a mezzo di manodopera dalla stessa assunta e dietro il corrispettivo di centotrenta lire per ogni chilogrammo di agrumi raccolti. Secondo notizie assunte dall'Ispettorato, l'Autorità Giudiziaria ha deciso il rinvio a giudizio delle persone denunciate.

Per completezza di informazione si sottolinea, inoltre, che anche il Comando Generale della Guardia di Finanza svolge azione di contrasto del c.d. lavoro nero, principalmente nell'ambito dell'attività di individuazione e controllo degli evasori totali e paratotali, atteso che questi ultimi, oltre a non dichiarare al Fisco i propri redditi, omettono anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

D'altro canto, ai fini di una più efficace lotta all'evasione contributiva, il decreto-legge n. 6193, convertito nella legge n. 63/93, ha introdotto e disciplinato la c.d. vigilanza integrata ai fini fiscali e contributivi, che prevede l'esecuzione di interventi congiunti ad opera della Guardia di Finanza, degli Ispettorati del Lavoro e dei Servizi ispettivi degli Enti Previdenziali. In tale prospettiva, il suddetto provvedimento normativo ha istituito il Comitato per la Vigilanza ed il Coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con il compito di individuare le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, nonché di predisporre periodicamente progetti di controllo integrato.

A tale fine, vengono svolti programmi di controllo nei confronti di soggetti a rischio, individuati mediante specifiche metodologie di «incrocio» dei dati e delle informazioni in possesso dell'Anagrafe Tributaria e degli Enti previdenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo del 18 dicembre 1996, l'interrogante chiedeva al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale ed il relativo risarcimento dei danni subiti in seguito alle inondazioni dei fiumi Sele e Calore, verificatesi l'autunno del 1996;

fino al 1996 a molti operatori agricoli dei comuni silentini non erano stati ancora corrisposti gli indennizzi relativi alle rovine prodotte dalla furia dei fiumi negli anni 1988 e 1993;

il comune di Agropoli (Salerno), ha subito notevoli danni alle infrastrutture dopo violente mareggiate che si sono abbattute sul lungomare cilentano;

le aree colpite dalle tracimazioni dei corsi d'acqua sono perlopiù a vocazione agricola e turistica;

all'interrogante risulta che per i comuni ubicati nel settentrione d'Italia lo Stato abbia già disposto il risarcimento dei danni relativo alle alluvioni del mese di giugno 1997 —:

come mai le popolazioni salernitane che traggono sostentamento dalle attività primaria e turistica non abbiano ricevuto ancora gli indennizzi promessi dal Governo;

perché siano state adottate procedure più celeri per il risarcimento dei danni a favore dei comuni settentrionali, dando in questo modo la sensazione agli italiani di considerare la popolazione nazionale come divisa in cittadini di «serie A» e di «serie B». (4-11899)

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente evidenziare che, relativamente alle inondazioni dei fiumi Sele e Calore verificatesi nell'autunno 1996 questo Ministero, in accoglimento della proposta della Regione Campania pervenuta a conclusione degli accertamenti tecnici di competenza, ha immedia-

tamente attivato gli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale con l'emissione del decreto di declaratoria 22 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1997. Tale provvedimento ha riguardato le piogge alluvionali manifestatesi dal 19 settembre al 21 ottobre 1996 in vari comuni della provincia di Salerno.

Per consentire l'attuazione degli interventi di soccorso nelle aree colpite è stata prevista per la Campania l'erogazione complessiva di lire 25.719 milioni, proveniente dal primo prelevamento e ripartizione dei fondi tra le regioni per l'anno 1997. L'assegnazione di tale somma alla detta Regione, territorialmente competente al pagamento, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni: il trasferimento dei fondi nel bilancio regionale sarà disposto non appena la conferenza Stato-Regioni avrà espresso il parere di competenza durante la prossima seduta, prevista per la seconda metà del corrente mese.

Per ciò che attiene, poi, alle analoghe piogge alluvionali del 1988 e del 1993, verificatesi nella medesima provincia di Salerno, dal riscontro degli atti d'ufficio è stato accertato che questo Ministero ha emesso i seguenti decreti di declaratoria:

piogge torrenziali dal 19 al 24/11/1988: decreto ministeriale 15/9/1989, pubblicato nella G.U. n. 232 del 4/10/1989;

piogge alluvionali dal 24 al 27/12/1993: decreto ministeriale 21/7/1994, pubblicato nella G.U. n. 178 dell'1/8/1994.

Per consentire l'attuazione degli interventi di soccorso nelle aree colpite dalle predette avversità, a favore della Regione Campania sono state assegnate le seguenti somme, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale:

lire 16.628 milioni per le piogge del 1988;

lire 60.535 milioni per le piogge del 1993.

Tra le aree colpite non sono stati segnalati danni nel territorio comunale di Agro-

poli. È da ritenere, quindi, che le mareggiate a cui fa riferimento la S.V. On.le con l'atto che si riscontra non abbiano interessato il settore agricolo.

Con riguardo alle presunte priorità accreditate ai territori del Nord Italia per le alluvioni del giugno 1997, si precisa che gli interventi di questo Ministero a favore delle aree colpite da calamità eccezionali sono effettuati sulla base di specifiche proposte avanzate dalle Regioni interessate. Pertanto, anche nel caso degli eventi piovosi dello scorso giugno sulle aree settentrionali, questo Dicastero ha provveduto all'esame delle proposte di intervento inviate da parte degli Enti territoriali competenti e, dove sono stati ritenuti sussistenti i requisiti di legge, si è proceduto alla emanazione del decreto di declaratoria.

È evidente, pertanto, che i ritardi lamentati dalla S.V. On.le in merito all'erogazione degli aiuti nelle aree agricole della provincia di Salerno, colpite dalle richiamate avversità, non sono da ascrivere a questa Amministrazione, la quale ha sempre proceduto con la massima sollecitudine all'emissione dei provvedimenti di propria competenza.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

CAVERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la partita di calcio Italia-Inghilterra del 12 febbraio 1996, non è stata trasmessa né per televisione né per radio in larga parte del territorio della Valle d'Aosta; questo è avvenuto perché Tmc, emittente che ha conquistato i diritti con Radio Montecarlo e Radio 105, non ha i ripetitori in larga parte della regione;

questo « caso » evidenzia il rischio che le « aste televisive » sui diritti dello sport possono risultare lesive della possibilità di seguire importanti avvenimenti sportivi nelle zone di montagna;

le emittenti private possono non avere l'interesse commerciale di assicurare la

ritrasmissione dei loro programmi in zone considerate marginali come le vallate alpine;

tuttavia le esigenze del libero mercato vanno contemperate con i diritti dei cittadini, specie di coloro che già si trovano a pagare il canone televisivo per un'emittente pubblica che invece deve garantire una buona diffusione del proprio segnale —:

se il Governo non intenda, per manifestazione sportive quali il calcio, lo sci, le olimpiadi, i campionati mondiali, studiare i meccanismi che consentano comunque la ritrasmissione da parte della Rai laddove le emittenti private non assicurino il servizio. (4-07474)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che nel novembre 1996 il broker internazionale UFA aveva proposto l'acquisizione di un ampio pacchetto di diritti radiotelevisivi concernenti, oltre alla partita di calcio Inghilterra-Italia del 12 febbraio scorso, una nutrita serie di avvenimenti sportivi, per un costo complessivo di circa 25 miliardi di lire che è stato ritenuto esorbitante, considerato che molti eventi inclusi nel pacchetto non rivestivano un particolare interesse.

Successivamente la medesima RAI ha cercato di sostenere una diversa selezione dell'offerta («spacchettamento», in gergo tecnico) comprendente naturalmente la partita degli «azzurri» a Wembley; sono state, pertanto, ipotizzate e discusse varie possibili soluzioni alternative, tutte comunque rivolte ad applicare, da parte della RAI, criteri di sana gestione.

La ripetuta concessionaria ha dichiarato che in ogni caso, durante la trattativa, non ha mai posto o ricevuto alcun ultimatum che potesse giustificare improvvise rotture.

Per parte sua l'UFA comunicava, senza darne preavviso, di aver ceduto i diritti radiotelevisivi in questione al gruppo Cecchi Gori, a condizioni evidentemente più vantaggiose rispetto a quelle emerse nella trattativa in corso con la stessa RAI.

Tenendo conto dei suoi doveri verso i telespettatori, delle richieste pervenute e delle preoccupazioni di ordine pubblico, da più parti segnalate, la RAI ha deciso, relativamente alle zone del Paese non raggiunte dal segnale di Telemontecarlo, di accogliere l'offerta del gruppo Cecchi Gori consistente nella possibilità di trasmettere l'avvenimento sportivo in differita e non prima delle ore 24: ciò dopo che erano state proposte e ribadite una serie di condizioni ritenute dalla concessionaria incompatibili con una corretta gestione aziendale.

Nel ricordare che la partita degli «azzurri» a Wembley è stata trasmessa su Raiuno con inizio alle ore 24, la ripetuta RAI ha reso noto di aver raggiunto, per il futuro, un'intesa con la Ferdercalcio per i diritti di trasmissione di tutte le partite delle «nazionali» giocate in Italia nel 1997.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

CENNAMO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — *Per sapere — premesso che:*

la «Ala» spa, con sede nel comune di Pollena Trocchia, (Napoli), azienda specializzata nella produzione di lucchetti e serrature, che attualmente si avvale di un organico di trentadue unità lavorative, in data 13 febbraio 1997, ha dato corso alla procedura di mobilità di nove lavoratori, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

le ragioni che hanno determinato tali scelte «... sono da individuarsi sia nella grave crisi di mercato che ha determinato la perdita definitiva di commesse sul mer-

cato nazionale », sia nella perdita di competitività dei prodotti dell'azienda rispetto a quelli importati dai paesi dell'estremo Oriente;

la « Ala », azienda che nel settore vanta una storia prestigiosa che attraversa gli ultimi cinquanta anni, con un ciclo produttivo quasi del tutto automatizzato, nella fase immediatamente precedente all'attuale crisi di mercato, contava su un organico di cinquanta addetti ed un *export* pari al venticinque per cento del fatturato, coprendo sia i Paesi del Mediterraneo sia il continente americano;

il giorno 25 febbraio 1997, presso l'Unione industriali di Napoli si è svolto un incontro tra le parti nel corso del quale la direzione della società Ala ha confermato la necessità di dar corso alla procedura di riduzione del personale e di messa in mobilità nei confronti di nove lavoratori, mentre le organizzazioni sindacali (Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl), pur opponendosi fermamente ai licenziamenti, hanno dichiarato ampia disponibilità « ... per ricercare tutte le soluzioni ed eventualmente le misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale ed evitare i licenziamenti succitati... »;

in un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Pollena Trocchia tenutosi il 27 febbraio 1997, « ... il rappresentante della ditta Ala si è dichiarato disponibile a ricercare soluzioni alternative al licenziamento ed allo scopo si è formato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti sindacali e dell'azienda... »; allo stato non risulta che il gruppo di lavoro stesso abbia elaborato ipotesi di soluzione della vertenza in atto;

nel corso di un ulteriore incontro svoltosi presso l'Unione degli industriali di Napoli il 10 marzo 1997, la direzione della società Ala ha confermato, ancora una volta, la necessità di dare corso alla richiamata procedura di riduzione del personale e di messa in mobilità nei confronti di nove lavoratori;

i lavoratori dell'azienda sono riuniti in assemblea permanente dal 21 marzo

1997, ed il sindaco del comune di Pollena Trocchia, dottor Andrea Ammendola, ha richiesto un urgente incontro al prefetto di Napoli « ... al fine di definire la vertenza in atto »;

lo scorso 25 marzo, presso la direzione provinciale del lavoro, si è svolto un nuovo incontro tra le parti che, valutate le difficoltà di pervenire ad una intesa, hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare l'incontro a martedì 8 aprile 1997, (giorno in cui scadono i tempi previsti dalle attuali procedure per la ricerca di una intesa), anche alla luce della convocazione del prefetto, prevista per il 4 aprile 1997 —:

quali urgenti iniziative intendano adottare per favorire ogni possibile intesa tra azienda ed organizzazioni sindacali che scongiuri le procedure di riduzione del personale e di messa in mobilità di nove lavoratori, anche facendo ricorso ad un eventuale contratto di solidarietà;

se non ritengano necessario attivare ogni utile intervento perché sia prodotto un nuovo progetto industriale, finalizzato al rilancio di una azienda che ha le potenzialità per affrontare le nuove sfide del mercato e per garantire sia gli attuali trentadue lavoratori sia nuove occasioni di lavoro. (4-08802)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che la S.p.A. « ALA », con stabilimento ed uffici in Pollena Trocchia (NA) ha inviato alla Direzione provinciale del Lavoro di Napoli, in data 13.2.1997, per il tramite dell'Unione Industriali di Napoli, una comunicazione di avvio della procedura di riduzione di personale e messa in mobilità nei confronti di 9 lavoratori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Successivamente l'Unione Industriali ha comunicato il risultato delle consultazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, L. 223/91, indicato nel verbale di mancato accordo del 10.3.1997.

Nell'incontro del 25 marzo u.s., promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro, le parti hanno richiesto ed ottenuto il rinvio all'8.4.97, al fine di trovare soluzioni possibili per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Premesso tutto ciò, si rappresenta che l'impresa, con lettera datata 4.4.97, ha comunicato all'Ufficio suddetto, che essendo mutate le condizioni di mercato nelle quali la stessa opera, veniva annullata la procedura di mobilità avviata con la lettera del 13.2.1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CENTO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

i lavoratori dell'ufficio postale dell'aeroporto di Fiumicino denunciano il forzato trasferimento dei reparti posta aerea e transiti nei nuovi locali, carenti sotto il profilo igienico ambientale e della sicurezza, ubicati all'interno delle piste aeroportuali;

i lavori di adeguamento delle strutture di servizio (spogliatoi, docce, bar) non sono ultimati e le luci sono insufficienti;

non sono state definite le procedure di controllo delle condizioni ambientali;

nei pressi di questi locali si trova un « muro del suono » dove vengono effettuate le prove dei motori degli aeromobili;

dovrebbe essere approntata una nuova pista di rullaggio;

il cherosene ed altri elementi altamente nocivi entrano all'interno dei locali attraverso le porte, spesso lasciate aperte per motivi di servizio, provocando altresì notevoli sbalzi di temperatura;

il locale è un vero e proprio bunker senza finestre e con il ricambio forzoso dell'aria che, vista la sua provenienza, risulta comunque inquinata;

circa sei mesi fa un automezzo dell'Epì ha perso il controllo dopo essere stato investito dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono, durante una prova motori —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, affinché siano rispettate le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori impegnati nei reparti posta aerea e transiti e per il ripristino delle precedenti condizioni lavorative. (4-05585)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che sono state effettuate verifiche ambientali nell'edificio in cui è stato trasferito il reparto di posta aerea e transito dell'agenzia postale di Fiumicino aeroporto.*

La documentazione acquisita, riguardante le misurazioni sulla concentrazione di polveri aereodisperse, sull'inquinamento gassoso (compresi i valori di idrocarburi), sul microclima ambientale e sul livello di illuminazione, conferma che l'aria all'interno dei locali non risulta inquinata poiché — sulla base delle misurazioni eseguite secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) — sia la concentrazione delle polveri, sia i valori relativi all'inquinamento gassoso risultano inferiori ai valori limite soglia (VLS).

Nell'assicurare che tali controlli vengono periodicamente ripetuti per salvaguardare la salute degli addetti ivi applicati, il medesimo Ente ha precisato che sono in corso interventi sull'impianto di illuminazione di alcuni locali del nuovo edificio e lavori di ristrutturazione nei locali da adibire a bar, mentre sono stati ultimati gli interventi di ammodernamento e di allestimento delle docce e degli spogliatoi.

In merito agli inconvenienti relativi alle infiltrazioni di gas nocivi ed agli sbalzi climatici all'interno dell'edificio, l'Ente ha precisato che essi sono dovuti al fatto che spesso le porte vengono lasciate aperte ed in

proposito è stato predisposto un piano di informazione per il personale affinché vengano evitati comportamenti inopportuni e dannosi negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, l'incidente occorso al dipendente autista, sbalzato dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono, il citato Ente ha comunicato che l'episodio è stato determinato dalla mancata osservanza del protocollo comportamentale sottoscritto dall'Ente poste e dalla società aeroportuale, che consente la presenza di operatori e di mezzi in attività solo a motori spenti degli aerei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

CICU e MARRAS. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Tim (Telecom Italia mobile) è attualmente uno dei due gestori della telefonia mobile in Italia, che tra i vari servizi offerti all'utente include anche quello della scheda telefonica pre-pagata (Tim-card, valore 50.000-500.000 lire) per telefoni cellulari Gsm. La scheda telefonica, in questione permette il funzionamento di speciali telefoni cellulari sia sua rete Tim, che su rete Omnitel, senza la corresponsione bimestrale del canone di esercizio;

allo stato attuale molti cittadini, specie quelli residenti in Sardegna, hanno acquistato questo tipo di « telefonini » senza riuscire ad acquistare le relative schede che ne permettono il funzionamento;

la carenza di schede è stata giustificata dai centri autorizzati « Insip » con la scarsa disponibilità di schede rispetto alla richiesta. Questo fatto è fonte di disagi per quei cittadini che, dopo aver speso una somma rilevante per l'acquisto dell'apparecchio telefonico, non possono utilizzarlo. Gli stessi cittadini hanno lamentato il fatto che proprio nei centri autorizzati Tim le schede sono disponibili a condizione del

l'acquisto, presso lo stesso negozio, di un telefono o peggio parrebbero essere vendute ad un prezzo superiore a quello imposto —:

quali motivazioni abbiano determinato l'assenza delle schede telefoniche prepagate per la telefonia mobile Gsm Tim, specie in Sardegna e a Cagliari in particolare, e quali iniziative si intendano assumere per eliminare tale disservizio;

quali iniziative si intendano adottare nei confronti del gestore Tim, per l'atteggiamento assunto dai centri di vendita autorizzati, che imporrebbero la vendita delle schede pre-pagate a condizione dell'acquisto anche dell'apparecchio telefonico, determinando di fatto una alterazione della libera concorrenza e delle pari condizioni di commercio, con grave danno per i rivenditori dei soli apparecchi telefonici;

quale azione di controllo abbia posto in essere la Tim nei riguardi dei centri « Insip » che operano nel modo lamentato, Tim che addirittura parrebbe offrire le « cosiddette » schede ad un prezzo superiore a quello imposto. (4-08882)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto — ha comunicato che il servizio prepagato TIM card ha avuto un successo molto superiore alle più ottimistiche previsioni, creando notevoli problemi in fase di commercializzazione in quanto si è verificata una domanda del prodotto ben superiore all'offerta dello stesso.*

Ciò si è verificato malgrado le analisi effettuate dalla TIM al momento del lancio del prodotto per verificare le potenzialità del futuro mercato sulla base degli ordinativi raccolti dalla rete di distribuzione pari, nel mese di ottobre dello scorso anno, a 503.000 unità.

Sulla base della previsione suddetta, nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre e il 31 dicembre 1996, sono state consegnate

ai distributori un congruo numero di carte prepagate, di circa il 12% superiore rispetto a quanto la rete di vendita aveva stimato come fabbisogno necessario.

A questo elevato numero di TIM card fornite alla rete distributiva vanno aggiunte le circa 200.000 carte ready to go (convertibili in TIM card), che nello stesso periodo (ottobre/dicembre 1996) erano reperibili sul mercato.

Pertanto, ha continuato la concessionaria TIM, il nuovo servizio è stato lanciato rifornendo i rivenditori con circa 763.000 pezzi, ritenuti più che sufficienti a soddisfare le richieste dei potenziali clienti.

Dal 1° gennaio al 31 marzo del 1997, inoltre, sono state distribuite ai rivenditori ulteriori 560.000 TIM card secondo i ritmi massimi consentiti dalle capacità produttive dei fornitori.

Per quanto concerne la denuncia riguardante il comportamento anomalo tenuto dai rivenditori che offrono la TIM card solo contestualmente all'acquisto di un apparato radiomobile, o che offrono la stessa ad un prezzo superiore a quello imposto di vendita, la ripetuta concessionaria ha precisato di aver sempre condannato tali atteggiamenti assumendo al riguardo una posizione molto rigida.

Ed, invero, sin dal lancio della TIM card la società aveva precisato a tutti i rivenditori — attraverso una circolare interna su « il profilo di servizio e commerciale della TIM card » — che la vendita delle singole carte non doveva essere abbinata a quella di un apparato radiomobile; per corrispondere ad una richiesta in tal senso, veniva infatti introdotto un apposito prodotto denominato « Timmy » costituito da un apparato radiomobile e una TIM card, che rappresenta l'unico caso in cui era prevista, e lo è tuttora, la vendita di una TIM card abbinata all'apparato radiomobile.

Anche successivamente, ha concluso la concessionaria, i rivenditori dei centri dislocati su tutto il territorio nazionale sono stati invitati ad astenersi dal porre in essere indebiti comportamenti nei confronti della clientela, peraltro gravemente pregiudizievole per l'immagine dell'azienda, riservan-

dosi, in caso contrario, tutte le necessarie azioni di responsabilità a carico dei trasgressori.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

COLUCCI, NOCERA e TABORELLI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risultano scoperti posti con qualifica dirigenziale per almeno duecentoventi unità;

la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per l'anno 1995), articolo 22, comma 8, prevedeva per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, e valide per il triennio 1995-1997;

la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria per l'anno 1996), articolo 1, comma 4, ha prorogato al 31 dicembre 1998, la validità delle predette graduatorie;

la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno 1997), non ha modificato le precedenti disposizioni;

esiste personale risultante idoneo (78 unità) al concorso pubblico a settanta posti di dirigente (graduatoria approvata con determinazione commissariale n. 2211 del 2 marzo 1994), per avere superato due prove scritte ed una orale, ciò che determinerebbe solo passaggi interni, senza incremento di forza lavoro dall'esterno;

l'orientamento dell'Istituto, volto a coprire le vacanze organiche dei dirigenti esclusivamente con un concorso esterno e con lo scrutinio comparativo, appare in contrasto con la scelta del Governo di voler contenere la spesa pubblica;

le pressanti esigenze funzionali dell'Istituto richiederebbero di coprire con urgenza gli incarichi vacanti, tenuto conto

anche dei processi di mobilità e di avviamento delle attribuzioni che sono in corso;

la scelta di non voler assumere decisioni in proposito mortifica quei funzionari con incarichi di responsabilità da anni impegnati nella strategia dell'Inps di miglioramento delle qualità e per i quali l'amministrazione ha già investito molto in corsi formativi, tra cui « il progetto di formazione professionale » che ha avuto la durata di sei mesi, con costi notevoli —:

se ed in quanto tempo la direzione generale dell'Inps intenda garantire la piena efficacia dell'azione amministrativa dei propri uffici periferici, ricoprendo i posti-funzione liberi;

se non si ritenga di dover procedere, con l'urgenza che il caso richiede, a coprire i posti vacanti di dirigente utilizzando integralmente la graduatoria degli idonei del concorso pubblico a settanta posti, approvata con la determinazione commissariale n. 2211 del 2 marzo 1994, provvedendo immediatamente alla nomina ed alla immissione in ruolo con assegnazione agli uffici privi di titolare, così come espressamente disciplinato dal già citato articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

se non si ritenga opportuno annullare le ipotesi di altri concorsi esterni che, oltre ad essere in contrasto con la vigente legislazione, non soddisferebbero le preminenti esigenze della dirigenza e, per di più, offenderebbero l'acquisita professionalità di quei funzionari idonei, maturata in conseguenza di reggenze di uffici in sede vacante e di corsi formativi predisposti dalla stessa amministrazione. (4-07339)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare presentato solleva la problematica relativa alle modalità di reclutamento del personale con qualifica dirigenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In particolare si chiede di conoscere se l'Istituto non ritenga di procedere a coprire i posti*

vacanti attraverso l'assunzione di candidati risultati già idonei nell'ultimo concorso espletato.

A tale proposito occorre, in primo luogo, sottolineare, che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 537/93 (legge finanziaria per l'anno 1994) prevedeva, tra l'altro, che fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/94, potessero provvedere alla copertura dei posti resi disponibili annualmente per cessazione del rapporto di lavoro entro il limite del 10% degli stessi, ove fosse accertato il relativo fabbisogno.

I divieti posti dalle successive leggi finanziarie alle amministrazioni pubbliche, relativamente all'assunzione di nuovo personale, hanno, però, di fatto, determinato, per l'Istituto, l'impossibilità di colmare le carenze di organico succitate.

Tuttavia, con delibera del 25 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di assunzioni predisposto per la copertura dei posti vacanti di dirigente amministrativo e dirigente informatico, procrastinando la effettiva immissione nel servizio al 1° gennaio 1998, poiché l'ultima finanziaria (legge n. 662/96) ha stabilito per le amministrazioni pubbliche il divieto di assunzione fino al 31 dicembre 1997.

I relativi bandi di concorso pubblico finalizzato alla copertura dei suddetti posti, che ammontano a complessive 88 unità, sono stati pubblicati sulla G.U. del 25 luglio u.s., dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle procedure di espletamento del concorso stesso.

Infine, per quanto concerne la possibilità di utilizzare gli idonei inseriti nella graduatoria del concorso per dirigenti approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il 2 marzo 1994, alla quale si fa menzione nell'interrogazione, il Ministero, a seguito di un quesito posto dall'Ente previdenziale, ha espresso l'avviso che la soluzione prospettata non è percorribile, avuto riguardo alla posizione dei funzionari che, nel frattempo, hanno maturato l'anzianità

richiesta per partecipare al concorso ed ai quali, invece, verrebbe precluso il diritto alla selezione.

Peraltro anche il Collegio dei Sindaci dell'INPS, nonché il Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellati sull'argomento dallo stesso Istituto, hanno espresso parere negativo in ordine alla cennata utilizzazione della graduatoria degli idonei. In particolare la Funzione Pubblica ha fatto presente di aver già affrontato in passato la questione in termini negativi, in ciò confortata anche da un costante orientamento giurisprudenziale. I motivi che suffragano tale posizione sono, più precisamente, due: il primo è quello costituito dal fatto che le forme di accesso alla dirigenza previste dalla legislazione vigente rappresentano un sistema ciclico, poiché ciascuna delle procedure concorsuali è annualmente destinata alla copertura di un determinato numero percentuale di posti, per cui l'ipotetico scorrimento di una graduatoria determinerebbe, ovviamente, un'alterazione della proporzione stabilita nella copertura dei posti tra i vari concorsi.

L'altro motivo è rappresentato dalla previsione normativa secondo la quale le nomine dirigenziali debbano decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. Pertanto, l'eventuale scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico determinerebbe la retroattività delle nuove nomine dirigenziali ad una data anteriore al verificarsi delle stesse vacanze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

COLUCCI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il consiglio d'amministrazione dell'ente Poste italiane, senza alcun giustificato motivo, continuamente provvede a rinviare l'approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, già siglato da tutte le organizzazioni sindacali e dal consigliere delegato dell'Ente in data

15 ottobre 1996, con efficacia retroattiva dal 1° agosto 1996;

tra l'altro, agli interessati non è stato concesso alcun acconto economico sui previsti futuri miglioramenti, come è avvenuto per le restanti categorie di personale;

la categoria dirigenziale dell'ente Poste, penalizzata da tale incomprensibile ritardo, si sente profondamente colpita da tale incresciosa situazione, tanto che si riscontra tra i dirigenti un evidente legittimo malcontento —:

se non intendano sollecitare l'ente Poste italiane a dare attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro già siglato dalle parti. (4-08089)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, come previsto dallo statuto dell'ente Poste italiane, le trattative per la stipula dei contratti collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente avvengono tra le organizzazioni sindacali (alle quali detto personale aderisce, è iscritto ovvero conferisce mandato) e l'ufficio relazioni industriali dell'ente, a ciò preposto.*

Le proposte elaborate da tale articolazione facente capo all'area del personale dell'ente non hanno, ovviamente, carattere immediatamente esecutivo ma divengono vincolanti a seguito della ratifica dell'accordo raggiunto da parte del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Ciò premesso, si significa che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dal ripetuto ente, relativo al biennio agosto 1996 - luglio 1998, è stato approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 10 del 17 aprile 1997.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

CORSINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

un medico bresciano, il dottor Giorgio Feroldi, ha ricevuto lo scorso mese di

ottobre da parte del ministero del tesoro, il decreto relativo al riscatto degli anni di laurea;

la richiesta di riscatto è stata presentata diciannove anni fa e la pratica è stata definita soltanto lo scorso 27 settembre 1996, con lettera raccomandata ricevuta il 20 ottobre 1996;

la cifra richiesta per il riscatto di sei anni di laurea è quindi adeguata alla retribuzione di diciannove anni fa: viene quindi data la possibilità di andare in pensione con sei anni di anticipo con la retribuzione attuale;

nel caso del dottor Feroldi, quindi, pagando 3 milioni e mezzo di lire, per altro rateizzabili in dodici anni, si viene ad incassare dal ministero del tesoro sei anni in più di trattamento pensionistico, per un ammontare di circa centottanta milioni;

il soggetto in questione non può tuttavia chiedere il riscatto, avendo poi optato per la libera professione, mentre centinaia sono i medici dipendenti che stanno recuperando il periodo di laurea a queste condizioni estremamente privilegiate, derivanti dai ritardi che sembrano necessari per definire la pratica di riscatto —

se non intendano verificare l'ammontare dei costi derivanti dai tempi necessari per chiudere le pratiche di riscatto e di ricongiunzione ed intervenire sugli uffici di competenza per realizzare una semplificazione e una velocizzazione delle procedure che impedisca l'accumularsi di ritardi che generano costi assolutamente inverosimili ed insostenibili dall'amministrazione;

se non intendano prevedere, nell'ambito della delega di prossima emanazione sulla ricongiunzione e sul riscatto dei periodi contributivi pregressi, l'introduzione di norme in grado di semplificare e rendere più veloci le procedure per l'emanazione dei decreti e dei provvedimenti di riscatto. (4-08601)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Di-*

pendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente quanto segue.

In linea con il progetto di razionalizzazione delle prestazioni previdenziali ed allo scopo di rendere sempre più snelli ed incisivi i rapporti con l'utenza, l'Istituto, al momento della sua organizzazione, ha avviato un importante processo di decentramento attribuendo agli uffici, già ubicati nei capoluoghi di provincia come sedi ex ENPAS ed ex INADEL, anche i compiti e le funzioni proprie degli ex Istituti di Previdenza, fino a quel momento con sede unica a Roma.

Superata una prima fase di assestamento, l'Istituto si è posto come principale obiettivo il raggiungimento di condizioni operative ottimali per la tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali. Il conseguimento di tale risultato non può prescindere da una riorganizzazione dei relativi processi operativi che consenta il soddisfacimento della domanda corrente e il progressivo azzeramento dell'arretrato del settore pensionistico, compresa la definizione dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione. Per il raggiungimento di tale obiettivo vi è la realizzazione di un progetto informatico che inizia a produrre i primi risultati. Infatti, utilizzando il recente sistema innovativo di fibre ottiche per la trasmissione di dati sono in allestimento stazioni di lavoro multifunzionali e multimediali in grado di collegare periferia e centro per lo svolgimento di tutte le attività, permettendo l'erogazione delle prestazioni in tempo reale.

Attualmente le domande di riscatto e ricongiunzione vengono evase con tempi lavorativi che oscillano tra i quattro e i sei mesi.

L'Istituto prevede, infine, lo snellimento delle istanze giacenti nel più breve tempo possibile, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e con la puntuale osservanza dei tempi tecnici previsti per la liquidazione dei relativi provvedimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

COSTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Mondovì (Cuneo) non esiste il servizio di posta celere (Cai Post);

tale servizio consente di spedire, al costo di lire 12.000 a busta, con la quasi certezza che sarà recapitata il giorno successivo, o al più tardi e comunque entro trentasei ore dalla consegna;

tale servizio esiste già a Cuneo, Fossano, Alba e Savigliano —:

per quali motivi il servizio di posta celere non sia stato istituito anche a Mondovì, e se ciò possa avvenire entro breve termine. (4-07983)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che l'apertura di nuovi sportelli per il servizio posta celere è compresa nel piano nazionale di interventi in tale settore.*

Occorre ricordare, infatti, che l'attivazione del suddetto servizio necessita di adeguati presupposti tecnici che consentano ai centri di smistamento di lavorare la corrispondenza proveniente dalle agenzie postali, abilitate al servizio in parola, entro orari determinati.

Ciò premesso, il medesimo ente ha comunicato che non appena tali strutture sono state predisposte, si è provveduto all'attivazione dello sportello posta celere presso l'agenzia di Mondovì, servizio che è funzionante dallo scorso 7 aprile.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

DANESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Parlamento delegò il Governo il compito di rivedere l'istituto dell'accertamento dell'invalidità, per evitare quelle « false invalidità » che tanto hanno

fatto discutere e che tanti danni hanno arrecato all'immagine dell'intero mondo della disabilità;

la normativa fissava in un massimo di dodici mesi il periodo entro il quale il Governo avrebbe dovuto provvedere in merito. Purtroppo, i dodici mesi furono superati senza che nulla fosse ancora stato fatto e, con la legge 8 agosto 1996, n. 417, i termini per predisporre il testo del decreto legislativo su questa materia sono stati prorogati al 30 aprile 1997;

l'interrogante ritiene che sarebbe assurdo e al tempo stesso contrario alla linea politico-economica dichiarata dal Governo, nella prospettiva di una diminuzione della spesa pubblica nell'interesse del Paese, se si dovesse giungere al termine suindicato ancora una volta con un nulla di fatto;

tale circostanza andrebbe ancora una volta a colpire coloro che, invalidi, lo sono veramente —:

a che punto si trovi il procedimento di predisposizione dei provvedimenti previsti dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, non risultando che il Governo abbia iniziato a provvedere in merito. (4-07015)

RISPOSTA. — *La delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità, è stata attuata con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157.*

Il provvedimento in questione delinea un sistema di interventi organizzativi e funzionali, volti ad incrementare l'incisività dell'azione amministrativa nella materia.

In tal senso sono previste misure finalizzate a rafforzare il controllo sull'effettività dei requisiti per il conseguimento o il mantenimento delle prestazioni pensionistiche.

L'intervento normativo in esame persegue, inoltre, l'obiettivo di un rafforzamento della presenza delle Amministrazioni nei giudizi pensionistici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la sede di Biella dell'Inail ha alcune unità immobiliari (alloggi ed autorimesse) sfitte;

le ragioni di tale situazione sono presumibilmente da collegarsi con la volontà dell'istituto di trasferirsi in altra sede più idonea ed adeguata;

la soluzione del problema di fondo dell'istituto pare peraltro lontana, ancorché siano in corso le domande per ottenere le autorizzazioni del caso per la edificazione della nuova sede;

le unità immobiliari, così sfitte, rischiano, come è normale in casi del genere, un serio degrado, con nocumento per la struttura immobiliare in quanto tale;

la mancata locazione delle predette unità immobiliari comporta un mancato introito nelle casse dell'Inail e conseguentemente un sostanziale danno, in definitiva, per l'erario —:

chi abbia assunto la determinazione e la conseguente decisione di tenere sfitte le unità immobiliari (alloggi ed autorimesse) facenti parte dell'immobile ospitante la sede Inail di Biella;

quali siano i motivi posti a base della scelta di tenere sfitti i locali;

se non si ritenga dannoso, per l'erario, il mantenimento di una siffatta situazione sia sotto il profilo del mancato introito dei relativi canoni locativi sia sotto il profilo del danno alla struttura immobiliare che deriva dalla mancanza di utilizzazione, e dunque dalla mancanza di manutenzione ordinaria;

se non si ritenga di dover in qualche modo ovviare alla situazione di danno di cui sopra, anche in ragione del fatto che, pur immaginandosi il completamento dell'iter amministrativo della pratica che dovrebbe consentire la realizzazione della nuova sede Inail, il tempo occorrente per l'espletamento delle procedure di appalto,

per la esecuzione delle opere murarie e per la messa a punto della nuova sede certamente consentono una locazione almeno per un quadriennio. (4-07397)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare presentato l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente che la Sede INAIL di Biella, sita nello stabile di Via Caraccio, presenta da tempo problemi di ordine strutturale che si riflettono negativamente sul funzionamento degli uffici. Nel luglio 1994 era stata deliberata l'acquisizione a fini istituzionali degli appartamenti intt. 4 e 5, ubicati al 2° piano, per la collocazione del CED e dell'Area ispettiva.*

Nelle more dell'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale relativa al cambio di destinazione d'uso dei due appartamenti, da abitazioni ad uffici, sono intervenute le disposizioni sulla sicurezza contenute nel decreto legislativo 626/94, che non si conciliano con la possibilità di eseguire i lavori parziali di adattamento a suo tempo approvati. Constatata, quindi, la necessità di procedere all'adeguamento a norma di legge dell'intero edificio, l'Istituto ha deciso di programmare una ristrutturazione integrale e, nel contempo, considerate le esigenze di spazio della Sede, di utilizzare « allo stato » gli appartamenti 4 e 5 destinandoli ad aree che hanno meno implicazioni funzionali con le attività proprie della Sede stessa.

Per quanto concerne la circostanza contestata all'Istituto nell'interrogazione relativamente alla mancata locazione delle unità immobiliari in argomento, l'INAIL ha rilevato che, ove si intenda procedere alla ristrutturazione di una unità operativa, con ampliamento degli ambienti adibiti ad uffici, è inevitabile che gli appartamenti rimasti liberi a causa della scadenza dei relativi contratti di locazione costituiscano una necessaria riserva, in vista della loro utilizzazione istituzionale. Nel caso di specie, infatti, negli appartamenti in argomento, benché non ristrutturati, sono ubicati gli uffici locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DETOMAS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia che, nell'ambito della riorganizzazione del servizio postale italiano, sarebbe in atto un radicale intervento di ristrutturazione dell'azienda, con pesanti ripercussioni su coloro che risultano occupati nel settore;

tali notizie hanno destato forti preoccupazioni anche tra l'utenza, perché vi è la consapevolezza che una ristrutturazione, se non preceduta da una valutazione più che attenta e realizzata con interventi opportuni e adeguati, potrebbe finire per avere ripercussioni negative pure sulla qualità del servizio prestato;

in questo contesto, significativa è l'ipotesi organizzativa della direzione operativa — rete degli sportelli delle Poste italiane, segnalata in un documento sindacale della Ulipost nazionale, secondo cui la sede del Trentino-Alto Adige verrebbe accorpata a quella del Friuli-Venezia Giulia a partire già dalla prossima estate, con la previsione di Trieste quale nuova sede compartimentale unitaria dell'intero servizio per le due regioni;

la nuova organizzazione così ipotizzata porterebbe alla perdita degli incarichi dirigenziali attualmente esistenti in Trentino-Alto Adige, con il trasferimento degli addetti alla sede di Trieste o in altre località;

secondo tale progetto, il servizio postale della regione Trentino-Alto Adige verrebbe gestito da una dirigenza con sede dislocata a più quattrocento chilometri di distanza, con evidenti disagi determinati anche dai difficili collegamenti con il territorio di competenza;

un ulteriore motivo di apprensione è dato dalle manifestate intenzioni della direzione dell'ente Poste di ridurre in modo consistente la lavorazione effettuata nel centro di meccanizzazione postale presso la sede Trento-Ferrovia, limitando le funzioni del centro alla sola marcatura della corrispondenza in transito, con il conse-

guente ridimensionamento del numero degli addetti, che attualmente sono ventiquattro con contratto a tempo indeterminato, e dieci con contratto di formazione lavoro, oltre a dodici tecnici addetti alla manutenzione degli impianti;

questa scelta dell'ente Poste, secondo quanto riferito dagli organi di stampa locale, sarebbe determinata dal costo eccessivo degli interventi — circa duecentocinquanta milioni di lire — necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati anche se, secondo una stima dei sindacati, la spesa per lo smantellamento dell'impianto si aggirerebbe intorno ai cinquecento milioni —:

se consti al Ministro interrogato l'esistenza di un piano di razionalizzazione delle Poste italiane che prevede l'accorpamento della sede compartimentale di Trento a quella del Friuli-Venezia Giulia e quali siano le valutazioni del Ministro in merito;

se risulta altresì al Ministro interrogato l'intenzione delle Poste italiane di ridimensionare l'attività del centro di meccanizzazione postale presso la sede Trento-Ferrovia e se, nel contempo, siano state previste dall'azienda misure per garantire l'occupazione degli attuali addetti. (4-08420)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Tale nuovo assetto modificherà radicalmente l'attuale organizzazione aziendale in

modo da renderla più dinamica e rispondente agli obiettivi che la futura S.p.A. si propone di raggiungere: una maggiore presenza sul mercato e una più ampia gamma di servizi offerti alla clientela.

Le temute ripercussioni sull'occupazione e la riferita ipotesi di accorpamento della sede Trentino Alto-Adige con quella del Friuli-Venezia Giulia, ha precisato l'ente, sono prive di fondamento.

L'ente ha riferito, infine, che non è stata disposta la chiusura dell'ufficio di Trento CMP, bensì la dismissione dell'attuale impianto meccanizzato, obsoleto e non più in grado di soddisfare le esigenze degli attuali volumi di traffico, che verrà sostituito con nuovi impianti già disponibili.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

FRATTINI e MELOGRANI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'Agenzia spaziale, italiana (Asi), da quando si è insediato nel novembre 1996 il consiglio di amministrazione presieduto dal professor De Julio dell'università della Calabria, si è aggravata ulteriormente in termini sia di efficienza, sia di metodi di gestione clientelare;

il deficit finanziario dell'Asi sarebbe ormai dell'ordine di 1.400 miliardi di lire per il 1997, non consentendo per l'anno in corso lo svolgimento di alcun nuovo programma;

il presidente e il consiglio di amministrazione dell'Asi — in netta antitesi con le risultanze della Commissione presieduta dal professor Rubbia, istituita nel 1996 per individuare idonee strategie di sviluppo delle attività spaziali — non sarebbero ancora in grado di accertare rilevanti oneri latenti connessi con programmi avviati in assenza di corretti impegni contrattuali;

risulta agli interroganti che nonostante il fatto che il personale dell'Asi non sia ancora utilizzato appieno, i vertici del-

l'Asi provvederebbero ad affidare lucrose consulenze a « esperti » che avrebbero il prevalente merito di appartenere all'area PDS e/o di essere colleghi del Presidente nell'università della Calabria;

gli esperti del presidente e membri del suo gabinetto, benché privi di competenza in materia spaziale, comporrebbero la commissione nominata dal Presidente per assumere mediante contratti a tempo determinato i responsabili di area —:

se i fatti descritti in premessa siano veri;

quanti incarichi di consulenza, in favore di quali professionisti, per quali motivazioni scientifiche, con quale importo corrispettivo, siano stati affidati dalla presidenza e dalla direzione generale dell'Asi a decorrere da 1° novembre 1996;

se non ritengano di dover accertare, anche attraverso adeguate ispezioni, se si configurino situazioni di illeciti penali e amministrativi, nonché di gravi danni per l'erario. (4-10445)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto è il riferimento intendo rispondere puntualmente a ciascuna delle domande poste dagli On.li interroganti.*

Ritengo anzitutto che sia del tutto priva di veridicità l'affermazione che « la situazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), da quando si è insediato nel novembre 1996 il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal prof. De Julio dell'Università della Calabria, si è aggravata ulteriormente in termini di efficienza, sia di metodi di gestione clientelare ».

Il Prof. De Julio, professionista altamente qualificato, si sta adoperando infatti in ogni modo per riportare l'Agenzia a livelli di efficienza ed organizzazione interna il più possibile funzionali agli obiettivi che la stessa Agenzia si pone, in coerenza ovviamente alle direttive politiche.

D'altra parte la situazione in cui versava l'ASI all'atto del suo insediamento non era certo rosea. Lo dimostra il fatto che il deficit al 31.12.1996, stimato dal Consiglio di Am-

ministrazione dell'ASI, in sede di definizione del bilancio preventivo per l'esercizio 1997, ammonta a 1451 miliardi circa.

Esso costituisce l'eredità delle precedenti gestioni.

Di converso il risultato presunto dell'esercizio 1997 è un avanzo di 18 miliardi di lire, dettato dall'esigenza di avviare il risanamento dell'Agenzia senza arrecare alcun pregiudizio all'operatività dell'ASI, pur sacrificando sostanzialmente l'avvio di nuove attività.

I dati sopra riferiti sono riportati nel documento contabile più significativo e cioè nel bilancio preventivo predisposto dall'ASI e sottoposto all'approvazione del MURST.

Con riguardo agli « oneri latenti » è pur vero, come si evince anche dal sopraccitato bilancio preventivo 1997, che essi non sono stati ancora accertati.

Tale accertamento tuttavia costituiva uno specifico compito dell'Amministrazione straordinaria la quale in un anno e mezzo non è riuscita a definire l'entità di detti oneri.

L'attuale Amministrazione, a quanto risulta, si sta invece alacramente adoperando alla ricognizione di tutti i contratti in atto, nonché dei rapporti instaurati su base non contrattuale e di quelli oggetto di controversie in atto o potenziali. Ciò malgrado le obiettive difficoltà di quantificazione di oneri relativi a rapporti che erano costituiti in passato (contratti) e che sono costituiti oggi (controversie) su basi di non giuridica certezza.

È noto inoltre anche agli On.li interroganti che la dotazione organica dell'ASI è alquanto sottodimensionata e quindi non in grado talvolta di far fronte in modo completo all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Per questo motivo l'ASI si è avvalsa di apporti professionali esterni, ma solo in mancanza di equivalenti competenze professionali interne. E lo ha fatto legittimamente poiché ha applicato una specifica disposizione del proprio Regolamento del personale.

Infatti in base al Regolamento ed alla consistenza del personale in servizio il Pre-

sidente dell'ASI può conferire fino a 16 incarichi professionali.

A decorrere dal novembre 1996 sono stati pertanto conferiti n. 12 incarichi, così ripartiti:

n. 6 nel settore amministrativo dove si registra un grave sottodimensionamento;

n. 3 per il Gabinetto del Presidente e n. 1 per la collaborazione alla redazione del Piano Spaziale Nazionale attribuiti a persone di elevata specializzazione;

n. 1 per la partecipazione ad una commissione di gara;

n. 1 per la gestione dei dati scientifici dal satellite Beppo SAX.

Come è certamente noto agli On.li interroganti la maggior parte degli enti di ricerca, d'altra parte, si avvalgono di persone a cui affidano incarichi a tempo determinato ed indeterminato o di esperti e ciò in applicazione della normativa di settore. Non vedo pertanto il motivo per cui anche l'ASI non possa avvalersi di professionalità esterne in caso di bisogno.

Quanto alla lista dei nominativi dei professionisti, ai loro curricula ed ai relativi emolumenti, prima di richiedere all'ASI tali dati occorrerebbe valutare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy.

Mi riservo pertanto di verificare in proposito la possibilità di diffusione di tali dati e di fornire quelli che è possibile fornire.

Quanto all'ipotesi che l'affidamento di incarichi professionali sia effettuato sulla base di una precisa appartenenza politica, tale ipotesi è stata fortemente respinta e contestata dall'ASI (in apposita nota interlocutoria con cui il MURST ha chiesto gli elementi di rito per la risposta all'interrogazione) la quale, a nome del suo Presidente ha testualmente affermato che « risulta offensiva per l'elevata competenza dei professionisti coinvolti, come si può desumere dai loro curricula ».

È stato altresì precisato in detta nota che risulta essere non vero che fra i professionisti che prestano la loro opera per l'ASI vi siano docenti dell'Università della Calabria.

Infine, in base al regolamento del personale dell'ASI sopra citato, la Commissione per la selezione del personale da assumere con contratto a termine, e istituita dal Presidente.

Detto personale quindi deve godere la fiducia del Presidente. Il Presidente, per questo motivo, ha scelto alcuni componenti del suo Gabinetto, tutti esperti in discipline del settore spaziale. Questi e solo questi esperti hanno fatto parte della Commissione incaricata di selezionare il Responsabile di Area.

Per quanto sopra riferito non sembra che, vigente l'attuale Amministrazione ASI, si siano configurate « situazioni di illeciti penali e amministrativi », nonché gravi danni per l'erario. Pertanto ritengo inopportuno disporre ispezioni volte ad accertare illeciti e danni (che si ipotizza si siano verificati in sei mesi circa di gestione) non segnalati da alcun organo di controllo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

GASPERONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Maiolo (Pesaro) è stata attuata, da parte dell'ente pubblico economico Poste italiane, filiale di Pesaro, la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio postale, con conseguenti disagi e ritardi, a carico dell'utenza, che si è trovata nell'impossibilità di poter usufruire in maniera soddisfacente dei servizi della agenzia sopracitata;

di tali disagi e ritardi, l'amministrazione di Maiolo ha prontamente informato il direttore della filiale di Pesaro, dottoressa Patrizia Pagliarini, la quale, a nome dell'ente, per iscritto, ha motivato la decisione della apertura ad orario parziale della agenzia di Maiolo sulla base del mancato raggiungimento del punto medio di equilibrio tra i costi e ricavi da parte dell'indice di redditività dell'agenzia in questione;

l'analisi del rapporto tra costi e ricavi costituirebbe, secondo quanto affermato dalla direttrice della filiale di Pesaro, lo strumento indispensabile per il raggiungimento del risanamento economico che le poste italiane si sono prefisse come traguardo in seguito alla trasformazione in ente pubblico economico;

da parte del Comune di Maiolo però si lamenta, innanzitutto che, con tale fredda analisi si perdono completamente di vista i bisogni e le esigenze della comunità locale che si trova nella impossibilità di acquistare, con puntualità, i servizi postali e inoltre che i criteri di redditività, sulla base dei quali sarebbe stata presa la decisione in oggetto, risultano, almeno dall'esame della lettera che la Direzione di Pesaro ha inviato al comune di Maiolo, vaghi ed indeterminati perché non permettono di valutare se sono stati presi in considerazione i bisogni e le caratteristiche della comunità locale, anche in rapporto all'ambito territoriale limitrofo;

l'amministrazione comunale di Maiolo ha fatto presente inoltre alla direzione provinciale di Pesaro di aver provveduto a numerosi investimenti e che ha intenzione di adottare tutti i mezzi necessari ed idonei, tra cui la redazione del nuovo strumento urbanistico del comune per incrementare lo sviluppo futuro del Comune di Maiolo dal punto di vista sociale, economico e turistico che, a sua volta, produrrà sicuramente anche un significativo incremento nella vendita dei servizi postali —:

se non ritenga opportuno attivarsi affinché vengano garantiti e tutelati gli interessi fondamentali dei cittadini di Maiolo, attualmente compromessi dalla decisione dell'ente poste di ridurre l'orario di apertura della agenzia di base di tale comune. (4-10555)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che è obiettivo dell'ente Poste Italiane quello di offrire alla clientela servizi sempre maggiori, efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli*

utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.

In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tale riorganizzazione viene naturalmente applicata salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi resi e previa consultazione con le amministrazioni locali interessate.

Ciò premesso in linea generale si fa presente che, nel caso specifico dell'agenzia postale di Maiolo, l'ente Poste ha comunicato che l'apertura a tempo parziale è stata disposta dopo aver attentamente valutato gli indici di produttività registrati nella predetta località che sono risultati particolarmente bassi, nonché il contesto socio-economico: da siffatta indagine è emerso che considerata la scarsa popolazione (circa 800 abitanti di cui un terzo pensionati) e l'assenza di insediamenti industriali non è prevedibile un incremento della domanda di servizi postali, per cui è stato ritenuto opportuno procedere alla suddetta riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio in parola.

Lo scrupoloso esame delle specifiche situazioni locali, ad avviso dell'ente Poste, consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili per la esecuzione dei servizi senza, peraltro, disattendere le esigenze dell'utenza la quale vede, comunque, garantita quotidianamente la possibilità di avvalersi dei servizi offerti dal ripetuto ente.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

GATTO, GIACCO e CENNAMO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

attualmente le assegnazioni ministeriali alle università corrispondono a costi

medi per studente che variano da circa 12 milioni/studente a 2,093 milioni/studente per l'università di Salerno e 2,064 per l'università di Bergamo;

le assegnazioni ministeriali alle università variano di anno in anno molto lentamente, con una quota di riequilibrio soltanto di qualche punto in percentuale (3,5 della quota base per il 1996) delle assegnazioni totali per anno;

la distribuzione della quota di riequilibrio viene effettuata sulla base di un costo ottimale per studente, calcolato mediante alcuni parametri, tra i quali la spesa *pro capite* dei professori di ciascuna università;

tale parametro, discutibile come scelta quale fattore di distribuzione, produce variazioni di assegnazione enormi a sfavore delle università con professori più giovani (in quanto il discostamento dalla media nazionale della spesa *pro capite* per professore viene, attualmente, moltiplicata per il numero di studenti piuttosto che per il numero di professori di ciascuna università);

il perpetuarsi della attuale situazione rende particolarmente difficile il funzionamento per gli atenei che hanno una dotazione per studente molto bassa; infatti ciò comporta un numero proporzionalmente basso di docenti (ed altro personale) i quali nonostante l'impegno non riescono a fornire un servizio adeguato agli studenti —:

se ritenga non più procrastinabile che negli anni a venire la quota di riequilibrio per il finanziamento ordinario delle università, stabilita per il 1996 nella misura del 3,5 per cento, venga notevolmente aumentata, per ridurre la differenza di costo/studente tra le diverse università;

se, nella determinazione del costo *standard* per studente, non ritenga opportuno eliminare il parametro Spepro1 (spesa *pro capite* per professore) o, quantomeno, correggerne la funzione, in quanto attualmente va ad aumentare forzatamente le assegnazioni alle università con profes-

sori più anziani, a svantaggio delle università di recente istituzione;

se ritenga opportuno, nelle nuove ed eventuali modifiche prospettate in questa interrogazione, compatibilmente con la copertura finanziaria, incrementare (a partire dall'anno 1996) le assegnazioni alle università che hanno dotazioni per studente più basse, in maniera da portarle tutte almeno a 2,5 milioni/studente.

(4-03084)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.*

Con la legge 537/93, collegata alla legge finanziaria 1994, è stato introdotto il sistema budgetario delle risorse statali destinate alle Università. Nell'anno suddetto il fondo stanziato è stato quantificato sulla base di quanto erogato nel 1993 su tutti i capitoli di spesa confluiti nello stesso fondo, per cui le assegnazioni alle Università sono state inizialmente improntate al consolidamento di quanto a vario titolo erogato negli esercizi precedenti.

Da rilevazioni effettuate è emerso che il maggior onere (85%) è assorbito dal personale in servizio. La scarsa disponibilità finanziaria sul capitolo spiega la progressiva percentuale di riduzione della quota consolidata a favore della quota di riequilibrio: 1,5% nel 1995 e 3,5% nel 1996.

La Commissione Tecnica per la spesa pubblica, costituita per lo studio sulla standardizzazione dei costi per studente, con la quale fu stipulata una convenzione nel 1993, ha indicato, sentiti il CUN e la CRUI, i criteri di ripartizione per la redistribuzione della quota di riequilibrio.

L'ipotesi per il riparto della quota di riequilibrio, elaborata dalla suddetta Commissione, è basata sulla nozione di costo standard per studente, risultante da una elaborazione econometrica. Il metodo di riparto si fonda sull'individuazione di coefficienti di redistribuzione, dati dal rapporto tra il costo standard di ciascun ateneo e il costo standard complessivo del sistema universitario: quanto più la spesa effettiva di un ateneo è sotto allo standard tanto più

esso riceve dalla quota di riequilibrio in termini relativi rispetto all'attuale distribuzione delle risorse.

La variabile relativa alla spesa pro capite dei docenti di ciascuna università, esprime il costo del fattore lavoro come scostamento dalla media e la sua variabilità dipende dal mix professori ordinari/associati e dall'anzianità relativa dei docenti. È la variabile che in modo più rilevante incorpora la storia della crescita e degli squilibri del sistema universitario.

Tuttavia, nell'anno 1995, al fine di incentivare una più equilibrata composizione del personale docente sotto il profilo dell'anzianità e della composizione nelle fasce degli ordinari e degli associati, negli atenei dove il costo medio per docente è stato superiore del 5% alla media nazionale, è stato riconosciuto, ai fini del riparto solamente un valore pari a quello della soglia. Simmetricamente agli atenei con spesa inferiore al 5% della media nazionale è stato riconosciuto un valore più elevato, pari a quello della soglia stessa. Nell'anno 1996 invece sono state corrette le percentuali nel senso che negli atenei dove il costo medio per docente (professori e ricercatori) è stato superiore del 3% alla media nazionale, è stato riconosciuto, ai fini della determinazione del costo standard solamente un valore pari a tale soglia. Agli atenei con spese inferiori al 2% della media nazionale è stato simmetricamente riconosciuto un valore più elevato pari a quello della soglia stessa.

La correzione è stata introdotta al fine di incentivare una più equilibrata composizione del personale docente sotto il profilo dell'anzianità e della composizione nelle fasce degli ordinari, degli associati e dei ricercatori. Mentre gli atenei che presentano un costo medio superiore al 3% della media nazionale risultano « forzati » a perseguire politiche di apertura verso le componenti più giovani del corpo docente, gli atenei con costo inferiore al 2% del valore medio nazionale avranno maggiori risorse per « catturare » docenti senior.

Tutto ciò premesso, si ritiene che i criteri adottati per la ripartizione della quota di riequilibrio relativa all'anno 1995 rispondono a parametri ben precisi ed individuati

e che, per tale motivo, non penalizzano in alcun modo le Università.

Comunque per il 1997 l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano (e non più la Commissione Tecnica per la spesa pubblica) sarà l'organo deputato alla definizione della proposta relativa ai criteri di riparto della quota di riequilibrio. Tali proposte potranno essere del tutto diverse e nuove rispetto a quelle adottate dalla suddetta Commissione Tecnica, anche se potranno sicuramente trarre da essa le esperienze e le valutazioni sino ad oggi acquisite.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

GERARDINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Messaggero Abruzzo* del 1° aprile 1997 è stata pubblicata un'inchiesta sul fenomeno del lavoro a *fa*

Accon e sulle migliaia di vittime dell'industria sommersa, in modo particolare nel settore tessile;

secondo alcune stime sono quattro milioni, un sesto dell'occupazione totale in tutta Italia, i lavoratori in nero, ed il settore tessile è il più colpito;

l'incidenza maggiore del lavoro sommerso è al sud, dove ben il 50 per cento dei lavoratori svolge attività irregolari, contro il 29,4 per cento del nord ed il 34 per cento del centro;

al nord il lavoro nero riguarda soprattutto il secondo lavoro, al centro ed al sud (per esempio nella regione Abruzzo) interessa principalmente il lavoro continuativo;

nel settore tessile, soprattutto *fa*

Accon, si assiste a fenomeni complessi e contraddittori, aggravati anche dalla globalizzazione dei mercati, che interessano in modo diverso sia gli imprenditori sia i lavoratori;

da una parte vi sono imprenditori che lavorano per conto terzi strozzati dalle condizioni bancarie troppo rigide e da condizioni contrattuali capestro con la committenza, altri sfruttano la manodopera in violazione di ogni norma contrattuale ed in condizioni igienico-sanitarie pessime, altri ancora che preferiscono andare verso i Paesi dell'est per inseguire facili guadagni;

gli imprenditori onesti, quelli che pagano « buste » regolari, sono sulla stessa barca delle operaie sfruttate, molestate o di lavoratori che chiedono uno stipendio decente;

dall'altra si assiste a storie tremende, di soprusi, di minacce, di molestie, di paure nei rapporti tra imprenditori « padroni » e lavoratrici, queste ultime molte volte ricattate e costrette a firmare in bianco lettere di licenziamento all'inizio del rapporto di lavoro o costrette a lavorare in ambienti *lager*;

le organizzazioni sindacali hanno spesso denunciato tali situazioni, ma sembra (affermano le organizzazioni) che Inps e Ispettorato del lavoro, che pure conoscono tali situazioni, non intervengono —:

se sia a conoscenza della situazione in cui versa il *fa*

Accon in Abruzzo e nel sud, in particolar modo quello del settore tessile e della pelletteria;

se non ritenga necessario valutare l'operato degli uffici pubblici preposti al controllo ed al rispetto delle leggi vigenti;

se non ritenga necessario accertare con opportune indagini se alcuni imprenditori del Teramano, che hanno spostato le attività all'estero (per esempio in Albania), abbiano utilizzato personale in mobilità qui in Italia, traendone vantaggi fiscali ed economici;

se non ritenga necessario accertare che in località Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) un borsetificio avrebbe chiuso e licenziato le operaie, per cancellare dal

registro delle imprese e per poi lavorare in nero utilizzando le operaie senza assumerle;

quali siano state o saranno le azioni che il Governo ha messo o metterà in atto nei confronti di imprenditori furbi e disonesti e per garantire i diritti dei lavoratori, in questo settore del complesso mondo del lavoro. (4-08807)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo ha fatto presente di aver effettuato, nel corso dell'anno 1996, n. 1415 visite ispettive, di cui n. 251 riguardanti le « Aziende Manifatturiere » (comprese le Confezioni e le Pelletterie), mentre nel I trimestre del c.a. sono state ispezionate 435 aziende, di cui 73 riguardanti le « Aziende Manifatturiere ».*

Come si può rilevare dai dati sopra riportati, il settore delle Imprese Manifatturiere è sottoposto ad una rilevante attività di vigilanza.

Dagli accertamenti esperiti non sono emersi casi di soprusi, di minacce, di molestie, pur tuttavia non si può escludere che alcuni degli aspetti segnalati nell'interrogazione in oggetto possano sussistere (specie il far firmare in bianco lettere di licenziamento all'inizio del rapporto di lavoro).

Purtroppo, però, se dette situazioni non vengono segnalate, l'Organo ispettivo non è in grado di adottare alcun provvedimento.

Per quanto concerne la segnalazione relativa ad alcuni imprenditori del teramano che avrebbero spostato l'attività in Albania, utilizzando personale italiano in mobilità, si rappresenta che, attualmente, la normativa esistente prevede che vantaggi collegati all'assunzione di tale categoria di lavoratori spettino alle aziende che assumono in Italia.

Pertanto, in tali casi, non è configurabile alcuna violazione.

Per quanto riguarda, poi, la chiusura del borsettificio in località Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo), la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo ha precisato che da indagini esperite, da notizie acquisite presso la SCICA di Nereto, presso le OO.SS. presenti sul territorio e presso i consulenti del

lavoro operanti nella zona non è stato possibile individuare il Borsettificio in parola.

Si fa presente, infine, che dalla visura dei registri della C.C.I.A.A. di Teramo non risulta che aziende esercenti « Borsettificio » a Martinsicuro abbiano cessato l'attività nell'ultimo anno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GIACCO, GATTO, DUCA, SAIA, SCRIVANI, GASPERONI, CARLI, RAFFAELLI, SCIACCA e CONTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), all'articolo 1 lettera a) recita testualmente: « La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società »;

questi giusti principi, malgrado siano ormai contenuti in una legge che è legge dello Stato, di fatto però vengono ugualmente violati dai datori di lavoro;

il caso del lavoratore Antonio Russo, dipendente dell'ospedale S. Pietro Fatabenefratelli di Roma, colpito da poliomielite anteriore acuta degli arti inferiori sin dall'età di diciotto mesi, è un caso emblematico;

la gravità dei comportamenti e delle azioni intraprese contro di lui da parte del detto ospedale è stata perfino oggetto di una interrogazione parlamentare (4-20843) del 13 dicembre 1993 a firma dell'onorevole Franco Piro e diretta ai Ministri degli affari sociali, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale;

Antonio Russo è stato assunto presso l'ospedale S. Pietro Fatabenefratelli il 1° giugno 1970 ove ha svolto, dapprima mansioni di centralinista e successivamente —

dal 30 agosto 1976 — di impiegato nel servizio di radiologia del medesimo ospedale;

nell'anno 1976 è stato eletto rappresentante sindacale aziendale della Uil Sanità e si dedicò particolarmente ai problemi dei colleghi disabili;

l'amministrazione dell'ospedale da allora cominciò ad operare trattenute sulla busta paga per « presunti ritardi ». Il Russo ritenne lesivo della propria dignità, oltre che una indebita decurtazione alla sua retribuzione — già di per sé modesta avendo moglie e tre figli — e per tale motivo ricorse alla magistratura ordinaria, ottenendo una sentenza di condanna dell'amministrazione dell'ospedale alla restituzione delle somme a lui sottratte ed al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati su tali somme;

ebbene, da quel momento, gli amministratori dell'ospedale assunsero un atteggiamento chiaramente persecutorio nei suoi confronti;

infatti, successivamente, l'amministrazione trasferì il Russo dalla radiologia all'archivio generale, costringendo lo stesso a svolgere mansioni prevalentemente in piedi ed assolutamente incompatibili con il suo stato fisico;

anche in tale circostanza fu costretto a ricorrere, con procedura d'urgenza, ex articolo 700 del codice di procedura civile, alla magistratura ordinaria dalla quale ottenne ancora una volta una sentenza favorevole che dispose con effetto immediato, il suo trasferimento al vecchio posto di radiologia per incompatibilità fisica;

ma l'amministrazione dell'ospedale, in aperta violazione di ogni legge nonché della intervenuta ordinanza, dopo averlo reintegrato nel posto precedentemente occupato, a distanza di pochissimi giorni lo trasferì nuovamente all'archivio generale;

ancora una volta il Russo si rivolse alla magistratura che dispose a carico dell'amministrazione l'acquisto di una particolare sedia, che consentisse allo stesso di

espletare le proprie mansioni senza risentire del disagio fisico;

l'amministrazione anche questa volta non eseguì quanto ordinato dal pretore nel senso che non acquistò la sedia speciale. Il Russo fu quindi costretto con grande sforzo fisico, oltre che con umiliazione, a lavorare senza stampelle per giorni in posizione eretta finché — come era inevitabile — cadde procurandosi un tale danno da essere costretto in malattia per diciotto mesi;

dopo essere comunque tornato per un breve periodo al lavoro, a causa del peggioramento delle condizioni fisiche, fu costretto ad assentarsi di nuovo per malattia, superando il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale;

in conseguenza di ciò, in data 3 ottobre 1990, l'ospedale dispone il suo licenziamento;

il Russo nel frattempo aveva impugnato il secondo trasferimento e nel novembre 1992 il pretore di Roma ordinò definitivamente il reintegro nel posto precedentemente occupato (radiologia). L'ordine del pretore non fu eseguito in quanto il Russo era stato licenziato;

lo stesso licenziamento fu immediatamente impugnato e si concluse in data 7 luglio 1993 con la condanna del datore di lavoro a reintegrare in servizio il Russo, nonché a versargli un importo corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo compreso tra il 4 ottobre 1990 ed il 7 luglio 1993 oltre interessi e rivalutazione;

nel 1994, l'amministrazione non soddisfatta della sentenza di reintegro, e non ottemperando all'ordine del pretore, presenta ricorso in appello;

il 22 marzo 1996 i magistrati del tribunale civile di Roma, oltre a rigettare l'appello, condannano l'ospedale S. Pietro al pagamento delle spese in favore del Russo;

ebbene, incredibile ma vero, il Russo benché sia regolarmente retribuito dall'ospedale, ancora attende di essere rein-

tegrato nel posto di lavoro, ancora attende di essere assegnato ad un servizio, reparto o ufficio, costretto in pratica a non prestare la propria attività lavorativa;

a tale fatto — già di per sé di una gravità inaudita perché viola fondamentali principi e norme costituzionale che sono tanto più gravi in quanto rivolte contro un disabile — se ne aggiunge un altro di altrettanta gravità. Infatti, essendo da oltre tre anni forzatamente « disoccupato », ciò gli ha procurato uno stato di frustrazione e prostrazione morale e psichica certamente non indennizzabile;

dopo anni di lotte (ben cinque cause giudiziarie vinte) ancora non ha acquisito la piena dignità di lavoratore, in quanto è retribuito senza lavorare;

nonostante tutte le sentenze favorevoli, di fatto, il dipendente in questione non viene ancora materialmente reintegrato al lavoro. Questo provoca in lui una tale indignazione e sfiducia nelle istituzioni, al punto da indurlo a rivolgersi alla commissione europea dei diritti dell'uomo, la quale lo ha invitato a presentare ricorso alla stessa —

quali urgenti provvedimenti intendano prendere perché il lavoratore possa essere reintegrato al lavoro e fatte rispettare le norme legislative. (4-08564)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, da accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma — Servizio Ispezione del Lavoro è emerso quanto segue.*

L'Ente Ospedaliero S. Giovanni di Dio, a seguito della sentenza del 22.3.1996 del Tribunale Civile di Roma, depositata l'8.1.1997, che ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente Antonio RUSSO, ha invitato il suddetto lavoratore, con note del 10.3.97 e 21.3.97, a riprendere servizio.

Il Sig. Russo, in data 14 aprile u.s., ha ripreso fisicamente servizio presso l'Ufficio Prenotazioni e si è impegnato a far pervenire all'Ente le sue valutazioni « sulla compatibilità del posto di lavoro rispetto alle sue condizioni ».

Successivamente l'interessato, con note datate 18.4.97 e 8.5.97 e con una dichiarazione resa davanti ad un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, ha affermato che la poltrona, la scrivania, gli altri strumenti di lavoro e l'orario di servizio sono compatibili con il suo stato fisico.

Si fa presente, infine, che il direttore del personale dell'ente Ospedaliero, l'Avv. Graziano Ciccarelli, ha comunicato che la sentenza del Tribunale Civile di Roma del 22.3.96 è stata appellata davanti alla Corte di Cassazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LENTI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con la soppressione, per effetto di specifiche disposizioni di legge, degli enti mutualistici e di alcuni enti parastatali, parte dei dipendenti di tali enti — trasferiti al servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici — hanno optato (ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482), per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria e per la conservazione dei fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti di provenienza, confluiti in una apposita gestione speciale ad esaurimento, istituita presso l'Inps ex articolo 75, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

i dipendenti suindicati hanno continuato a versare mensilmente, mediante ritenute sullo stipendio, i relativi contributi alla suddetta gestione speciale Inps, beneficiando delle dovute prestazioni secondo i regolamenti consolidati dei rispettivi fondi integrativi;

dal 1° gennaio 1995, l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 — che ha assoggettato a contribuzione l'indennità in-

tegrativa speciale, aumentando in tal modo i contributi a carico degli iscritti ai fondi — ha azzerato per la quasi totalità dei dipendenti il trattamento pensionistico integrativo, risultando la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria superiore al trattamento complessivo erogato dai fondi, calcolato solo sulle voci retributive fisse, con esclusione del salario accessorio;

sulla base dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e in conformità alle linee guida impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, i consigli di amministrazione degli enti compresi nel comparto del parastato (Inps, Inpdap, Inail e altri) hanno provveduto a modificare, per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1997, con delibere pressoché identiche, i regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, introducendo un « minimo garantito » e ripristinando di conseguenza quella funzione integrativa che, a causa della citata legge finanziaria detti fondi avevano rischiato di perdere interamente;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 1° luglio 1996, ha integrato la propria precedente direttiva del 30 marzo 1996, specificando che i dipendenti degli ex enti mutualistici e parastatali, iscritti ai fondi a seguito di opzione ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non essendo destinatari della norma contrattuale che è a fondamento dell'intero processo di revisione, restano esclusi dalla suindicata disciplina transitoria —:

quali siano i motivi che hanno portato all'instaurarsi dell'attuale situazione, che oggettivamente comporta una grave discriminazione e una ingiustificata lesione dei diritti di circa quattromila dipendenti degli enti mutualistici e parastatali soppressi — optanti ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 — per i quali non è applicabile la rideterminazione introdotta con la citata direttiva ministeriale del 30 marzo 1996 e

i quali, al momento, devono solo sostenere un aumento dei contributi previdenziali a proprio carico, senza conseguire nessun concreto beneficio per quanto riguarda l'integrazione pensionistica;

se non ritenga necessario ed urgente predisporre, per motivi di equità, un provvedimento legislativo specifico, d'intesa con il ministero del tesoro per le implicazioni finanziarie, al fine di equiparare ai trattamenti pensionistici integrativi definiti per il personale Inps, Inail e Inpdap i trattamenti integrativi erogati dai fondi di previdenza degli enti mutualistici e parastatali soppressi, presentemente amministrati dalla gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

(4-06934)

RISPOSTA. — Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. solleva la problematica relativa alle difformità di trattamento che avrebbero subito i dipendenti degli ex enti soppressi e confluiti nell'apposita gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.

Prendendo spunto da tale difformità, concernente il trattamento pensionistico integrativo, l'interrogante sollecita l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo d'intesa con il Ministro del Tesoro volto ad assicurare una sostanziale omogeneità nella materia della previdenza integrativa.

Il documento ripercorre, nel suo contenuto, la sequenza dei fatti normativi, così come effettivamente succedutisi.

Correttamente l'On.le interrogante individua nell'articolo 15 della legge 23.12.1994 n. 724, che prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base imponibile ai fini del calcolo della pensione, la causa della sopravvenuta inefficacia della funzione integrativa dei fondi in argomento. Infatti dall'innalzamento della base imponibile scaturisce l'elevazione delle prestazioni a carico dell'AGO e un diversificato rapporto con i fondi integrativi.

Al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi medesimi, in conformità della loro originaria natura e finalità, è quindi intervenuto l'articolo 39, comma 1, del C.C.N.L. del 1995, relativo al comparto degli enti pubblici non economici.

Per l'uniforme applicazione della detta norma contrattuale, l'Amministrazione ha diramato apposita direttiva agli enti gestori di fondi integrativi, con la quale sono dettate linee guida per le modifiche da apportare ai regolamenti di detti fondi.

Le determinazioni a livello negoziale nonché le disposizioni amministrative hanno come destinatari, come detto, esclusivamente i dipendenti degli enti pubblici non economici.

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti alla gestione speciale ad esaurimento cui appartengono i soggetti di cui all'atto parlamentare in discussione (dipendenti degli ex enti disciolti iscritti a tale gestione speciale a seguito di opzioni ex articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79), continua ad applicarsi il dettato del predetto articolo 15.

Il problema sollevato dalla S.V. è già all'attenzione dell'Amministrazione che, infatti, lo ha segnalato alla Commissione istituita presso il Ministero del Tesoro, già incaricata dell'esame delle problematiche relative agli enti sanitari disciolti.

Dall'esame della questione che ha formato oggetto di ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che il problema potrà essere risolto soltanto con un intervento del legislatore.

L'Amministrazione è attualmente interessata all'elaborazione dello schema del provvedimento, valutando nel contempo gli oneri connessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LEONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quali siano i criteri in base ai quali l'Alenia azienda finmeccanica ha proceduto e procede all'assunzione, nello stabi-

limento di Foggia, di operai, con il ricorso a contratti di formazione-lavoro;

come siano state e vengano valutate le domande degli aspiranti per l'ammissione alla selezione affidata ad una società specializzata e se si sia tenuto, o meno, conto dei tempi della loro presentazione; perché non siano stati chiamati gli idonei di una selezione fatta qualche anno fa, i quali non furono assunti per una sopravvenuta, improvvisa crisi dell'azienda di Foggia;

perché sia stata ignorata la domanda di qualche operaio iscritto nella lista di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991;

se quanto innanzi esposto risponde a vero, quali siano i provvedimenti che intenda adottare. (4-10402)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare sono stati immediatamente richiesti elementi conoscitivi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia. Dalle risultanze degli accertamenti esperiti, è emerso che lo stabilimento ALENIA, dopo le ultime assunzioni risalenti all'1/7/91, ha assunto, in qualità di operai, n. 72 unità con contratto di formazione lavoro, a seguito di domanda presentata all'azienda dagli aspiranti lavoratori, e n. 60 unità con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata di tre mesi.*

Successivamente, con l'intervento di una società specializzata nel settore, l'azienda ha effettuato selezioni del personale sulla base di test-attitudinali, di colloqui, di visite mediche ed esami clinici, non tenendo conto dei tempi di presentazione delle domande, né dei candidati che avevano partecipato a precedenti selezioni, potendo agire, in tal senso, del tutto liberamente, senza contravvenire alla disciplina vigente in materia di avviamento al lavoro.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge n. 223/91 (disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di mobilità, ecc.), sussiste l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di riservare il 12% delle assunzioni effettuate ai lavoratori rientranti nelle predette categorie.

A tale proposito l'ALENIA ha sostanzialmente assolto tale obbligo assumendo n. 24 lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e n. 1 unità iscritta nelle liste dei lavoratori in mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LOSURDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ente poste ha minacciato la chiusura di oltre 4000 uffici postali in tutta Italia considerati a « basso traffico »;

tale decisione andava a colpire soprattutto gli uffici postali di piccoli comuni che si sarebbero visti così privati di un servizio essenziale per la vita della loro comunità;

la provincia di Pavia, composta in gran parte di piccoli comuni sparsi su un territorio vastissimo, sarebbe stata penalizzata in modo grave dalla decisione dell'ente poste;

i sindaci dei paesi « a rischio » della provincia di Pavia si sono mobilitati contro la soppressione degli uffici postali;

la prevista soppressione è per ora rientrata a seguito della presa di posizione di migliaia di sindaci —:

quali iniziative intenda adottare per eliminare in via definitiva il rischio di chiusura degli uffici postali in Italia considerato che il servizio postale è essenziale e fondamentale per i cittadini specie nelle zone più disagiate sotto il profilo economico e sociale;

se non ritenga il mantenimento del servizio postale nei piccoli comuni un contributo essenziale affinché le popolazioni degli stessi non continuino a diradarsi con il doppio negativo risultato dell'aumento dello spopolamento nelle zone più disagiate ed un proliferare dell'inurbamento di sempre più vaste masse di cittadini;

se non ritenga, infine, di attivare una consultazione permanente con tutti i comuni interessati alla temuta chiusura degli uffici postali concordando con gli stessi, sin da ora, un incontro presso il ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel quale i sindaci possano meglio e più dettagliatamente rappresentare le loro buone ragioni. (4-09450)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1990 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione, dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre diverse ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e della contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento della presenza aziendale sul territorio.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, sembra aver implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una maggiore presenza dell'ente sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali, in particolare nella provincia di Pavia, risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

LUMIA, MANGIACAVALLO, GIACALONE e SCOZZARI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha sancito l'equiparazione giuridica ed economica dei medici previdenziali con i medici del servizio sanitario nazionale;

gli enti previdenziali Inps ed Inail, con propri atti deliberativi, hanno applicato il ruolo di medico legale ai propri medici, articolandolo nelle tre figure di primario, aiuto ed assistente;

negli anni tutte le norme di legge riguardanti i medici del servizio sanitario nazionale sono state « riversate » (incompatibilità, accesso alle qualifiche, necessità della idoneità primaria, concorsi interni, eccetera) ai medici previdenziali;

i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 ed il successivo contratto della dirigenza medica hanno determinato la modifica dello stato giuridico dei medici del servizio sanitario nazionale prevedendo due sole figure dirigenziali;

in sede di contrattazione per il comparto della dirigenza dei professionisti e dei medici degli enti non economici, l'Aran ha sostenuto la tesi che il decreto legislativo n. 29 del 1993 (inerente la riforma del pubblico impiego e la definizione dei com-

parti) avrebbe di fatto reso inapplicabile il sopracitato articolo 13 della legge n. 222 del 1984 —:

in base a quali criteri l'Aran possa ritenere abrogata una norma, ovvero l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, mai abrogata dal Parlamento;

se non ritenga l'orientamento dell'Aran in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 (riforma pensionistica), che istituisce un dipartimento di medicina legale pubblica che si occupa, fra l'altro, dell'attività valutativa in ambito di invalidità pensionabile. (4-04709)

RISPOSTA. — *In risposta ai quesiti posti dall'on.le interrogante va in primo luogo precisato che la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e con il decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, è caratterizzata fondamentalmente dalla « contrattualizzazione » del rapporto di lavoro pubblico, che il predetto decreto attua rimettendo un'ampia area della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti pubblici alle pattuizioni tra l'ARAN e la parte sindacale e restringendo notevolmente le materie riservate alla legge (tra queste, l'organizzazione, il reclutamento del personale, la responsabilità ed incompatibilità ed i diritti di libertà del lavoratore).*

Con il D.Lvo. n. 29 del 1993 è stata in particolare inserita tra le materie affidate al confronto tra le parti quella — precedentemente definita con legge — del trattamento economico e normativo, con la riserva che solo per le materie non contemplate nel contratto continuassero a restare in vigore le leggi preesistenti, comunque, ai sensi dell'articolo 72 del predetto D.Lvo, rese inefficaci al termine della seconda tornata contrattuale.

I contratti collettivi sono stipulati, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lvo 29/93, per comparti comprendenti settori omogenei o affini, con una autonoma area di contrattazione per il personale dirigenziale (articolo 46 D.Lvo 29/93).

Nel caso di specie, va precisato che il personale di cui all'interrogazione fa parte del comparto degli Enti pubblici non economici il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riunisce nella medesima area di contrattazione la dirigenza e le specifiche tipologie professionali.

Il Contratto del comparto attualmente in vigore, stipulato in via definitiva l'11 ottobre 1996, a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1996, secondo le procedure previste dall'articolo 51, comma 1, del citato d.lg.vo 29/93, ha come destinatari anche i medici legali degli enti previdenziali, coerentemente con gli atti e le direttive con cui il Governo ha definito gli interlocutori dell'ARAN nella negoziazione.

Il C.C.N.L. del suddetto comparto, pubblicato nella G.U. del 4 novembre 1996, n. 187, nel disciplinare in via transitoria il trattamento giuridico ed economico del personale medico e veterinario (articolo 94) ha rinviato ad un successivo accordo tra le parti la definizione di una specifica disciplina che regolamenti compiutamente il rapporto di lavoro di dette figure professionali, con espresso riferimento alla disciplina contrattuale dell'area medica del Servizio Sanitario Nazionale ed ai decreti legislativi nn. 502/93 e 517/94, che costituiscono il fondamento, nel rispetto delle esigenze organizzative e funzionali, degli enti interessati.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 94 del CCNL, in data 23 gennaio 1997 è stato siglato un accordo fra le parti, attualmente alla registrazione della CdC, che prevede l'inquadramento di assistenti ed aiuti nel I livello dirigenziale e dei primari nel II livello dirigenziale.

Nella sostanza, occorre evidenziare che — secondo l'impostazione seguita dall'ARAN nel sistema del d.lg.vo 29/93 — il mantenimento dell'equilibrio tra i trattamenti giuridici ed economici dei medici previdenziali e quello dei medici del S.S.N., finora assicurato attraverso il rinvio di cui all'articolo 13 della legge n. 222/84, risulta garantito anche mediante l'utilizzazione della contrattazione collettiva nazionale di comparto, unico strumento istituzionale idoneo a di-

sciplinare gli interessi del personale appartenente alla pubblica amministrazione, com'è stato riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Corte dei Conti.

Per quanto sopra detto, gli obiettivi ed i contenuti dell'articolo 13 della legge n. 222/84 — la cui disapplicazione non è affatto disposta dall'articolo 96 del contratto — si stanno realizzando proprio con l'attuazione del già citato articolo 94 del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

MALAVENDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la ditta Palmar srl con sede a Grugliasco (TO), che opera presso lo stabilimento di Fiat Auto di Arese (ex Alfa Romeo), addetta ai servizi di pulizia industriale, da parecchi mesi, mentre i lavoratori vengono messi in cassa integrazione per carenza di lavoro presso lo stabilimento Fiat Auto di Arese, alcuni di loro vengono poi utilizzati in altre ditte (esempio: Telecom, Aereoporto Augusta, eccetera), con il risultato di avere lavoratori in cassa integrazione, lavoratori con doppio stipendio e lavoratori in cassa integrazione che percepiscono uno stipendio pagato in nero per lavoro extra;

sempre nella stessa ditta vi sono lavoratori che hanno a disposizione 300 — 400 ore di ferie arretrate e che sono stati comunque posti in cassa integrazione, invece di consentire loro l'utilizzo delle giornate di ferie —:

se la Palmar abbia illegittimamente e in modo fraudolento fatto richiesta di cassa integrazione;

se non ritenga di richiedere un'ispezione dell'ispettorato del lavoro competente per aprire un'inchiesta sulle eventuali illegalità della ditta Palmar srl;

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine all'uso indiscriminato della cassa integrazione e allo sfruttamento illecito della forza lavoro. (4-02484)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare, il Ministero si è attivato presso l'ufficio periferico di Torino al fine di acquisire elementi conoscitivi. Le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nel settembre 1996, hanno evidenziato che la « Palmar » s.p.a. esplicava attività di pulizia anche a livello industriale, con un organico di 831 lavoratori, dislocati in più unità produttive. La stessa impresa operava anche a Milano e provincia, dove occupava n. 145 dipendenti.*

A seguito della crisi dell'industria automobilistica ed, in particolare, della FIAT AUTO, principale cliente della « Palmar », che ha comportato notevoli ripercussioni anche sulle aziende di servizi operanti all'interno degli stabilimenti FIAT, la società in argomento chiedeva l'intervento dell'integrazione salariale straordinaria a zero ore limitatamente a 14 lavoratori, soltanto per il periodo dal 31/1/94 al 27/6/94 (autorizzata con d.m. del 28/12/94).

Successivamente al 27/6/94 la « Palmar », pur perdurando lo stato di crisi della FIAT AUTO, non richiedeva l'integrazione salariale per il personale operante presso lo stabilimento « ALFA » di ARESE, ma utilizzava strumenti alternativi, quali il blocco del tourn-over e i trasferimenti in altre unità produttive. Inoltre, in data 14/2/95, stipulava con le O.O.S.S. di categoria un accordo sindacale, valido fino al 31/12/95, con il quale per i lavoratori a full-time veniva ridotto, a parità di salario, l'orario di lavoro settimanale da 40 a 35 ore, utilizzando, a tale scopo, la retribuzione dovuta per altri istituti contrattuali, quali festività soppresse, festività non godute, riduzione dell'orario e permessi retribuiti.

In base alla documentazione acquisita durante le indagini, è risultato, altresì, che la società presentava all'INPS richiesta di cassa integrazione ordinaria a zero ore per n. 83 lavoratori, dal 10/2/96 al 24/2/96, nonché per n. 50 unità dall'1/7/96 al 31/7/96. Di fatto, tuttavia, come da successiva

comunicazione inoltrata il 18/2/96 alla competente sede INPS, non utilizzava le ore di cassa integrazione richieste e previste per il primo periodo succitato, mentre per il secondo periodo utilizzava soltanto n. 613 ore per n. 11 lavoratori. L'ufficio ispettivo ha comunicato, inoltre, che, al fine di limitare l'utilizzo della C.I.G.O., nel periodo dal 1/7/96 al 31/7/96, n. 43 lavoratori usufruivano di complessive 424 ore a titolo di festività non godute.

Tanto premesso, la « Fiat Auto », perdurando lo stato di crisi del mercato dell'auto, in data 28/6/96 presso il Ministero, stipulava con le OO.SS. un verbale di accordo con il quale veniva prevista la necessità di prolungare il precedente contratto di solidarietà del 31/5/94 anche per il periodo dall'agosto '96 al giugno '97. Sulla scia del suddetto accordo sindacale, la « Palmar », data la riduzione degli ordini di lavoro, sottoscriveva, in alternativa al collocamento in mobilità del personale, un accordo con la FILCAMS-C.G.I.L. e la R.S.A. per l'attuazione di un contratto di solidarietà per i propri lavoratori in forza presso l'ALFA di ARESE, della durata di un anno, a partire dal 16.9.96, che interessava 68 dipendenti.

L'Ufficio ispettivo ha comunicato che dall'esame della documentazione amministrativo-contabile fornita dalla società e dal riscontro con le registrazioni dell'orario di lavoro effettuato dai singoli dipendenti, non sono state riscontrate irregolarità.

Il ricorso alla solidarietà è risultato, però, inferiore a quanto previsto nell'accordo, sia per il numero delle persone interessate sia per le ore mensili di impiego dei lavoratori.

L'Ufficio ispettivo ha fatto presente, comunque, che n. 8 lavoratori, sono stati destinati al lavoro presso le unità operative della « TELECOM » di Milano e provincia.

Pertanto, i riscontri amministrativi effettuati dall'organo ispettivo, hanno evidenziato che nessun lavoratore della « PALMAR » ha usufruito indebitamente di prestazioni di cassa integrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MALAVENDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 settembre 1996, con messaggio n. 05138, la direzione centrale dell'Inps autorizzava l'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari per i giorni sabato 21 e domenica 22 settembre 1996, per far fronte, nella sede Inps di Milano Nord di via G. Silva 36, ad un lavoro urgente relativo all'area recupero crediti, che doveva essere ultimato entro il 25 settembre;

a seguito di ciò, la direzione dell'istituto autorizzava un certo numero di lavoratori appartenenti all'area di lavoro del recupero crediti e all'ufficio legale per le prestazioni lavorative di quei giorni, con l'intesa che le stesse avrebbero dato luogo alla maturazione di giorni di recupero anziché al pagamento delle prestazioni straordinarie;

tre di questi lavoratori (Francesca Trapasso, Marcello Avallone e Rosalba Camiolo) venivano così autorizzati a lavorare in entrambi i giorni, senza che agli stessi fosse comunicato ufficialmente che, avendo lavorato per sette giorni consecutivi, avrebbero dovuto usufruire obbligatoriamente di un giorno di riposo compensativo nell'arco della settimana successiva, il quale, quindi, non sarebbe stato cumulabile con le ferie;

tutto ciò è in netto contrasto rispetto alle assicurazioni che, in tal senso, erano state espresse dalla direzione in un incontro con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in un successivo incontro avvenuto il 23 settembre 1996 —:

poiché i fatti sopra esposti sembrano in palese contrasto con le norme che tutelano il lavoro, se si intenda accertare se vi siano state violazioni delle norme di legge che disciplinano il riposo lavorativo, intervenendo in tal senso anche presso l'ispettorato del lavoro di Milano, che risulta al corrente dei fatti in seguito all'esposto del 2 ottobre 1996, presentato da

alcune lavoratrici di quella sede Inps, iscritte allo Slai-Cobas;

quali iniziative intenda promuovere per tutelare l'immagine dell'Inps che, per i particolari compiti di accertamento che gli sono attribuiti, non può assolutamente essere il primo a violare le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in un momento in cui tutti i lavoratori dipendenti sono sotto l'attacco congiunto delle organizzazioni padronali e della compagine di Governo, impegnate in numerose iniziative volte alla precarizzazione e alla flessibilizzazione delle condizioni di lavoro. (4-06358)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, gli elementi acquisiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano hanno evidenziato quanto segue.*

La Direzione Generale dell'INPS, allo scopo di fronteggiare l'importante ed urgente attività di riclassificazione delle partite debitorie dell'area recupero crediti delle Sedi di Milano-Nord, ha autorizzato l'effettuazione di turni di lavoro supplementari nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre 1996.

Per lo svolgimento di tale attività la Sede ha acquisito la disponibilità volontaria di alcuni dipendenti appartenenti alle aree Recupero Crediti e Ufficio Legale.

Hanno aderito alla richiesta n. 31 lavoratori nella giornata di sabato e n. 10 lavoratori nella giornata di domenica; fra questi, soltanto i tre dipendenti citati dalla S.V. On.le nell'interrogazione in parola, hanno lavorato in entrambi i giorni.

Il Direttore della Sede INPS ha riferito che ai lavoratori è stata concessa una giornata di riposo compensativo, mentre i tre lavoratori impegnati in entrambi i giorni sono stati autorizzati a beneficiare di 2 giorni di riposo compensativo.

Per quanto concerne, poi, la conformità dei fatti appena esposti alle norme vigenti in materia di riposo domenicale, si precisa che la legge 20.3.75, n. 70, che prevede disposizioni sul rapporto di lavoro del personale

dipendente degli enti pubblici, rinvia, per quanto concerne l'istituto del riposo domenicale, alle norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3, prevede, all'articolo 35 che « qualora per esigenze dell'Amministrazione, l'impiegato debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione ».

A tal fine si fa presente che anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26.5.76, che ha recepito le norme del CCNL relativo al personale degli enti parastatali, prevede la stessa disposizione in merito all'istituto del riposo compensativo in caso di prestazioni di attività lavorativa nella giornata festiva.

Non si applicano, pertanto, ai dipendenti degli enti pubblici, le discipline previste dalla legge n. 370 del 22.2.34 sul riposo settimanale e domenicale, come del resto previsto dal punto 13, comma 2°, dell'articolo 1 della stessa legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTELLA, NOCERA, LUCCHESI, COCA, OSTILLIO, PAGANO, PERETTI, FABRIS, DE FRANCISCIS, FRONZUTI e DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 833 del 1978 ha ravvisato nelle funzioni medico legali una precipua competenza in ambito pubblico;

l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha previsto l'applicazione ai medici previdenziali dipendenti dell'INPS e dell'INAIL degli istituti normativi propri dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale;

sono intervenute ulteriori norme relative ai medici del servizio sanitario nazionale con i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993;

sono in fase di conclusione i rinnovi contrattuali in sede Aran, e in particolare quelli dell'area dirigenziale del comparto enti pubblici non economici;

risulta agli interroganti che in sede Aran si sostiene che tramite lo strumento dell'accordo contrattuale, sia possibile l'abolizione di specifiche norme di legge, quale, ad esempio, l'articolo 13 sopracitato, peraltro mai abrogate dal Parlamento;

esisterebbero quindi irregolarità nell'operato dell'Aran che, quale ente sussidiario delle amministrazioni, non può in alcun modo arrogarsi prerogative non proprie, andando a pregiudicare legittimi interessi di migliaia di lavoratori;

peraltro la norma in oggetto fu approvata dal Parlamento in risposta ad esigenze tuttora vigenti, di garanzia ed efficienza e a tutela di sostituzioni previdenziali pubbliche preposte all'accertamento delle invalidità —:

quali interventi urgentissimi intendano adottare per cercare di riportare la azione di definizione contrattuale dell'Aran nella sua giusta sfera di competenza, che non può consistere nella definizione dell'efficacia di generali norme di legge. (4-03326)

RISPOSTA. — In risposta ai quesiti posti dall'on.le interrogante va in primo luogo precisato che la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e con il decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, è caratterizzata fondamentalmente dalla « contrattualizzazione » del rapporto di lavoro pubblico, che il predetto decreto attua rimettendo un'ampia area della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti pubblici alle pattuizioni tra l'ARAN e la parte sindacale e restringendo notevolmente le materie riservate alla legge (tra queste, l'organizzazione, il reclutamento del personale, la responsabilità ed incompatibilità ed i diritti di libertà del lavoratore).

Con il D.Lvo. n. 29 del 1993 è stata in particolare inserita tra le materie affidate al

confronto tra le parti quella — precedentemente definita con legge — del trattamento economico e normativo, con la riserva che solo per le materie non contemplate nel contratto continuassero a restare in vigore le leggi preesistenti, comunque, ai sensi dell'articolo 72 del predetto D.Lvo, rese inefficaci al termine della seconda tornata contrattuale.

I contratti collettivi sono stipulati, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lvo 29/93, per comparti comprendenti settori omogenei o affini, con una autonoma area di contrattazione per il personale dirigenziale (articolo 46 D.Lvo 29/93).

Nel caso di specie, va precisato che il personale di cui all'interrogazione fa parte del comparto degli Enti pubblici non economici il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riunisce nella medesima area di contrattazione la dirigenza e le specifiche tipologie professionali.

Il Contratto del comparto attualmente in vigore, stipulato in via definitiva l'11 ottobre 1996, a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1996, secondo le procedure previste dall'articolo 51, comma 1, del citato d.lg.vo 29/93, ha come destinatari anche i medici legali degli enti previdenziali, coerentemente con gli atti e le direttive con cui il Governo ha definito gli interlocutori dell'ARAN nella negoziazione.

Il C.C.N.L. del suddetto comparto, pubblicato nella G.U. del 4 novembre 1996, n. 187, nel disciplinare in via transitoria il trattamento giuridico ed economico del personale medico e veterinario (articolo 94) ha rinviato ad un successivo accordo tra le parti la definizione di una specifica disciplina che regolamenti compiutamente il rapporto di lavoro di dette figure professionali, con espresso riferimento alla disciplina contrattuale dell'area medica del Servizio Sanitario Nazionale ed ai decreti legislativi nn. 502/93 e 517/94, che costituiscono il fondamento, nel rispetto delle esigenze organizzative e funzionali, degli enti interessati.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 94 del CCNL, in data 23 gennaio 1997 è stato siglato un accordo fra le parti,

attualmente alla registrazione della CdC, che prevede l'inquadramento di assistenti ed aiuti nel I livello dirigenziale e dei primari nel II livello dirigenziale.

Nella sostanza, occorre evidenziare che — secondo l'impostazione seguita dall'ARAN nel sistema del d.lg.vo 29/93 — il mantenimento dell'equilibrio tra i trattamenti giuridici ed economici dei medici previdenziali e quello dei medici del S.S.N., finora assicurato attraverso il rinvio di cui all'articolo 13 della legge n. 222/84, risulta garantito anche mediante l'utilizzazione della contrattazione collettiva nazionale di comparto, unico strumento istituzionale idoneo a disciplinare gli interessi del personale appartenente alla pubblica amministrazione, com'è stato riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Corte dei Conti.

Per quanto sopra detto, gli obiettivi ed i contenuti dell'articolo 13 della legge n. 222/84 — la cui disapplicazione non è affatto disposta dall'articolo 96 del contratto — si stanno realizzando proprio con l'attuazione del già citato articolo 94 del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

MIGLIORI. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere:

se intenda mantenere in vigore l'iniquo trattamento economico conseguente al dispositivo dell'articolo 31, comma 4, del DL 12 maggio 1995, n. 196, che danneggia i sottufficiali in «ausiliaria» delle forze armate. Tale norma adottata su proposta del ministro *pro tempore* Corcione, del Governo Dini, congela di fatto ogni adeguamento dell'indennità di ausiliaria dei sottufficiali. Con tale deprecata iniziativa si colpisce ancora una volta il personale delle forze armate, approfittando della carenza di tutela di questa categoria, costituita da cittadini privi di possibilità contrattuale;

se intenda promuovere un'apposita iniziativa legislativa che elimini la turba-

tiva in atto, che suscita il giustificato malcontento dei sottufficiali delle forze armate. (4-03420)

RISPOSTA. — In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si osserva che il comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai fini dell'applicazione dell'indennità di ausiliaria, non prevede l'inquadramento, nel nuovo grado di Aiutante, dei Marescialli Maggiori con la qualifica di aiutante, in posizione ausiliaria.

Ciò, in quanto tale grado è gerarchicamente superiore, non paritetico, al vecchio grado di Maresciallo Maggiore con la qualifica di aiutante ed è inserito in un diverso e più elevato livello retributivo in quanto destinatario di specifiche differenti funzioni, assimilabili a quelle degli Ufficiali inferiori.

La descritta previsione normativa, tra l'altro, è pienamente in linea con il principio, fissato dalla Corte Costituzionale e sancito nella legge delega 6 marzo 1992 n. 216, secondo il quale « a parità di funzioni svolte deve corrispondere un identico trattamento economico ».

D'altronde, occorre evidenziare che l'ipotesizzata revisione delle citate disposizioni legislative, mirata ad estendere i conseguenti benefici anche al personale delle categorie in congedo, non potrebbe essere perseguita autonomamente dall'Amministrazione Difesa, in quanto, in aderenza al principio di « equiordinazione », il provvedimento dovrebbe interessare anche le analoghe fattispecie presenti nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MOLINARI, PITTELLA, SICA e IZZO.
— Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

presso la sede Rai per la Basilicata è da anni in atto un progressivo ridimensionamento del numero dei dipendenti attraverso prepensionamenti e blocco del *turnover*. Questo depauperamento è reso ancora più grave dalla mancata copertura di ruoli e funzioni, anche dirigenziali, che

condizionano quotidianamente anche le ordinarie attività di registrazione, trasmissione, lavorazione e supporto amministrativo necessari per assicurare un prodotto radiotelevisivo degno di un servizio pubblico;

la paralisi decisionale del consiglio d'amministrazione e le incertezze sugli indirizzi strategici aziendali ha prodotto vuoti tanto tra il personale tecnico e impiegatizio che negli stessi vertici locali;

la direzione di sede è « tenuta », con frequentazioni settimanali o quindicinali, dal direttore della sede di Cosenza; dopo essere stata negli ultimi anni gestita « in condominio » con un unico direttore che triangolava tra Bari Cosenza e Potenza;

carenze si registrano tra l'organico dei giornalisti, mentre restano vacanti l'incarico di vice capo redattore e di due capi servizio, per cui gravosi si presentano il carico di lavoro e le condizioni organizzative della, segreteria di redazione;

la posizione di capo sezione produzione non è stata ripristinata (anche questa affidata ad interim al direttore di sede), mentre pesanti disagi si registrano nell'area di coordinamento e della regia;

il reparto tecnico che si occupa di impianti e ponti radio di alta frequenza fa capo al compartimento interregionale gestito da Pescara;

le segreterie di molti reparti sopravvivono con insufficienti dotazioni di personale residuo;

la divisione abbonamenti è stata scorporata dalla sede;

nell'88, alla sede Rai regionale, furono soppressi i programmi televisivi (due mezz'ore a settimana), fatto al quale si è aggiunta la perdita delle trasmissioni radiofoniche di cultura e spettacolo (quarantacinque minuti giornalieri dal lunedì al sabato). — stata così chiusa la struttura di programmazione. Restano in piedi per diffondere esclusivamente informazione i due giornali radio e le tre edizioni quotidiane di Telegiornali, traguardi, garantiti in fase sperimentale, a partire da febbraio 1995 canalizzando tutte le risorse di mezzi e

uomini verso i servizi giornalistici. A due anni dalla partenza del terzo telegiornale, si attendono ancora le verifiche previste per ogni sede tra azienda e sindacato a livello nazionale;

a questa ordinaria precarietà consegue ovviamente una difficile gestione del personale in servizio e di quel minimo di mobilità interna necessaria e/o possibile;

il sommarsi di questi fatti, rilevanti fra l'altro in un'assemblea dei lavoratori della sede Rai per la Basilicata, crea allarme tra gli addetti ai lavori che intravedono in tutto ciò il fondato rischio di manovre volte a ridimensionare, se non a cancellare, nella geografia meridionale, questo polo dell'informazione pubblica (sull'onda di altrettante dismissioni, vedi il distretto militare, i presidi Telecom ed Enel, l'Inps, eccetera) —:

se ritenga che la condizione in cui versa la sede Rai per la Basilicata sia effettivamente rispondente ai criteri di efficienza ed economicità cui deve ispirarsi l'azione della concessione e quali provvedimenti e iniziative intenda avviare per assicurare una significativa presenza della Basilicata nell'ambito del dibattito più generale sulla nuova legge di sistema radiotelevisivo e sulla definizione della cosiddetta rete federata. (4-06683)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.*

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto par-

lamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha ritenuto opportuno precisare che nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1993 ed il 31 dicembre 1996, l'azienda ha perseguito una rigorosa politica di contenimento delle spese non disgiunte dal rilancio produttivo: in adesione a tale linea l'organo aziendale è passato da 12.713 unità a 10.995, con una riduzione del 13,5% attuata principalmente facendo ricorso all'esodo incentivato del personale.

Tale ridimensionamento dell'organico, tuttavia, è stato effettuato con estrema attenzione avendo cura di salvaguardare i livelli di produzione e, pertanto, ha riguardato soprattutto le aree amministrative e di staff.

In tale contesto la sede regionale della Basilicata è passata da un organico di 108 unità a 95 con una riduzione del 12% circa, inferiore alla percentuale attuata in ambito nazionale.

La medesima concessionaria ha, altresì, comunicato che l'organizzazione che prevede la possibilità di un unico direttore per più sedi regionali (raggruppate in aree interregionali) non riguarda soltanto Cosenza e Potenza, ma anche altre realtà regionali ed è stata definita in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 1994.

Tale decisione, comunque, è stata riesaminata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, il quale ha deliberato di abrogare gli attuali raggruppamenti e di ripristinare la figura del direttore per ciascuna delle sedi regionali, per cui, quanto prima, verranno adottati i provvedimenti esecutivi per le relative nomine.

Per quanto concerne l'organico dei giornalisti della redazione di Potenza, la ripetuta RAI ha fatto presente che sono stati nominati il vice capo redattore e due capi servizio, mentre non si registrano carenze nell'organico dei redattori, passato dalle 16 unità del 1993 alle 17 attuali.

Relativamente al settore che si occupa dell'alta frequenza, ha proseguito la RAI, sulla base del piano di riorganizzazione approvato dal Consiglio di amministrazione nell'autunno 1993, è stata adottata l'artico-

lazione in cinque compartimenti tecnici territoriali (nord-occidentale, nord-orientale, centrale, sud-occidentale e sud-orientale), ciascuno dei quali comprende un certo numero di regioni; i compartimenti, a loro volta, risultano suddivisi in "zone alta frequenza" i cui confini corrispondono, di norma, a quelli regionali: dal compartimento del sud-est, con sede in Pescara, dipendono la zona alta frequenza per la Basilicata, per l'Abruzzo, per le Marche, per il Molise e per la Puglia.

In merito al settore « abbonamenti », la RAI ha concluso sostenendo che tale attività non è stata « scorporata » dall'assetto della sede, ma, come altre attività di significativa importanza, viene coordinata a livello centrale dalla direzione gerarchicamente e funzionalmente competente.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi una ingiustificata agitazione studentesca ha portato al blocco delle elezioni per la nomina del rettore dell'università di Arcavacata in Cosenza;

da parte degli studenti sono stati perpetrati gravi atti che hanno determinato le interruzioni delle operazioni di voto e l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato cento studenti;

nonostante la grave turbativa delle attività istituzionali va registrato il sereno ed equilibrato comportamento dei professori e delle forze dell'ordine;

grave risulta, invece, la stigmatizzazione prodotta dal segretario generale della Uil Roberto Castagna —:

quali urgenti iniziative abbia assunto o intenda assumere per favorire il ripristino della legalità nella università di Arcavacata, presso la quale gli studenti hanno, anche in passato, creato gravi turbative, impedendo confronti democratici e

danneggiando l'intera struttura che dovrebbe rappresentare la più qualificata istituzione universitaria presente in Calabria. (4-01371)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si rappresentano i fatti così come di seguito riferiti dal Rettore dell'Università degli Studi della Calabria al quale (e non al Ministro) sono conferiti i più ampi poteri in merito all'adozione delle iniziative più idonee a contrastare le turbative alle attività istituzionali degli Atenei a ripristinare in essi la legalità.

Il giorno 19 giugno 1996, alle ore 11.00, mentre erano regolarmente in corso le operazioni relative alle elezioni alla carica di Rettore dell'Università degli Studi della Calabria per il triennio acc. 1996/99, un centinaio di studenti, con a capo i due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del movimento studentesco « Università Futura », facevano irruzione presso la Sala Consiliare del Rettorato, sede del seggio elettorale, manifestando in modo poco civile il proprio disappunto circa lo svolgimento delle elezioni e con la chiara intenzione di impedirne la continuazione.

Nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte della Forza Pubblica in servizio d'ordine presso il predetto seggio, la protesta ben presto è degenerata al punto tale che ad alcuni aventi diritto, è stato impedito l'esercizio del voto.

Non contenti di ciò, alcuni studenti sono riusciti ad impadronirsi dell'urna e di un numero imprecisato di schede vidimate ed ancora non utilizzate, dandosi subito alla fuga.

Alle ore 11.20, il Presidente della Commissione Elettorale all'uopo nominata, d'accordo con gli altri colleghi componenti, ha deciso la chiusura delle operazioni elettorali.

Nel frattempo, le Forze dell'Ordine procedevano al fermo ed alla identificazione dei manifestanti ed al recupero delle schede sottratte dall'urna, venivano prontamente sigillate e riconsegnate al Presidente della Commissione elettorale che dell'accaduto ha redatto apposito verbale.

È seguito l'intervento degli agenti della DIGOS i quali, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili all'accertamento dei fatti e delle responsabilità connesse, ha proceduto al successivo inoltro degli atti alla Procura della Repubblica.

Il Rettore ha ritenuto, a tal punto, di procedere all'annullamento delle elezioni e, nella qualità di Decano dell'Università, ha convocato in seduta straordinaria il Senato accademico per discutere sui descritti gravi episodi e sui conseguenti provvedimenti da adottare.

Il Senato Accademico, dopo aver espresso la piena solidarietà nei confronti delle Forze dell'Ordine e dei componenti della Commissione Elettorale, ha stigmatizzato il comportamento degli studenti, riservandosi di adottare, alla luce della normativa vigente, i provvedimenti di competenza non appena acquisite le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, allo stato non ancora pervenute.

Per dovere di completezza, si fa presente che nella seduta del C.d.A. del 5 luglio 1996 un Consigliere rappresentante del già citato movimento studentesco « Università Futura » ha dato lettura di un documento precedentemente distribuito in tutte le strutture dell'Ateneo, nel quale, pur avendo riconosciuto il carattere non democratico dei metodi seguiti, ha esposto le « ragioni » della condotta tenuta in occasione delle votazioni in questione.

Alla luce dei fatti come sopra esposti e in attesa delle determinazioni che verranno assunte dall'Autorità giudiziaria nei confronti di quegli studenti appartenenti al movimento studentesco sopra citato coinvolti nelle assurde proteste, occorre constatare che la stragrande maggioranza della popolazione studentesca non si è affatto lasciata coinvolgere in essa.

Anzi, al di là di una momentanea turbativa per l'Ateneo, detta protesta non ha affatto impedito né minimamente inciso sul prosieguo delle attività che nello stesso Ateneo si sono continuate normalmente a svolgere.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

NAPOLI. — Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

nella notte di domenica 15 novembre 1996 presso l'Università « La Sapienza » di Roma, tra le forze di polizia ed alcuni studenti si sono verificati scontri nei quali sono rimasti feriti alcuni agenti delle forze dell'ordine ed una decina di studenti;

i danni prodotti alla struttura ed alle attrezzature non sono di poco conto;

quattro delle sei grandi vetrate dell'aula prima della facoltà di Lettere sono andate in frantumi: al primo piano e nelle scale ci sono tantissimi vetri rotti, sedie distrutte, scritte con lo *spray* sui muri; nei corridoi sono stati rotti alcuni distributori automatici di caffè e di bevande; la presidenza della facoltà di lettere è inaccessibile;

oltre alle distruzioni si contano anche furti veri e propri: sono spariti libri, microfoni e tra l'altro alcuni *computer* del dipartimento di Studi romani e di Studi storici ed orientali, con la conseguente perdita dei dati in essi contenuti;

a fronte dei danni citati, non è stato possibile per le forze dell'ordine individuare gli esecutori materiali, in quanto sembra che cinque deputati di Rifondazione comunista non ne abbiano permesso il riconoscimento;

sembrerebbe che tra gli studenti, il cui riconoscimento ufficiale si è reso impossibile, ci fossero figli di parlamentari che non possono certamente godere della stessa immunità della quale godono i rispettivi padri;

sembra, altresì, che i militanti dei movimenti studenteschi di sinistra siano conosciuti dagli agenti in borghese che presidiano la facoltà di lettere, giacché una settimana fa avevano aggredito il preside Emanuele Paratore costretto a lasciare i suoi uffici —

se corrisponda al vero il comportamento dei citati deputati di Rifondazione

comunista ed in caso affermativo, se lo stesso non appaia illegittimo;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di individuare i responsabili dei gravi danni, visibili a chiunque, prodotti all'interno dell'università « La Sapienza ».
(4-06201)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in oggetto indicata riguardante le agitazioni studentesche tra opposti schieramenti di destra e di sinistra all'interno dell'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma, è forse il caso anzitutto di sgombrare il campo da ogni equivoco o fraintendimento circa i fatti così come intervenuti all'interno dell'Università nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre 1996 riferendo con obiettività su quanto accaduto.*

È opportuno precisare in proposito che la descrizione dei fatti nella loro sequenza è riportata in apposita relazione formulata dagli ufficiali di polizia che hanno svolto servizio quella notte all'interno dell'Università.

Tale relazione non è da questo Ministero conosciuta, né dal Rettore tuttavia il Ministro dell'Interno ha fatto pervenire una nota, a firma del Prefetto di Roma, in cui sono descritti i fatti in questione.

Nei primi giorni del mese di dicembre u.s. sono state occupate, all'interno dell'Università, le facoltà di Lettere e di Giurisprudenza, rispettivamente da studenti dell'area della sinistra e della destra extraparlamentare.

Per la tarda serata di sabato era stato organizzato un concerto nell'aula « Galasso » di Giurisprudenza e, contemporaneamente, una cena sociale a Lettere, con la finalità esplicita di reperire fondi per il prosieguo dell'occupazione.

Da informazioni assunte le forze di polizia hanno appreso che, all'interno delle due Facoltà occupate, erano stati occultati bastoni, catene ed altri oggetti atti ad offendere.

Nella stessa giornata del 14 il Rettore — su segnalazione del Questore che paventava nelle ore notturne uno scontro tra persone, non necessariamente studenti, appartenenti

a schieramenti opposti, — ha richiesto l'intervento della Forza Pubblica al fine di prevenire turbative all'ordine pubblico e soprattutto al fine di evitare danni alle cose e alle persone.

In effetti, nella tarda serata del 14 sono confluiti nelle due facoltà numerosi giovani provenienti dalle due manifestazioni che si erano tenute, quella di sinistra da Piazza della Repubblica a Piazza SS. Apostoli e quella di destra al quartiere Primavalle.

Alle ore 23,30, secondo quanto espresso dal Prefetto nella riferita nota, « gli studenti e gli altri giovani presenti all'Università si sono raggruppati quasi simultaneamente all'esterno degli edifici, dando vita ad una contrapposizione verbale, a distanza, scandendo slogans ».

A questo punto sono intervenute le Forze dell'Ordine che, frappostesi tra i manifestanti, hanno evitato qualsiasi contatto fisico tra i due gruppi, ristabilendo la calma.

Alle ore 01.00 circa tuttavia alcuni giovani, armati di bastoni, si sono radunati sotto la Facoltà di Lettere fronteggiando i contingenti di polizia e i Carabinieri. Mentre i funzionari di P.S. e gli ufficiali dell'arma cercavano di far desistere i manifestanti da qualsiasi attività illecita sono stati fatti oggetto di un improvviso lancio di pietre, bottiglie e di due bombe carta.

Si è reso necessario quindi, — sempre secondo quanto riferito nella nota del Prefetto — « fare ricorso ad una breve carica di alleggerimento e al lancio di alcuni lacrimogeni a seguito dei quali i dimostranti si sono precipitosamente ritirati all'interno della Facoltà di Lettere ».

Verso le 03.00 infine, sono giunti, chiamati dagli occupanti, alcuni parlamentari di Rifondazione Comunista che hanno chiesto ai funzionari di polizia di non intervenire con la forza assicurando che avrebbero convinto gli occupanti a lasciare spontaneamente la citata Facoltà di Lettere.

Ciò si è puntualmente verificato.

Nel contempo anche i giovani dell'estrema destra, anch'essi invitati a liberare la Facoltà di Giurisprudenza, hanno lasciato spontaneamente liberi i locali.

La situazione si è pertanto normalizzata alle ore 04.00.

Al termine dell'occupazione comunque, a quanto riferito dal Prefetto, mentre la Facoltà di Giurisprudenza è stata riconsegnata al Preside senza aver rilevato alcun danno al suo interno, nella Facoltà di Lettere « sono stati riscontrati gravi danni documentati con rilievi fotografici effettuati dalla Polizia Scientifica ».

Alla luce dei fatti sopra descritti sussistono più che validi motivi a sostegno dell'intervento della Forza Pubblica e gli incidenti ed i danni conseguenti, all'interno della Facoltà di lettere — la cui entità è da valutare da parte dell'Ufficio tecnico dell'Ateneo, — sembrano essere stati causati da alcuni studenti e da altri elementi estranei, tra cui noti esponenti dell'autonomia romana, riconosciuti dal personale operante e denunciati all'autorità giudiziaria per i reati commessi.

È evidente che, nel caso in cui l'autorità giudiziaria individui gli autori dei danni subiti dall'Università, questi saranno soggetti al relativo procedimento giudiziario.

Non è competenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica né del Rettore « individuare i responsabili dei gravi danni ».

Entrambi gli organi si sono rivolti all'autorità giudiziaria.

Sarà pertanto quest'ultima che, sulla base di quanto relazionato dagli Ufficiali di Polizia e delle iniziative intraprese dal Rettore, dovrà accertare le reali responsabilità.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

NARDINI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti pubblici dispensati per inabilità assoluta e permanente (legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 12) vivono un grave disagio;

la legge n. 335 del 1995 impone di emanare un decreto che « determini le

modalità applicative delle disposizioni » riguardanti le categorie (già tanto provate);

il trattamento particolare previsto dalla legge a favore di dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità tali « da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa » non può essere corrisposto fino a quando non venga emanato il decreto interministeriale;

il decreto in questione non è stato ancora emanato, dopo tredici mesi dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335;

gli interessati sono rimasti senza stipendio, avendo cessato il servizio e senza pensione, in assenza del decreto —:

quando intendano risolvere tale dannosa situazione che rende invivibile la vita, già tanto segnata, di tali cittadini.

(4-04329)

RISPOSTA. — *L'interrogante si duole che non sia stato ancora emanato, come previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Decreto interministeriale (Tesoro, Funzione Pubblica, Lavoro) concernente le modalità applicative delle disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico spettante al personale delle P.A. dispensato dal servizio per motivi di salute; trattamento che, in linea con i principi stabiliti per il settore privato dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere commisurato — in virtù del citato articolo 2, comma 12, della legge n. 335/95 — non più sull'anzianità di servizio posseduta al momento della dispensa, ma « in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ».*

Si fa presente, al riguardo, che il decreto interministeriale cui si riferisce l'interrogante, predisposto fin dal luglio scorso, è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, acquisito il quale si procederà alla conseguente pubblicazione del decreto stesso.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

PAGLIUZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella precedente XII legislatura, il Parlamento si è più volte occupato delle legittime rivendicazioni degli ispettori del lavoro, inquadrati nella settima qualifica professionale, i quali sollecitano un nuovo inquadramento nella qualifica superiore;

della adesione si è già occupata la commissione istituita ai sensi dell'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei ministeri, ma le ipotesi di soluzione formulate ai ministeri competenti non hanno sinora sortito alcun risultato —:

se e come si intenda procedere per risolvere la questione senza realizzare alcuna discriminazione tra coloro che hanno la qualifica di ispettori, anche al fine di evitare il legittimo ricorso di eventuali discriminati al Tar. (4-06024)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto affronta la problematica attinente la collocazione professionale degli ispettori del lavoro che, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge n. 312/80, sono stati inquadrati nella settima qualifica funzionale, anziché nell'ottava.*

Tale inquadramento non ha corrisposto alle aspettative del personale ispettivo che, per la funzione svolta, ha sempre rivendicato il principio dell'unicità della funzione ispettiva a prescindere dalle qualifiche del personale chiamato a disimpegnarla.

La vicenda, così come correttamente indicato nell'atto ispettivo, ha già avuto una trattazione in sede di Commissione per la revisione dell'ordinamento, prevista dall'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

L'On.le interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano assunte dal Ministero in aderenza alle soluzioni prospettate dalla Commissione.

Prima di entrare nel merito dell'esposizione, è utile ripercorrere brevemente i punti più significativi della pronuncia della Commissione.

L'organo collegiale è stato convocato, su richiesta del Ministro per la Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministro del Lavoro, all'indomani dell'approvazione di due ordini del giorno presso la Commissione Lavoro del Senato nel corso della XII legislatura.

In data 23 gennaio 1996 la Commissione ha adottato una delibera con la quale ha prospettato alcune soluzioni atte a risolvere la questione.

Tali ipotesi, segnalate per le successive valutazioni ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Lavoro, si muovevano in una duplice direzione.

Da un lato, è stata ipotizzata la riattivazione della Commissione paritetica ex articolo 10 legge n. 312/80 al fine della revisione della corrispondenza tra la soppressa carriera di concetto degli ispettori del lavoro ed il profilo di funzionario. La Commissione ha precisato che tale revisione, già richiesta in passato senza trovare soddisfazione neanche in sede giurisdizionale, esula dalla propria competenza.

Dall'altro lato, è stata ipotizzata l'apertura di concorsi interni per il passaggio dal profilo di collaboratore dell'Ispettorato a quello di funzionario; tale soluzione, ha precisato la Commissione, postula un intervento sulle piante organiche e, comunque, una modifica alla legislazione vigente.

La Commissione ha, altresì, specificato che la ricollocazione della figura professionale dell'ispettore del lavoro all'interno dell'attuale ordinamento per qualifiche funzionali o in un nuovo quadro ordinamentale, non può essere operata prescindendo da una riarticolazione delle funzioni e da una contestuale ricollocazione di altre figure professionali esistenti negli Ispettorati.

La Commissione ha concluso il parere reso all'Aran impegnandosi a formulare al tavolo contrattuale proposte per la revisione dell'ordinamento.

In tale ambito ha preso l'impegno di prevedere, per la funzione ispettiva, laddove comporti, come per la fattispecie in esame, l'esercizio di potestà amministrativa nei confronti di soggetti terzi, una specifica soluzione ordinamentale connessa al più elevato livello di responsabilità rispetto a figure professionali analoghe, non escludendo

che, in presenza di uno scostamento tra il profilo rivestito e la funzione svolta, si possa procedere, in via transitoria, al riconoscimento di uno specifico miglioramento retributivo.

Quello appena descritto è il quadro di riferimento delineato dalla Commissione.

Il Ministero, in primo luogo, si è attivato nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

Al momento sono in corso le procedure concorsuali relative al reclutamento di 235 funzionari amministrativi (bando emanato nel 1994) ed è stato emanato un bando di concorso per ulteriori n. 190 Funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Si trova in fase di avanzato svolgimento, inoltre, il quinto corso di formazione di dipendenti del Ministero che hanno chiesto di passare all'Ispettorato.

Quelle indicate sono iniziative che rispondono, prioritariamente, all'esigenza di rafforzare gli organici degli Ispettorati del lavoro ed esplicano, indirettamente, la loro efficacia sulla tematica specifica oggetto dell'interrogazione. Al riguardo, va tenuto presente che le maggiori carenze di organico sono concentrate proprio sulle qualifiche settima ed ottava.

Per quanto concerne, poi, le aspettative degli ispettori di inquadramento all'ottava qualifica, l'orientamento del Ministero è stato esplicitato, nel giugno u.s., presso la Commissione Lavoro del Senato in occasione delle sedute dedicate all'esame dei disegni di legge recanti « norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro ».

In quella sede il rappresentante del Governo, nell'esprimere parere favorevole su

un ordine del giorno, ha indicato le linee guida cui è improntata l'azione amministrativa.

In particolare, è stato affermato l'orientamento a risolvere la questione, da un lato, mediante il ricorso alle procedure previste dalla « legge Bassanini » per la riforma del Ministero, e, dall'altro, attraverso i meccanismi della contrattazione. Per questi ultimi nel mese di settembre è prevista la prima scadenza contrattuale.

Siffatta impostazione risulta, peraltro, coerente con il processo di unificazione del regime di lavoro pubblico e privato con la natura tipicamente contrattuale che caratterizza la questione dell'inquadramento.

La Commissione Lavoro del Senato ha preso atto delle dichiarazioni del Governo ed ha deliberato di soprassedere, per il momento, all'ulteriore esame dei disegni di legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con nota del 14 novembre 1996, il direttore dell'Ente poste, dottor Martini, invitava gli uffici periferici postali a prestare particolare attenzione al contenuto delle campagne abbonamenti dei notiziari di alcune associazioni *non profit* in quanto in taluni casi non sarebbe stata rispettata la normativa;

la nota in oggetto ha sortito l'effetto di bloccare la campagne abbonamenti ai notiziari di alcune associazioni *non profit* già pronte per essere spedite;

negli anni passati gli uffici postali competenti hanno avallato la correttezza a norma di legge delle suddette campagne abbonamenti;

il blocco delle campagne di milioni di spedizioni di messaggi di sensibilizzazione all'abbonamento dei notiziari ha colpito in modo inspiegabilmente discriminatorio

solo alcune associazioni *non profit*, mentre altre hanno ottenuto di poter spedire le proprie campagne;

il blocco, tuttora in atto, dei messaggi di campagna abbonamenti di alcune associazioni sta creando gravissimi danni alle associazioni stesse, ai loro fini istituzionali e agli operatori della comunicazione e della produzione delle medesime campagne —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di sbloccare immediatamente, senza danni aggiuntivi, le campagne abbonamenti ai notiziari delle associazioni *non profit* elaborate e postalizzate nel pieno rispetto della normativa vigente;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre rimedio ad un provvedimento che ha colpito in modo discriminatorio, nel periodo di maggior flusso postale delle campagne abbonamenti, proprio alcune associazioni che sempre si sono attenute al rispetto della normativa postale vigente. (4-06084)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che le direttive impartite con la nota del 14 novembre 1996 erano volte a richiamare l'attenzione degli uffici periferici su quanto previsto dal d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, ovvero che ai programmi di « abbonamento » vanno applicate le tariffe degli invii cui essi direttamente si riferiscono.

Successivamente, il medesimo ente, anche a seguito di contatti avuti con i rappresentanti delle associazioni no profit, ha precisato, a chiarimento di quanto sottolineato con la nota predetta, che le campagne di abbonamento in parola possono usufruire della tariffa dei periodici cui si riferiscono, previo accertamento dell'esistenza di un legame diretto, ancorché non esclusivo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

RUZZANTE. — *Ai Ministri degli affari sociali, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

un giovane albanese non vedente, Astrit Daka, studente in un liceo Musicale di Tirana, arriva in Italia, a Brindisi, il 6 giugno 1991;

nel giugno del 1991 il giovane viene assegnato al comune di Limena, in provincia di Padova unitamente al fratello Luan Daka, e alloggiato in una abitazione di proprietà comunale;

il giovane viene seguito, insieme ad altri, dal sindaco, dall'assistente sociale del comune, dai volontari della Caritas e dal « gruppo per l'immigrazione », costituitosi proprio in quel periodo;

le prime cure sanitarie sono tese a verificare eventuali possibilità di intervento per affrontare il problema della cecità dovuta ad un glaucoma, insorto all'età di quattro anni e che nell'arco di pochi anni aveva compiuto il suo tragico iter;

nell'ottobre del 1991 viene ricoverato nella clinica oculistica dell'Università di Padova per ulteriori accertamenti sulla natura della cecità, in vista di un possibile intervento, ma ogni tentativo appare del tutto inutile;

nell'ottobre del 1992 gli viene riconosciuta l'invalidità al cento per cento dalla Commissione di I grado di Padova;

vista l'impossibilità di trovare un'occupazione nell'immediato, l'Amministrazione Comunale si mobilita nei confronti dell'amministrazione provinciale. E di quella regionale per indirizzare il giovane al conseguimento di un diploma professionale che gli consenta di affrontare con maggiore serenità il proprio futuro;

ottiene il permesso di soggiorno non solo perché il fratello maggiore svolge una regolare attività lavorativa, ma anche perché la famiglia Rossetto, che è presente nel gruppo per l'immigrazione si impegna con un documento ufficiale a seguire il giovane in tutte le sue necessità, come da richiesta della questura;

a questo punto la presenza del giovane in Italia è del tutto regolare, perché dispone di: certificato di residenza, permesso di soggiorno per motivi di famiglia, tessera sanitaria, libretto di lavoro-cartellino giallo, codice fiscale;

ospite della famiglia Rossetto il giovane può maturare culturalmente, conoscere i valori fondamentali della nostra società democratica e apprendere rapidamente la lingua italiana;

il poter contare per tutte le esigenze materiali di Astrit sulla famiglia Rossetto permette al fratello di inviare con continuità i risparmi alla famiglia in Albania;

nell'ottobre del 1992 anche per l'interessamento dell'Unione Italiana Ciechi-Sezione di Padova, si iscrive al Corso Triennale per massofisioterapisti, all'istituto Configliacchi di Padova;

la retta, per la sola frequenza diurna viene assicurata interamente dalla regione Veneto e dalla provincia di Padova, che, sollecitate dal comune di Limena e dall'Unione Italiana Ciechi, si dimostrano sensibili al problema e pronte ad un impegno pluriennale;

il trasferimento alla scuola viene assicurato dal mezzo pubblico, al mattino, e da un volontario alla sera.

% Astrit ottiene il diploma con il massimo dei voti;

cerca anche di rendersi utile nella comunità, infatti si rende disponibile, una volta conseguito il diploma, ad insegnare gratuitamente nel « corso di Massofisioterapia » della « Scuola di avviamento e perfezionamento culturale », organizzata dalla biblioteca comunale;

dal luglio 1995 si pone il problema dell'inserimento al lavoro;

dall'ufficio di collocamento non arriva alcuna proposta;

soltanto per un periodo di due mesi Astrit riesce a lavorare presso un centro convenzionato di fisioterapia, con rapporto di lavoro occasionale;

le ultime indagini esperite dalla famiglia Rossetto hanno dato questo esito: 1 - secondo le responsabili dell'Ufficio dell'Usl 16 di Padova, preposto all'inserimento al lavoro di persone disabili con « borse lavoro » di brevi periodi, Astrit non può essere seguito perché i non vedenti godono di una legislazione particolare, quindi non può rientrare nelle competenze dell'ufficio; 2 - Astrit non può essere iscritto nelle « liste per il collocamento obbligatorio » perché, secondo la responsabile dell'ufficio relativo, come disabile ha un permesso di soggiorno per famiglia e se avesse quello per lavoro non potrebbe comunque essere iscritto perché extracomunitario;

se Astrit avesse la cittadinanza italiana potrebbe essere iscritto nelle « liste per il collocamento obbligatorio » e concorrere ad un posto presso un servizio pubblico;

casi simili a questo non dovrebbero essere molti, il numero dei disabili extracomunitari presente in Italia dovrebbe essere modesto;

se il Governo intenda rendere possibile la concessione della cittadinanza italiana ai disabili che abbiano dimostrato per almeno cinque anni di compiere un percorso culturale e professionale significativo, o per quelli che sono diventati disabili lavorando nelle nostre fabbriche, nei nostri cantieri e nelle nostre campagne.
(4-07943)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa al caso del giovane albanese non vedente Astrit Daka, rappresento quanto segue.

La normativa riguardante gli stranieri nel nostro paese (legge 943/86 e legge 39/90) tende a garantire agli stranieri stessi i diritti fondamentali e la tutela nel lavoro prevista per i cittadini italiani.

Per quanto riguarda la condizione del Sig. Daka, è opportuno evidenziare che l'assistenza di cui ha usufruito, grazie all'interessamento del volontariato, dei privati cittadini e degli enti locali, è quella consentita dalle norme vigenti.

Non è invece consentita, come rilevato nell'interrogazione, l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio riservata a categorie speciali e subordinata all'acquisizione della cittadinanza italiana.

L'acquisizione della cittadinanza italiana, secondo la legge 5 febbraio 1992, n. 91, richiede dieci anni di residenza continuativa nel nostro paese.

Il disegno di legge — in discussione in Parlamento — sulla condizione dello straniero in Italia non modifica la legge sulla cittadinanza, anche se pone le basi per un possibile aggiornamento.

In questo disegno di legge è, però, prevista una condizione di semi-cittadinanza per coloro che, dopo sei anni di residenza regolare, acquisiscono la carta di soggiorno a tempo indeterminato.

È quindi possibile che in questa occasione, in sede di discussione alla Camera, il Parlamento possa evidenziare situazioni di tale tipo che potranno essere contemplate dal regolamento di attuazione della legge.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

SCHMID. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Arcese trasporti spa, con sede legale in Arco (Trento) e varie filiali dislocate sia in Italia sia all'estero, è impresa di autotrasporto merci su strada per conto di terzi su linee nazionali ed internazionali ed ha alle proprie dipendenze circa seicento addetti;

il rapporto di lavoro per i dipendenti della predetta spa è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro « per (imprese di spedizione) anche se denominate transitarie e doganali, aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, nonché agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione », l'ultimo dei quali è del 12 aprile 1995, e dal contratto collettivo

aziendale di lavoro sottoscritto con la Filt/Cgil in data 18 giugno 1997;

la Filt/Cgil del Trentino, associazione sindacale che tutela anche i lavoratori dell'autotrasporto merci, maggiormente rappresentativa ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha regolarmente costituito la propria rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) presso la sede legale di Arco (Trento) della citata spa;

a seguito di una lunga vertenza sindacale azionata dalla Rsa e dai lavoratori per il rinnovo del contratto aziendale, conclusasi con la stipula il 18 giugno 1997 a Trento, la direzione della Arcese trasporti spa ha sistematicamente posto in essere azioni mirate ad impedire l'attività sindacale dei delegati della Filt/Cgil;

in particolare, due fra i più rappresentativi sindacalisti aziendali, i signori Giuseppe Dossi e Remo Farina, sono stati segregati ad attività deteriori su autoveicoli vetusti e privi di ogni condizione igienico-sanitaria minima e sono stati istaurati nei loro confronti numerosi procedimenti disciplinari, tutti finalizzati, ad avviso dell'interrogante, a fiaccare la resistenza psico-fisica ed a screditarne l'operato sindacale. Nei riguardi di un terzo componente della Rsa, il signor Vladimiro Parisi, è stato operato un licenziamento disciplinare, dopo averlo costretto a subire una modifica unilaterale di mansioni e l'esclusione per quasi un mese dal ciclo produttivo —:

se a fronte di queste palesi discriminazioni nei confronti dei delegati sindacali di cui in premessa, non ritenga di disporre i dovuti accertamenti tramite gli organi preposti per gli eventuali provvedimenti del caso. (4-11554)

RISPOSTA. — *I fatti segnalati nel documento parlamentare presentato sono relativi a presunti comportamenti tenuti da parte della Ditta Arcese s.p.a., con sede legale in Arco (Trento), tali da configurare, se verosimili, la ricorrenza delle fattispecie di cui agli artt. 7 della legge n. 604/66 e 18 e 28 della legge n. 300/70.*

A tale proposito è opportuno precisare, in via generale, che agli Uffici ispettivi del Ministero del Lavoro non compete alcun potere in merito alla sindacabilità dei provvedimenti di licenziamento e/o antisindacali adottati dal datore di lavoro.

Infatti, in tali casi, l'ordinamento prevede, a tutela del lavoratore, il ricorso al Pretore, in qualità di giudice del lavoro.

Per quanto concerne, infine, la presunta mancanza di condizioni igienico sanitarie lamentate nell'interrogazione, la Provincia Autonoma di Trento, interpellata sull'argomento, ha reso noto di aver immediatamente informato l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari affinché svolga gli adempimenti di propria competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STEFANI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la Telecom Italia spa, concessionaria di monopolio sul territorio italiano per la gestione dei servizi telefonici, è stata negli ultimi tempi chiamata in causa più volte per dubbi sulla chiarezza degli importi addebitati nella fattura bimestrale, comunemente denominata « bolletta »;

in particolare, più casi di contenziosi sono finiti nelle mani di pretori o giudici di pace chiamati in causa da utenti del servizio Telecom per traffico telefonico non riconosciuto dagli stessi;

con alcune sentenze, relative ai suddetti contenziosi, la Telecom Italia è risultata essere in torto, in quanto la magistratura ha ritenuto che la bolletta telefonica non costituisca di fatto la prova assoluta di un credito vantato, ma solo un conteggio fatto dal fornitore di servizi all'utente, senza che questi ne possa controllare la veridicità;

in altri casi, la maggioranza per la verità, la Telecom è uscita vincitrice e gli

utenti che avevano intentato la causa sono stati costretti al pagamento dell'importo contestato —:

quanti siano i contenziosi aperti da utenti nei confronti della Telecom Italia, per traffico telefonico non riconosciuto, negli ultimi tre anni, e quale sia la loro distribuzione territoriale;

quante siano le sentenze a favore degli utenti e quante contro, a parità di tipologia di caso, e come si possa giustificare il motivo di ciò. (4-06265)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che i dati sulle contestazioni riguardanti bollette telefoniche contenenti importi per traffico non riconosciuto dagli utenti, dalle quali contestazioni ha avuto origine un contenzioso, sono riportati nelle tabelle allegate concernenti gli anni 1994, 1995 e 1996. (Allegato in visione presso il servizio stenografia).*

In merito alla chiarezza degli addebiti in bolletta da parte della concessionaria Telecom Italia si significa che è in corso una sperimentazione che interessa attualmente soltanto gli utenti collegati a centrali numeriche e che consente agli stessi, su richiesta, di ottenere gratuitamente con la bolletta la documentazione del traffico effettuato e dei corrispondenti addebiti.

Tale sperimentazione dovrebbe essere estesa entro il 31 dicembre 1997, con il graduale completamento della sostituzione delle centrali analogiche, a tutti gli utenti; è pertanto auspicabile che con la nuova fatturazione possa venire meno il contenzioso attualmente esistente in merito al traffico telefonico non riconosciuto dagli utenti.

In proposito si comunica che a fronte di un totale complessivo di n. 649 azioni giudiziarie promosse contro la società concessionaria ne risultano definite n. 293, di cui n. 197 con esito favorevole alla Telecom medesima e n. 55 con esito favorevole agli utenti, mentre per n. 41 è intervenuta transazione; delle rimanenti, n. 340 risultano pendenti e n. 8 sono state abbandonate per vari motivi.

La consistenza di detto contenzioso ha un andamento differenziato in relazione alle

regioni ed agli anni presi in considerazione: le regioni con il numero più elevato di azioni sono la Campania, la Basilicata, la Sicilia ed il Lazio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

STEFANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

dalla data del 31 ottobre 1996, la Telecom Italia Mobile spa ha definitivamente cessato di operare direttamente servizi di assistenza tecnica su apparecchi cellulari, sia di tipo Etacs sia di tipologia Gsm;

tale servizio deve essere comunque garantito all'utente che stipula un contratto di manutenzione sull'apparecchio attivato o che intende attivare;

per sopperire a tale necessità, la Tim spa ha ceduto in mano a privati il suddetto servizio di assistenza tecnica; si immagina che la scelta dei soggetti privati sia stata fatta in base alle risultanze di bandi di concorso istituiti dalla stessa;

risulta da numerose lagnanze che il servizio sia notevolmente scaduto di qualità, ed in particolare che i gestori siano spesso sprovvisti di pezzi di ricambio, che non abbiano a disposizione telefoni di cortesia anche quando l'utente sia nel diritto di averne uno, che la competenza tecnica sia molto più scadente e che sia talvolta difficile ottenere un servizio adeguato per mancanza di personale tecnico specializzato;

ciò che colpisce sono soprattutto i tempi di riparazione che, dai pochi minuti usualmente impegnati dalle filiali Tim per sostituire completamente un apparecchio, si sono dilatati sino a due o tre settimane, proprio perché spesso e volentieri gli apparecchi vengono spediti alle stesse filiali Tim. Di fatto quindi la Tim sembra aver solo interposto un filtro tra l'utente e se stessa, ma peggiorando notevolmente il servizio;

al peggiore servizio non è seguita però alcuna riduzione dei premi mensili dei contratti di manutenzione —:

se sia al corrente di tali disguidi e come intenda porvi rimedio;

se non ritenga opportuno intervenire sull'appaltatore del servizio di manutenzione, fino a rifare la gara d'appalto nel caso non si migliori il servizio al pubblico;

perché la Tim non fornisca telefoni di cortesia, pezzi di ricambio e quant'altro per effettuare la riparazione presso i privati concessionari anziché presso le proprie filiali;

come valuti questa esperienza nei primi due mesi e se abbia effettuato un monitoraggio sulla qualità del servizio in questione e quale risultato ne abbia tratto.
(4-06274)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria TIM (Telecom Italia Mobile) — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato di non aver mai cessato di fornire la propria assistenza tecnica agli utenti, mentre è venuta meno, a partire dal 31 ottobre 1996, quella complementare offerta dalla Telecom Italia attraverso i suoi 144 negozi « insip ».*

In conseguenza di ciò, la soc. TIM ha già notevolmente potenziato la propria rete di assistenza tecnica basata su centri di assistenza portatili (CAP), centri assistenza veicolari (CAV) e negozi « il Telefonino » (centri assistenza radiomobile — CAR) il cui numero sarà incrementato su tutto il territorio nazionale.

Il servizio di assistenza tecnica offerto ai propri clienti, ha proseguito la concessionaria TIM, si basa su tre classi di interventi: riparazione veloce (ad es. sostituzione di antenne, vetrino, sportelletto, ecc.) che si effettua indistintamente presso uno dei centri della rete, con intervento di circa 15 minuti medi; riparazioni presso i riparatori territoriali (alimentati dai CAP-CAV-CAR) per interventi più complessi, con l'impegno di restituzione o sostituzione del terminale entro 5 giorni lavorativi; e, in casi di par-

tiolare rilevanza, la spedizione a cura dei riparatori territoriali, ai fabbricanti per riparazione e rigenerazione dei terminali, iter da completarsi entro 10 giorni lavorativi.

La rete di assistenza tecnica dispone di circa 15.000 terminali di cortesia (c.d. mulletti) e di circa 90.000 terminali in conto deposito presso i riparatori, destinati a dare continuità di servizio al cliente finale.

In merito alle modalità di selezione dei tecnici preposti al servizio di assistenza si precisa che i responsabili dei CAP e CAV non sono stati selezionati sulla base di un bando di gara, ma individuati tra i dealers più affidabili dislocati su tutto il territorio nazionale, mentre i riparatori sono stati selezionati sulla base di un apposito bando di gara.

Al fine di assicurare ai propri utenti un servizio di assistenza sempre migliore sono stati ridotti, dal luglio 1996, del 20% i canoni mensili dei contratti di manutenzione ed è stata contemporaneamente raddoppiata la durata della garanzia offerta sui terminali che è oggi di 12 mesi.

L'innovazione maggiore riguarda l'introduzione, dal novembre '96, del servizio di « manutenzione libera » per garantire l'assistenza tecnica anche ai terminali non marchiati TIM ricompresi tra quelli presenti nel listino della società.

A completamento di informazione la ripetuta concessionaria ha precisato che anche precedentemente all'ottobre del '96, si è verificata una situazione di costante incremento di interventi tecnici da parte della TIM e al contempo una progressiva riduzione di quelli prestati attraverso la rete di Telecom Italia (nel mese di giugno la rete TIM ha effettuato 41.520 interventi, il 35% dei quali a cura di Telecom Italia; nel mese di ottobre gli interventi TIM sono cresciuti a 50.421 con diminuzione di quelli di Telecom Italia al 19%).

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

STEFANI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. — Per sapere — premesso che

semberebbe che i servizi erotici via telefono, identificati con il prefisso « 00 »:

semberebbe che i servizi erotici via telefono, identificati con il prefisso « 00 », altro non siano che numeri inesistenti sul territorio straniero corrispondente al prefisso, ma siano in realtà numeri di comodo per far scattare la tariffa internazionale anche sul territorio italiano;

semberebbe che la Telecom sia in grado di distinguere con certezza fra questi falsi numeri internazionali, che fanno capo a centri di servizi a contenuto erotico, ed i veri numeri internazionali, che trasportano la telefonata ad un'utenza straniera reale;

pare che, nonostante numerosi solleciti pervenuti da utenti Telecom, i quali, pur non avendo mai effettuato telefonate con prefisso « 00 », si sono visti recapitare fatture milionarie proprio a causa di queste linee « hard », la stessa Telecom non abbia mai provveduto ad effettuare tecnicamente una distinzione tra le due diverse tipologie di chiamate e a rendere il servizio fruibile solo su richiesta scritta;

molti di questi utenti, riuniti nella « associazione vittime della Sip-Telecom », sembra abbiano tacciato la Telecom di non volersi muovere, perché il finto traffico telefonico e tariffa internazionale tornerrebbe utile anche alla stessa in termini tariffari —:

se ciò corrisponda al vero;

se dietro alla eventuale provata riluttanza della Telecom a separare i servizi non vi sia un interesse della stessa a nascondere le prove delle accuse mosse dalla associazione di utenti qui citata. (4-06279)

RISPOSTA. — Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato in risposta ad un analogo atto parlamentare (n. 4-06264) presentato dalla medesima S.V. on.le ovvero che l'applicazione delle tariffe internazionali, da parte della concessionaria Telecom, alle chiamate che iniziano con il prefisso teleselettivo « 00 », appare in linea con il servizio offerto agli utenti che effettuano tali chiamate, in quanto la comunicazione viene inoltrata utilizzando centrali internazionali che effettivamente trasportano le telefonate al paese di destinazione.

ne senza possibilità di « ritorno » sulla rete nazionale.

Quanto alla possibilità di poter controllare il traffico effettivamente svolto da parte degli interessati si significa che l'utente può richiedere l'installazione presso il proprio domicilio di un teletax in grado di registrare gli scatti effettuati, oppure ottenere, in tempo reale e attraverso il proprio apparecchio telefonico, la lettura del contatore — sempre che l'impianto sia collegato ad una centrale elettronica — componendo il numero 1717.

Inoltre, la ripetuta concessionaria è in grado di fornire, se l'utenza telefonica risulta collegata ad una centrale elettronica o analogica appositamente predisposta e su preventiva richiesta dell'utente, il servizio gratuito di documentazione del traffico telefonico addebitato sulla bolletta.

Tale servizio consente al cliente di conoscere, all'atto della ricezione della bolletta, il dettaglio di tutte le conversazioni (urbane, interurbane, internazionali, audiotex e videotex), con l'oscuramento delle ultime 2/3 cifre del numero chiamato, il cui collegamento abbia comportato un addebito superiore ai quattro scatti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

STRAMBI e GALDELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con la soppressione, per effetto di specifiche disposizioni di legge, degli enti mutualistici e di alcuni enti parastatali, parte dei dipendenti di tali enti, trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici, hanno optato (ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria e per la conservazione dei fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti di provenienza, confluiti in una apposita gestione speciale ad esauri-

mento, istituita presso l'Inps ex articolo 75, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

i dipendenti suindicati hanno continuato a versare mensilmente, mediante ritenute sullo stipendio, i relativi contributi alla suddetta gestione speciale Inps, beneficiando delle dovute prestazioni secondo i regolamenti consolidati dei rispettivi fondi integrativi;

dal 1° gennaio 1995, l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha assoggettato a contribuzione l'indennità integrativa speciale, aumentando in tal modo i contributi a carico degli iscritti ai fondi, ha azzerato per la quasi totalità dei dipendenti il trattamento pensionistico integrativo, risultando la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria superiore al trattamento complessivo erogato dai fondi, calcolato solo sulle voci retributive fisse con esclusione del salario accessorio;

sulla base dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici non economici e in conformità alle linee guida impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, i consigli di amministrazione degli enti compresi nel comparto del parastato (Inps, Inpdap, Inail e altri) hanno provveduto a modificare, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, con delibere pressoché identiche, i regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, introducendo un « minimo garantito » e ripristinando di conseguenza quella funzione integrativa che, a causa della citata legge finanziaria, detti fondi avevano rischiato di perdere interamente;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 1° luglio 1996, ha integrato la propria precedente direttiva del 30 marzo 1996, specificando che i dipendenti degli ex enti mutualistici e parastatali iscritti ai fondi, a seguito dell'opzione ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non essendo destinatari della norma contrattuale che è fondamento dell'intero pro-

cesso di revisione, restano esclusi dalla suindicata disciplina transitoria —:

quali siano i motivi che hanno portato all'instaurarsi dell'attuale situazione, che oggettivamente comporta una grave discriminazione e una ingiustificata lesione dei diritti di circa 4000 dipendenti degli enti mutualistici e parastatali soppressi (optanti per l'ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979), per i quali non è applicabile la rideterminazione introdotta con la citata direttiva ministeriale del 30 marzo 1996 e i quali, al momento, devono solo sostenere un aumento dei contributi previdenziali a proprio carico senza conseguire nessun concreto beneficio per quanto riguarda l'integrazione pensionistica;

se non ritenga necessario ed urgente predisporre per motivi di equità un provvedimento legislativo specifico, d'intesa con il Ministro del tesoro per le implicazioni finanziarie, al fine di equiparare ai trattamenti pensionistici integrativi definiti per il personale Inps, Inail e Inpdap i trattamenti integrativi erogati dai fondi di previdenza degli enti mutualistici e parastatali soppressi, presentemente amministrati dalla gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(4-08072)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. solleva la problematica relativa alle difformità di trattamento che avrebbero subito i dipendenti degli ex enti soppressi e confluiti nell'apposita gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.*

Prendendo spunto da tale difformità, concernente il trattamento pensionistico integrativo, l'interrogante sollecita l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo d'intesa con il Ministro del Tesoro volto ad assicurare una sostanziale omogeneità nella materia della previdenza integrativa.

Il documento ripercorre, nel suo contenuto, la sequenza dei fatti normativi, così come effettivamente succedutisi.

Correttamente l'On.le interrogante individua nell'articolo 15 della legge 23.12.1994 n. 724, che prevede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base imponibile ai fini del calcolo della pensione, la causa della sopravvenuta inefficacia della funzione integrativa dei fondi in argomento. Infatti dall'innalzamento della base imponibile scaturisce l'elevazione delle prestazioni a carico dell'AGO e un diversificato rapporto con i fondi integrativi.

Al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi medesimi, in conformità della loro originaria natura e finalità, è quindi intervenuto l'articolo 39, comma 1, del C.C.N.L. del 1995, relativo al comparto degli enti pubblici non economici.

Per l'uniforme applicazione della detta norma contrattuale, l'Amministrazione ha diramato apposita direttiva agli enti gestori di fondi integrativi, con la quale sono dettate linee guida per le modifiche da apportare ai regolamenti di detti fondi.

Le determinazioni a livello negoziale nonché le disposizioni amministrative hanno come destinatari, come detto, esclusivamente i dipendenti degli enti pubblici non economici.

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti alla gestione speciale ad esaurimento cui appartengono i soggetti di cui all'atto parlamentare in discussione (dipendenti degli ex enti disciolti iscritti a tale gestione speciale a seguito di opzioni ex articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79), continua ad applicarsi il dettato del predetto articolo 15.

Il problema sollevato dalla S.V. è già all'attenzione dell'Amministrazione che, infatti, lo ha segnalato alla Commissione istituita presso il Ministero del Tesoro, già incaricata dell'esame delle problematiche relative agli enti sanitari disciolti.

Dall'esame della questione che ha formato oggetto di ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che il problema potrà essere risolto soltanto con un intervento del legislatore.

L'Amministrazione è attualmente interessata all'elaborazione dello schema del provvedimento, valutando nel contempo gli oneri connessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Ubbiali, nato a Pognano (Bergamo) il 4 agosto 1924, titolare di pensione categoria « VC », certificato n. 10091231, decorrenza dal marzo 1995, ha varie volte richiesto ai competenti uffici territoriali dell'Inps di verificare la correttezza degli elementi di contribuzione utilizzati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'importo del trattamento di pensione stabilito a suo favore, in quanto lo stesso risulterebbe inferiore al dovuto;

secondo il signor Ubbiali nei tabulati dell'Inps sono infatti riportati dati errati — per esempio contribuzioni volontarie di importo minimo versate nel periodo 1971-1975 (operazione probabilmente effettuate da un omonimo) che, computati ai fini del calcolo della pensione in alternativa a quelle regolarmente versate come titolare di impresa artigiana (riscontrabili anch'esse dai tabulati Inps), avrebbero contribuito a generare il minore importo dell'assegno mensile di pensione;

condividendo la fondatezza dei dubbi e delle osservazioni avanzate dal signor Ubbiali, alcuni funzionari dell'Inps di Bergamo avrebbero verbalmente riferito che « per risolvere la questione è necessario rivolgersi personalmente alla sede centrale di Roma —:

se non si ritenga verificare che gli elementi e le procedure allora utilizzate per il calcolo della pensione del signor Giuseppe Ubbiali siano state corrette, anche al fine di stabilire se allo stesso spetti o meno una integrazione dell'importo corrispostogli. (4-09367)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.*

Il Sig. UBBIALI, già titolare di pensione di anzianità nella gestione speciale degli artigiani, in data 27 febbraio 1995 ha chiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2/ter della legge 114/75; la pensione è stata liquidata il 24 aprile del 1995.

Al Sig. Ubbiali sono stati regolarmente inviati tutti i dati relativi al calcolo della suddetta pensione e non risulta che l'interessato abbia mai richiesto una verifica della liquidazione di tale trattamento.

La pensione è stata liquidata anche mediante l'utilizzo di contribuzione volontaria, autorizzata dall'8.7.61 e relativa agli anni 1961, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975. Il controllo effettuato sulle tessere di versamento ha confermato l'identità del proscutore volontario; pertanto, è da escludersi l'attribuzione al Sig. Ubbiali di contribuzione versata da un omonimo.

Nella procedura di calcolo l'INPS ha tenuto conto anche di quanto disposto dalla sentenza 307/89 della Corte Costituzionale, ponendo in pagamento la pensione comprensiva dell'importo dei versamenti volontari in quanto più favorevole.

L'Istituto ha rappresentato, infine, che i contributi versati dall'interessato nella gestione speciale degli artigiani, per un totale di 1.378 settimane, sono stati utilizzati per la liquidazione di un supplemento, a decorrere dall'1.4.95, nella gestione medesima, e sempre con la medesima decorrenza è stato liquidato un supplemento nella gestione dei commercianti per 18 settimane accreditate in tale gestione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STUCCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Verdello (Bergamo) da tempo soffre di gravi carenze di organico;

in particolare da parecchi giorni la gestione di due distinti sportelli caratterizzati da un'elevata mole di lavoro quotidiano è affidato ad un solo dipendente;

per questo fatto i cittadini utenti sono costretti a subire pesanti disagi e disservizi —:

quali siano i motivi dell'attuale carenza di organico dell'ufficio postale di Verdello;

quali siano gli intendimenti relativamente alla soluzione della questione evidenziata. (4-10164)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che il personale applicato presso l'Agenzia di base di Verdello è pienamente adeguato al flusso del traffico postale ed alle esigenze della clientela.

Le riferite momentanee assenze di personale rientrano nei limiti fisiologici (malattie, ferie, maternità) e non influiscono sul buon andamento dei servizi.

Eventuali attese dei clienti possono essersi verificate in periodi di scadenza di pagamenti, anche se il numero degli sportelli aperti al pubblico non è mai stato inferiore a due.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

TREMAGLIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere considerati i notevoli ritardi che si verificano nel pagamento delle pensioni argentine ai pensionati italiani rientrati in Patria e ovviare alle notevoli spese di commissioni bancarie che le decurtano per il passaggio che effettuano dal Banco Comafi di Buenos Aires al Banco di Napoli, se non si ritenga di esaminare l'opportunità di effettuare detti pagamenti tramite altro istituto bancario italiano con sede nella capitale federale. L'iniziativa non dovrebbe trovare nessun ostacolo da parte dell'ente argentino; i pensionati italiani rinnoverebbero la procura alla nuova banca, risolvendosi così un problema che provoca grandissimi disagi ai pensionati

banca, risolvendosi così un problema che provoca grandissimi disagi ai pensionati rientrati in Italia, che pagano commissioni sulle attuali rimesse anche di centosedici dollari. (4-07200)

RISPOSTA. — In relazione a quanto lamentato nel documento parlamentare presentato, è opportuno precisare, in primo luogo, che i tempi e le procedure di pagamento delle pensioni argentine ai beneficiari residenti in Italia, sono di esclusiva competenza dell'Ente previdenziale argentino, il quale provvede direttamente alla corresponsione delle proprie prestazioni senza alcun intervento dell'Istituto previdenziale italiano.

Tuttavia il problema dei ritardi nel pagamento delle pensioni argentine ai titolari rientrati in Italia e delle notevoli spese, a titolo di commissione, che ne decurtano gli importi a seguito dei passaggi attraverso gli intermediari bancari, è da tempo noto al Governo italiano.

A tale proposito il Ministero degli Affari Esteri, interpellato sull'argomento, ha reso noto che l'Ambasciata Italiana in Buenos Aires si è dimostrata sensibile alla problematica in argomento, richiamando, da ultimo, l'attenzione delle controparti argentine interessate (Ministero del Lavoro e Amministrazione Nazionale di Sicurezza Sociale) in occasione della prima riunione che ha avuto luogo tra delegazioni tecniche dei due Paesi per il rinnovo della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale.

Da parte italiana, in tale sede, è stata prospettata la soluzione di operare attraverso un unico referente bancario che abbia, ovviamente, un proprio corrispondente in territorio italiano, così come già avviene, del resto, per il pagamento delle pensioni italiane in Argentina, dove l'unico tramite (previa intesa INPS-ANSES) è costituito dalla Banca Nazionale del Lavoro, che dispone, in quel paese, di oltre 80 agenzie.

In ordine a quanto premesso, da parte argentina sono stati manifestati, in linea di principio, interesse e disponibilità ad approfondire gli aspetti operativi della questione che, comunque, potrà essere ulteriormente approfondita in occasione della prossima ripresa del negoziato per il rinnovo

sima ripresa del negoziato per il rinnovo mente approfondita in occasione della prossima ripresa del negoziato per il rinnovo della Convenzione bilaterale di Sicurezza Sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'estratto conto della posizione contributiva richiesto dalla sede di progetto Net Inps emesso l'11 agosto 1994 a favore del signor Wladimiro Marzini, nato il 27 marzo 1935 a Colle di Val d'Elsa (Siena), risultano accreditate 272 settimane utili agli effetti pensionistici;

dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, numero 115480, della sede di Siena dell'Inps, intestato al signor Wladimiro Marzini, risultano versati contributi per il periodo 12 novembre 1968-8 ottobre 1971, che non sembrerebbero conteggiati nell'estratto contributivo di cui sopra —:

quali siano i motivi di tale situazione e, se si trattasse di un errore, se non si pensi di regolarizzare la posizione contributiva del signor Wladimiro Marzini, anche agli effetti dell'adeguamento della pensione italiana, che percepisce con decorrenza 1° ottobre 1994. (4-07927)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.*

L'anomalia sull'estratto conto del Sig. Wladimiro Marzini, nato a Colle di Val d'Elsa il 27.3.1935, dovuta alla mancata registrazione della contribuzione relativa al periodo dall'1.11.68 al 31.10.71 per un totale di n. 117 contributi settimanali, è stata corretta dalla Sede I.N.P.S. di Siena.

L'Istituto ha precisato che nella pensione n. 46000440 cat. Ios, liquidata in favore del Sig. Marzini, regolarmente in pagamento in Australia, sono stati considerati anche i

contributi non registrati sull'estratto conto dell'11 agosto 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale* — Per sapere quando la sede Inps di Catanzaro, che in data 9 aprile 1994 ha ricevuto dall'Ufficio convenzioni internazionali con l'Australia della direzione regionale delle Marche, l'intero fascicolo per le operazioni di competenza di quella Sap, definirà la ricostituzione della pensione VO/S n. 50409850 di cui è titolare il signor Giovanni Mastroianni, nato il 6 gennaio 1928, per la quale aveva richiesto gli assegni familiari spettantigli per la moglie Giuseppina Barrillaro dal 1993. (4-09493)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

La pensione n. 50409850/VOS, di cui è titolare il Sig. Giovanni MASTROIANNI, è in fase di ricostituzione, in quanto sono stati trasmessi, da parte dell'Ente australiano, i dati mancanti relativi all'importo e decorrenza della prestazione corrisposta dall'Organismo estero.

L'Istituto ha assicurato che la pensione ricostituita sarà posta in pagamento quanto prima, completa dell'assegno per il nucleo familiare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà liquidato l'assegno di invalidità in regime di convenzione internazionale al signor Carmine Michele Tusino, nato a Casalvecchio di Puglia (Foggia) il 17 luglio 1935, residente in Australia, numero della pratica 95018751. (4-09913)

RISPOSTA. — *In relazione alle richieste formulate nella interrogazione parlamen-*

tare, indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.

L'assegno di invalidità, a favore del Sig. Tusino Carmine Michele, è stato liquidato il 25 giugno 1997. L'importo pari a L. 6.660.680 è comprensivo di tutti gli arretrati, spettanti all'interessato, fino al 31 luglio 1997 e dal 1° agosto 1997 la pensione è in pagamento presso l'Ufficio pagatore richiesto.

L'Istituto ha precisato che il ritardo nei tempi di liquidazione è dovuto, in primo luogo, alla circostanza che il Sig. Tusino ha presentato ricorso contro la reiezione del 23.6.88 soltanto il 29.3.93, tanto che l'assegno è stato accolto con decorrenza 1.4.93, considerando il ricorso stesso come nuova domanda.

Inoltre, alla data del 28.3.93 non sussisteva più il diritto in via autonoma e, di conseguenza, si è reso necessario istruire la pratica in regime di cumulo internazionale, cosa che ha comportato di per sé un allungamento dei tempi.

Come ulteriore precisazione, l'Istituto aggiunge che il Sig. Tusino ha richiesto in data 18.3.97 il pagamento in Italia, nella circoscrizione territoriale della Sede I.N.P.S. di Foggia, per cui la pratica, inizialmente istruita presso la Sede di Ancona, è stata trasferita alla Sede richiesta dall'interessato il 7.4.97.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

per quali motivi al signor Francesco Furfaro, nato l'8 febbraio 1921 a Cittanova (Reggio Calabria), residente in Francia, titolare della pensione categoria Vos n. 45002675, siano state liquidate l'8 novembre 1996 lire 8.032.165 tramite la filiale di Gioia Tauro della Carical, nel mentre nel prospetto di liquidazione dell'Inps di Reggio Calabria, datato 13 ottobre 1996, risulta creditore per arretrati e interessi di lire 24.505.680. (4-10528)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

Il Sig. Francesco FURFARO, residente in Francia, ha ricevuto il prospetto di liquidazione, datato 13.10.1996, a seguito della trasformazione della pensione 46000998/Ios in n. 45002675/Vos, dal quale risulta un credito di £. 24.505.680 per arretrati.

Da tale importo sono state recuperate £. 15.272.230 di cui £. 6.902.230 per rate di pensione erogate e £. 8.370.000 per trattamento di famiglia percepito con i ratei di pensione.

Successivamente, in data 2 luglio u.s., è stato disposto, in favore del Sig. Furfaro un pagamento di £. 4.130.320 per differenza assegni familiari dall'1.1.1988 al 31.1.1991 e per ratei di pensione non riscossi.

L'Istituto ha assicurato, infine che il pagamento degli interessi legali è in fase di liquidazione e gli stessi saranno quanto prima corrisposti all'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quando si ritenga che la signora Ester Foschi Galletti, residente in Sud Africa, titolare della pensione categoria SO n. 70030681, possa ottenere il pagamento del rateo di pensione relativo al quinto trimestre del 1995 di dollari 723,19 il quale, risultando non pagato, fu restituito dalla Banca commerciale italiana tramite la filiale di Parma all'Inps sede di Milano.* (4-10873)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

La sede INPS di Milano ha provveduto a rimettere in pagamento l'assegno a saldo delle competenze relative alla 5ª rata della

pensione di cui è titolare la Sig.ra Ester FOSCHI, residente a Johannesburg.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

attualmente è in fase di svolgimento la campagna pubblicitaria per il rinnovo dell'abbonamento alla televisione di Stato;

sulle reti Rai, nell'ambito di tale campagna pubblicitaria viene più volte proposto uno spot in cui, tra l'altro, appare un usciere, dipendente dell'Ente Poste, intento nella lettura di un giornale durante l'orario di lavoro mentre numerose persone sorridenti e felici fanno la fila per rinnovare l'abbonamento Tv;

ad avviso dell'interrogante, tale messaggio pubblicitario, se ad alcuni può apparire ironico e divertente, suona invece diseducativo nei confronti degli spettatori e offensivo nei confronti di tanti impiegati del comparto pubblico che, in orario di lavoro, preferiscono fare il proprio dovere anziché leggere il giornale;

non si comprende per quale motivo lo spot, totalmente incentrato sulla esaltazione dei programmi di evasione e d'intrattenimento, non intenda creare aspettative e non sottoscriva alcun impegno da parte dell'azienda di Stato in termini di prodotto di qualità e di servizio pubblico —:

se ritengano corrisponda ai criteri di correttezza e veridicità la rappresentazione della gioiosa adesione degli abbonati al pagamento del canone, stanti le attuali condizioni di complessiva pressione fiscale cui è sottoposto il contribuente;

se non si ritenga opportuno intervenire a difesa del consumatore, definendo con chiarezza la natura stessa dell'abbonamento televisivo, tassa di concessione e non più canone, che permane ambigua e

confusa nei dialoghi tra i diversi personaggi dello spot. (4-07148)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che gli spot indicati dalla S.V. on.le fanno parte della campagna abbonamenti promossa dalla concessionaria RAI con lo scopo di rammentare agli utenti tempi, modalità e scadenze del pagamento del canone.*

Trattandosi di un argomento pratico, che in sostanza si risolve in una elencazione di piccole cose da fare, la Competente struttura RAI (promozione e immagine) ha elaborato una serie di « situazioni » ispirate alla « commedia all'italiana » in cui poter inserire, in maniera ironica e simpatica, le informazioni suddette.

In tale contesto i personaggi, e fra questi l'usciere, vengono rappresentati in maniera lontana dallo stereotipo impresso nell'immaginario collettivo.

Nel sottolineare, che la campagna pubblicitaria, così come è stata concepita, deve essere giudicata nella sua interezza, la concessionaria RAI ha precisato che lo spot ambientato nell'ufficio postale con l'usciere che legge il giornale è apparso solo due volte nei primi giorni di programmazione, mentre nei rimanenti è stato sostituito da sequenze nelle quali l'usciere stesso è attento alle richieste del pubblico.

Quanto alla presunta « esaltazione dei programmi di evasione », la ripetuta concessionaria ha comunicato che, nell'ambito dell'intera campagna, alcuni spot sono stati dedicati alla fiction di qualità, altri a personaggi-simbolo dell'informazione e della divulgazione culturale e scientifica, proprio allo scopo di dare conto della varietà e della ricchezza della programmazione RAI.

In merito, infine, alla « scorrettezza » e mancanza di « veridicità » che sarebbe insita nella rappresentazione della gioiosa adesione dei cittadini al pagamento del canone, è evidente che tali immagini rientrano nel linguaggio tipico della pubblicità, in cui sono consentite « licenze » ed iperboli facilmente riconoscibili (e pertanto, non ingannevoli), ma che presentano l'indubbio effetto

di attirare l'attenzione dei telespettatori e, di conseguenza, rendere più efficace il messaggio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maccanico.

ZACCHERA. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stato a suo tempo costituito il Parco nazionale della Valgrande (provincia del Verbano-Cusio-Ossola);

dal 16 maggio 1994 è operativo il consiglio direttivo;

ad oggi l'unico dipendente del parco è il direttore, dottor Giuliano Tallone, che ha preso servizio l'1 marzo 1995;

la pianta organica prevede 10 unità, dopo un anno di attesa è stata approvata dai ministeri competenti, ma ad oggi non è stata ancora concessa l'autorizzazione a bandire i concorsi pubblici come richiesto al Ministero della funzione pubblica il 21 febbraio 1996;

ogni attività viene svolta dal presidente, professoressa Franca Olmi, e dal già citato direttore in una situazione di progressiva precarietà ed impossibilità ad operare;

nel frattempo altri comuni hanno chiesto di aderire al Parco con porzioni del loro territorio, il che comporta anche una moltiplicazione del lavoro e delle pratiche da svolgere;

non è più sostenibile l'attuale situazione —:

quali provvedimenti intendano assumere al fine di permettere un effettivo decollo del Parco e se, nel contingente, non ritengano dover autorizzare la presidenza del Parco ad attivare procedure straordinarie per assumere — a tempo determinato, part-time od in qualsiasi altro modo — una adeguata collaborazione. (4-02781)

RISPOSTA. — *L'on.le interrogante sollecita questa Amministrazione ad assumere provvedimenti al fine di coprire i posti disponibili nell'organico del Parco nazionale della Valgrande.*

A tale riguardo si fa presente che con D.P.C.M. 25 luglio 1996, questo Dipartimento ha autorizzato l'Ente Parco nazionale della Valgrande a bandire concorsi per i profili professionali richiesti dallo stesso Ente in data 5 luglio 1996.

Va inoltre precisato che di tale autorizzazione è stata data comunicazione all'Ente con nota 6787 del 9 agosto 1996.

Il Parco nazionale può pertanto procedere nell'iter finalizzato a provvedere alle assunzioni.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

tra i giudici tributari molti sono i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (magistrati, professori, cancellieri, funzionari dell'amministrazione finanziaria, eccetera, i quali, entro il 1° marzo 1997 dovranno optare per il tempo parziale o rinunciare all'incarico presso le commissioni tributarie;

stabilisce, infatti, l'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ai dipendenti pubblici a tempo pieno «è fatto divieto di svolgere — pena la decadenza dall'impiego — qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa»;

« né la legge o altra fonte normativa » prevedono per i dipendenti pubblici l'autorizzazione per l'attività di giudice tributario e, comunque (a prescindere dal fatto che un'autorizzazione può anche essere

negata), una norma che la prevedesse sarebbe illegittima per violazione del principio costituzionale di indipendenza del giudice. Un giudice « autorizzato » non è o, quanto meno, non può apparire indipendente;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale — in base alla citata legge — avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, tranne che per il personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, per il quale « le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro »;

in base alle citate norme, per i magistrati e per i cancellieri che vorranno continuare a far parte delle commissioni tributarie e quindi vorranno optare « per il tempo parziale » si rende necessario un decreto interministeriale che stabilisca « le modalità di costituzione del rapporto e i contingenti massimi » —:

se ritengano più opportuno che i magistrati (ordinari, amministrativi e militari) e i cancellieri non vengano distolti dalle loro competenze istituzionali presso le loro rispettive giurisdizioni oppure se, per sostenere gli organi di giurisdizione tributaria, ad un certo numero di magistrati e di cancellieri, si intenda consentire di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. (4-06822)

RISPOSTA. — *L'articolo 4, comma 1 lett. b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 — ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria — prevede espressamente che i giudici delle commissioni tributarie siano nominati anche tra i dipendenti civili dello Stato.*

Ne deriva che, essendo il suddetto incarico disciplinato da norma di legge, non vige alcun obbligo per il dipendente della pubblica Amministrazione, nominato membro di commissione tributaria, di optare per il rapporto di lavoro part time.

In tal senso si è espresso il Ministero di Grazia e Giustizia, il quale con circolare n. 4/1/1289/S del 22 ottobre 1996 ha stabilito la non necessarietà dell'autorizzazione in caso di svolgimento di tale attività.

Va inoltre precisato che dall'interpretazione degli articoli 56 e seguenti della legge 662/97, l'attività di giudice tributario rientra tra quelle autorizzabili dall'amministrazione di appartenenza senza necessitare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Si conclude infine, ricordando che la Corte Costituzionale ha più volte precisato (cfr. per tutti ordinanza n. 262 del 26 maggio-1° giugno 1993) il carattere vincolato del comportamento dell'Amministrazione, la quale deve rendere possibile il libero ed autonomo svolgimento della funzione giurisdizionale (tributaria) da parte del proprio dipendente.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.